

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

V Commissione - Resoconto di mercoledì 7 dicembre 2005

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 dicembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

C. 6177 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2005.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte poi che sono in distribuzione gli emendamenti presentati che, per un mero errore materiale, non sono stati pubblicati nei fascicoli a stampa e nel sito internet della Camera (*vedi allegato I*). Fa quindi presente che nella seduta odierna sarà esaminato in via preliminare l'emendamento 1.4549 del relatore concernente il Patto di stabilità degli enti locali, con i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti, concernenti la medesima materia, accantonati nel corso della seduta di ieri.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4549; esprime quindi parere favorevole sul subemendamento del Governo 0.1.4549.52, mentre formula parere contrario su tutti gli altri subemendamenti riferiti al suo emendamento 1.4549.

Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che il subemendamento del Governo 0.1.4549.52 è volto a porre riparo a talune imprecisioni, di carattere prevalentemente formale, contenute nell'emendamento 1.4549 del relatore. In particolare, esso precisa quale sia la dimensione dei comuni esentati dall'applicazione del Patto di stabilità e definisce quale sia l'entità delle spese correnti e di quelle in conto capitale che le regioni a statuto ordinario sono legittimate ad effettuare. La proposta introduce inoltre un'importante distinzione tra comuni virtuosi e comuni non virtuosi ai fini delle limitazioni al tetto di spesa consentito, che tiene conto in modo analitico della dimensione demografica e territoriale degli enti locali di riferimento.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), pur ritenendo che il subemendamento 0.1.4549.52 del Governo sia migliorativo dell'emendamento del relatore 1.4549, osserva che esso ha il limite di fare comunque

riferimento alle attuali disponibilità di bilancio. Di conseguenza, nonostante l'incremento delle esenzioni dall'applicazione del Patto di stabilità, esso aumenta anche i limiti agli investimenti degli enti locali. Ricordato come i gruppi di opposizione prediligano una formulazione del Patto di stabilità basata sui saldi e non sui tetti di spesa, al fine di responsabilizzare maggiormente gli enti locali e di ridurre le rispettive spese, rileva come, sia la Corte dei conti che la Ragioneria dello Stato, abbiano attestato che gli enti territoriali sono più accorti rispetto alle istituzioni statali nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità. Ritene inoltre che la riduzione dei tetti di spesa consentiti per gli investimenti degli enti locali determinerà anche un'inevitabile contrazione delle entrate, non compensata dal diverso trattamento riservato ai comuni virtuosi. Avverte quindi che molti dei subemendamenti presentati dai gruppi di opposizione sono volti ad ovviare alla contrazione della spesa per gli enti locali, che è motore di sviluppo dell'intera economia nazionale nonché fattore essenziale per la gestione dei servizi che gli enti stessi forniscono.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U), come già osservato nel corso della discussione di carattere preliminare, rileva che l'orientamento del Governo e della maggioranza è viziato da un errore di fondo sulle stesse modalità di applicazione del Patto di stabilità agli enti locali. A suo avviso, al fine di affrontare le questioni connesse alla spesa pubblica degli enti locali, sarebbe necessario intervenire sui saldi piuttosto che porre tetti alla spesa. Ritene inoltre che il risparmio di 2 miliardi e cento milioni di euro che, ad avviso del Governo, deriverebbe dalla riduzione della spesa degli enti locali, appare sovrastimato. A fronte delle limitazioni di spesa, conseguono infatti limitazioni alle entrate ed appare punitivo l'atteggiamento tenuto nei confronti degli enti locali, anche tenuto conto del fatto che, sia la Corte dei conti che l'ISTAT, hanno attestato il rispetto da parte degli stessi del Patto di stabilità ed una sostanziale virtuosità nella gestione delle risorse. Ritenendo che il subemendamento 0.1.4549.52 presentato dal Governo sia comunque migliorativo del testo dell'emendamento 1.4549 del relatore, ritiene tuttavia come anche il primo sia penalizzante per i comuni virtuosi, per i quali sono comunque previsti tetti di spesa per investimenti. Con riguardo al subemendamento presentato dal Governo, non è chiaro se esso consenta o meno agli enti locali di investire gli introiti derivanti dalle alienazioni immobiliari, che costituiscono un'ingente risorsa. Con riferimento all'evasione fiscale, ricorda come, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge fiscale n. 248 del 2005, le maggiori entrate conseguite dovrebbero essere destinate agli enti locali; anche in questo caso non si comprende tuttavia se gli enti medesimi possano disporre o meno. Analogo problema interpretativo si pone rispetto alla facoltà di disposizione dei cofinanziamenti che talune province e comuni ricevono dall'Unione europea. Da ultimo, osserva come, stando alle notizie della stampa, il Governo sarebbe contrario all'introduzione del concordato fiscale per gli enti locali; invita quindi il viceministro a chiarire quale sia la sua posizione con riguardo alle disposizioni recate dai commi 109-*bis* e seguenti dell'emendamento del relatore. Infine, osserva come la disposizione recata dal comma 177-*bis* che modifica leggermente la dimensione di riferimento dei comuni, al fine dell'applicazione di agevolazioni contenute nel citato decreto fiscale, appare chiaramente una norma *ad hoc*, il cui spirito contrasta con il preannunciato rigore del disegno di legge finanziaria.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, replicando al deputato Stradiotto, precisa in via preliminare come l'assunzione dei saldi quale termine di riferimento del Patto di stabilità e crescita si sia rivelata problematica anche in sede europea e comunque poco compatibile con le esigenze di sviluppo del nostro paese. In particolare, ove si procedesse ad una definizione dei saldi, eventuali diminuzioni della pressione fiscale risulterebbero irrilevanti per il sostegno allo sviluppo, rispetto al quale fattore fondamentale è invece la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni. Appare quindi indispensabile agire sulla variabile del valore assoluto della spesa pubblica corrente, che non si è mai ridotta negli ultimi anni; quanto alla spesa pubblica per investimenti, che deve invece essere incentivata, rileva come essa sia stata incrementata rispetto agli anni passati. Infine, con riguardo alle disposizioni recate dai commi 109-*bis* e seguenti dell'emendamento del relatore, conferma la

contrarietà del Governo rispetto alla possibilità, ancorché limitata ai soli enti locali, di stipulare concordati fiscali.

Guido CROSETTO (FI) ritira il suo subemendamento 0.1.4549.31.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1, soppressivo del comma 40 del disegno di legge finanziaria, fa presente che tale soppressione si rende necessaria al fine di adeguare il testo del disegno di legge finanziaria alla pronuncia della Corte costituzionale, che ha ritenuto che analoghe disposizioni fossero illegittime in quanto invasive delle potestà spettanti alle autonomie locali. In particolare, il comma 40 prevede una riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai rappresentanti degli enti locali, le quali, non essendo state rivalutate nel corso degli ultimi anni - senza ottemperare a quanto disposto sul punto dal testo unico sugli enti locali - appaiono attualmente già fortemente ridotte. Pertanto, pur condividendo la riduzione delle indennità spettanti a coloro che ricoprono cariche politiche statali - che è atto di moralizzazione della vita politica - nonché la prospettata soppressione dei commi 42 e 43, ritiene che ad essa debba aggiungersi altresì la soppressione del comma 40.

Giovanni RUSSO SPENA (RC), dichiarando voto favorevole sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1, precisa che, pur essendo indispensabile un intervento limitativo dei costi della politica, ciò deve essere effettuato in modo serio e razionale, ad esempio attraverso limitazioni alla gerarchizzazione delle oligarchie politiche. Al riguardo, dopo aver rilevato come il disegno di legge finanziaria preveda esclusivamente la riduzione delle indennità spettanti ai parlamentari ed ai sottosegretari, senza intervenire su quelle destinate ai ministri, ritiene, al contrario, che la riduzione delle indennità dei rappresentanti degli enti locali, effettuata con legge dello Stato, oltre ad essere iniqua, integri altresì una lesione delle competenze ad essi costituzionalmente demandate.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur comprendendo che la soppressione del comma 40 del disegno di legge finanziaria potrebbe essere considerata quale attuazione della recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di tutela delle autonomie locali, esprime tuttavia la contrarietà del Governo rispetto a tale misura, atteso che uno degli obiettivi del disegno di legge finanziaria è quello di ridurre il costo della politica. Inoltre, ritiene che il disposto del comma 48-bis, contenuto nell'emendamento del relatore, sia sufficiente ad ottemperare a quanto statuito dalla Corte costituzionale, considerato peraltro che, in assenza di una quantificazione degli oneri che deriverebbero dalla soppressione del comma 40, la medesima appare poco opportuna. Da ultimo, segnala come, per effetto del combinato disposto del comma 40 e del comma 48-bis, gli enti locali possano essere maggiormente responsabilizzati in ordine all'entità delle rispettive spese.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel dichiarare voto favorevole sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1, ritiene opportuno effettuare talune precisazioni in replica a quanto affermato dal viceministro. In particolare, pur ritenendo fondamentale una riduzione dei costi della politica al fine di incentivarne la moralizzazione, considera tuttavia meramente strumentale alla prossima campagna elettorale l'affermazione che essa sia uno dei cardini della manovra di bilancio. A suo avviso, peraltro, i costi della politica potrebbero essere ridotti in modo più efficace mediante la riduzione delle cariche piuttosto che attraverso la riduzione degli emolumenti spettanti a chi le ricopre.

Michele VENTURA (DS-U) dichiara voto favorevole sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1 e ritiene che gli argomenti addotti dal viceministro a sostegno del suo parere contrario siano del tutto insoddisfacenti. In particolare, ricorda come, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulle autonomie locali, il disposto del comma 40 debba ritenersi illegittimo, anche tenuto conto della distinzione tra qualità e quantità della spesa. Inoltre, l'articolo 82 del testo unico

degli enti locali prevede che debba procedersi ad un aggiornamento triennale delle indennità spettanti ai rappresentanti degli enti locali, sulla base del tasso d'inflazione; dal 2000 non si è invece proceduto a tale revisione e a ciò si aggiunge l'ulteriore taglio previsto dal disegno di legge finanziaria. Dai dati a disposizione, dei quali dà conto in modo analitico, emerge come le predette indennità siano notevolmente basse e ritiene che sia mera demagogia l'affermazione che scopo della manovra di bilancio sia quello di risanare la politica mediante una riduzione dei suoi costi. Conclusivamente, invita il relatore a rivedere il parere contrario prima espresso.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, conferma il parere contrario sul subemendamento Manzini 0.1.4549.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dato atto delle sostituzioni, pone in votazione il subemendamento Manzini 0.1.4549.1.

Dopo controprova mediante appello nominale, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento, la Commissione respinge il subemendamento Manzini 0.1.4549.1.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Crosetto 0.1.4549.29.

La seduta, sospesa alle 11.10 è ripresa alle 11.15.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4549.50, fa presente che esso è volto a modificare in più parti l'emendamento del relatore. In particolare, esso prevede che, tra le spese correnti degli enti locali, siano previste anche le spese di carattere sociale delle quali vengono indicate modalità di classificazione. In particolare, segnala come la specificazione contenuta nel subemendamento consenta di circoscrivere le spese sociali rispetto alle quali non si applicano i limiti del Patto di stabilità. Il medesimo subemendamento prevede inoltre, al fine di recepire la giurisprudenza costituzionale in materia, la soppressione, al comma 40, di ogni riferimento alle regioni. Il subemendamento in oggetto modifica inoltre il comma 94 del disegno di legge finanziaria al fine di riferire il Patto di stabilità ai saldi di spesa e non ai limiti di quest'ultima, salvaguardando così l'autonomia e la responsabilità di spesa degli enti territoriali come previsto dai principi del federalismo fiscale. Con riguardo ai commi 109-*bis* e seguenti dell'emendamento del relatore, invita il rappresentante del Governo a chiarire quale sia l'orientamento in ordine alla ammissibilità di nuovi concordati fiscali. In proposito, segnala come i gruppi di opposizione siano contrari ad ogni concordato fiscale, anche tenuto conto del fatto che la previsione di concordati di carattere locale potrebbe essere veicolo per una sua applicazione generalizzata a livello nazionale. Da ultimo, il suo subemendamento interviene sul comma 177 dell'emendamento del relatore che, per finalità palesemente elettorali, in vista del ballottaggio per l'elezione a sindaco di Messina, estende le agevolazioni contenute nel decreto-legge fiscale n. 248 del 2005 in favore della città di Catania anche ad altri comuni, tra i quali rientrerebbe Messina.

Lino DUILIO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare il subemendamento Mariotti 0.1.4549.50, di cui è cofirmatario, sottolineando il rilievo delle previsioni nel medesimo contemplate, che risultano pienamente rispettare il fondamentale principio dell'autonomia degli enti locali, in ottemperanza ai recenti pronunciamenti della Corte costituzionale in materia. Coglie altresì l'occasione per invitare il relatore ad esplicitare le reali ragioni sottostanti alla scelta, prefigurata nel suo emendamento 0.1.4549, di riconoscere agli enti territoriali la possibilità di far luogo al concordato preventivo, cui è ammesso un ampio novero di soggetti. Rappresenta la convinzione che l'istituto del concordato preventivo sottintenda l'adesione a quella discutibile e controversa politica dei condoni, cui il Governo ha fatto ricorso sovente nel corso della legislatura.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, obiettando ai rilievi testé formulati dal deputato Mariotti, ribadisce il fermo convincimento che il suo emendamento 1.4549 comporta una più organica e razionale riscrittura delle specifiche disposizioni del disegno di legge finanziaria volte a disciplinare il patto di stabilità interno. Torna ad affermare l'opportunità di sostituire il comma 94 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria come prospettato nella sua proposta emendativa, rimarcando altresì che essa non interviene a modificare il comma 96. Si evince conseguentemente che dal vincolo all'incremento delle spese degli enti locali risultano escluse le spese di carattere sociale, come espressamente statuito nel comma 96.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva come il comma 94 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria - che l'emendamento 1.4549 intende sostituire - escluda espressamente le spese correnti di carattere sociale dal complesso di quelle che gli enti locali non possano superare, al fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Rileva quindi con profonda preoccupazione come nella proposta emendativa del relatore non vi sia alcuno specifico riferimento all'esclusione delle spese di carattere sociale dal novero di quelle sostenute dalle regioni a statuto ordinario sottoposte a vincoli e limiti di incremento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che una lettura attenta e approfondita dell'emendamento 1.4549 del relatore permetta di comprendere che la *ratio* e le finalità ad esso sottese siano quelle di assicurare una più organica formulazione delle regole che presiedono al patto di stabilità interno. Rileva in particolare come l'esclusione - nella formulazione del comma 94 prospettata nella proposta emendativa del relatore - delle spese di carattere sociale dal complesso di quelle di natura corrente, sostenute dalle regioni a statuto ordinario, sottoposte a limiti, sia puramente dettata da esigenze di coordinamento e migliore formulazione del testo in esame. Considerato infatti che il comma 96 indica nel dettaglio le spese, al cui netto deve essere calcolato il complesso delle spese correnti soggette a vincoli di incremento, includendo anche quelle di carattere sociale, risulterebbe ridondante e, come tale, privo di effettiva valenza sostanziale il riferimento, all'interno del comma 94, all'esclusione di tali specifiche spese dal novero di quelle che ciascuna regione a statuto ordinario non può superare. Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con i rilievi testé espressi dal presidente, sottolineando come l'emendamento 1.4549 del relatore non comporti alcuno stravolgimento in merito alle tipologie di spese correnti sottoposte agli specifici vincoli che scaturiscono dalla necessità di osservanza del patto di stabilità interno. Risultano infatti immutate le categorie di spesa, al cui netto deve essere calcolato il complesso delle spese correnti sostenute dagli enti locali soggette a vincoli di incremento, come contemplato nel comma 96 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria in esame.

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) esprime profonde riserve in ordine ai contenuti dell'emendamento 1.4549 del relatore, ritenendo poco chiari e, come tali, suscettibili di ambiguità interpretative i contenuti del comma 94, che interviene discutibilmente a modificare le previsioni recate dall'omonimo comma del disegno di legge finanziaria, escludendo le spese di carattere sociale dal complesso delle spese correnti delle regioni a statuto ordinario sottoposte a vincoli di incremento, per necessità di convergenza con i parametri statuiti in sede comunitaria.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ribadisce l'opportunità che il relatore intervenga al fine di chiarire le ragioni dell'introduzione di un concordato preventivo, come prefigurato nell'emendamento 1.4549, di cui ella è presentatrice.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, nel rilevare preliminarmente come abbia ravvisato l'opportunità di introdurre tale istituto al fine di recepire le prevalenti indicazioni della maggioranza, rappresenta la convinzione che esso possa costituire una significativa opportunità per gli enti locali.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce il proprio orientamento di piena contrarietà all'introduzione del concordato preventivo nell'attuale fase politico-economica, in cui al contrario occorre incentivare e potenziare adeguatamente gli strumenti di lotta all'evasione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Mariotti 0.1.4549.50 e approva il subemendamento 0.1.4549.52 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Manzini 0.1.4549.6 risulta assorbito.

La Commissione respinge il subemendamento Ria 0.1.4549.32.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che risultano assorbiti i seguenti subemendamenti: Olivieri 0.1.4549.3, Morgando 0.1.4549.21, Stradiotto 0.1.4549.41 e 0.1.4549.42, Morgando 0.1.4549.23, Stradiotto 0.1.4549.43, Lusetti 0.1.4549.46, Ria 0.1.4549.45.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.4549.48. Si dichiara altresì pienamente contrario all'introduzione del concordato preventivo prefigurata nell'emendamento 1.4549 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Stradiotto 0.1.4549.48, Morgando 0.1.4549.40, Ruta 0.1.4549.49 e Stradiotto 0.1.4549.47.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che risultano assorbiti i seguenti subemendamenti: Morgando 0.1.4549.39, 0.1.4549.37 e 0.1.4549.38.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Morgando 0.1.4549.36 e 0.1.4549.35.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Crosetto 0.1.4549.28, 0.1.4549.26, 0.1.4549.22, 0.1.4549.18, 0.1.4549.16, 0.1.4549.15, 0.1.4549.14, 0.1.4549.13, 0.1.4549.12, 0.1.4549.11, 0.1.4549.10, 0.1.4549.9, 0.1.4549.8 e 0.1.4549.7 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4549.33.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.4549.44, di cui è primo firmatario.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, conferma il parere contrario sul subemendamento Stradiotto 0.1.4549.44.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sul subemendamento Stradiotto 0.1.4549.44, sottolineando comunque l'inutilità della copertura finanziaria nel medesimo contemplata.

Dopo controprova mediante appello nominale ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento, la Commissione respinge il subemendamento Stradiotto 0.1.4549.44.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare il subemendamento Ria 0.1.4549.27, di cui è cofirmatario, ritenendo essenziale che siano posti in essere interventi atti a garantire congrua soluzione della delicata problematica attinente ai lavoratori socialmente utili.

Esprime al proposito il convincimento che le previsioni contemplate in materia nell'emendamento 1.4549 del relatore abbiano una chiara valenza elettoralistica, essendo espressione di espliciti intendimenti politici di agevolare e favorire determinate realtà comunali della regione Sicilia.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) raccomanda l'approvazione del subemendamento Ria 0.1.4549.27, di cui è cofirmatario, rimarcando l'equità e l'equilibrio cui si ispirano le previsioni dal medesimo recate, con cui si intende garantire adeguata soluzione alla complessa questione afferente ai lavoratori socialmente utili.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Ria 0.1.4549.27. Ritiene che gli interventi prefigurati nel subemendamento in esame siano consoni ad offrire risposte alla problematica dei lavoratori socialmente utili, sottolineando come quest'ultima non abbia purtroppo una valenza circoscritta a poche ed isolate realtà locali, essendo estesa nell'intero territorio nazionale.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sul subemendamento Ria 0.1.4549.27.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Ria 0.1.4549.27.

Sergio ROSSI (LNFP) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.1.4549.34, di cui è primo firmatario. Osserva come la prevista erogazione di un contributo *una tantum* di 18 milioni di euro per l'anno 2006, volta alla proroga per tale annualità dei rapporti di lavoro, debba necessariamente fare riferimento alla natura giuridica a tempo determinato dei rapporti medesimi. Non è infatti concepibile che erogazioni *una tantum* intervengano a finanziare rapporti lavorativi aventi valenza temporale continuativa, rilevando come altrimenti si procederebbe ad una stabilizzazione a tempo indeterminato di tale categoria di lavoratori, in antitesi all'intrinseca connotazione giuridico-economica dei medesimi.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene che le previsioni contemplate nel subemendamento Sergio Rossi 0.1.4549.34 risultino ispirate a buon senso, ponendo rimedio a quelle discutibili storture di chiaro sapore clientelare presenti nella proposta emendativa del relatore.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) dichiara di dissentire pienamente dai contenuti recati dal subemendamento Sergio Rossi 0.1.4549.34, ritenendo che sia suscettibile di inferire un duro colpo alla categoria dei lavoratori socialmente utili.

Gaspare GIUDICE (FI) rappresenta la convinzione che l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 203 del 2005 - che la proposta emendativa del relatore intende modificare - presenti intrinseche ambiguità e contraddizioni cui l'emendamento 1.4549 intende porre rimedio. Ritiene che la complessa questione dei lavoratori socialmente utili debba essere oggetto di particolare attenzione, stante la necessità di assicurarne congrua soluzione, anche per dissipare la confusione esistente in materia e fare definitivamente chiarezza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conviene sull'opportunità che sia fatta chiarezza sulla delicata problematica attinente ai lavoratori socialmente utili, invitando il Governo ad affrontare il complesso della materia in Assemblea.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fornisce assicurazioni circa l'impegno del Governo ad affrontare la materia nel prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sergio Rossi 0.1.4549.34, Giudice 0.1.4549.4, Crosetto 0.1.4549.9, 0.1.4549.8 e 0.1.4549.7.

Michele VENTURA (DS-U), nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.4549 del relatore, rimarca il fatto che le previsioni da esso recate risultano inadeguate e non condivisibili, essendo espressione di una visione politica antitetica a quella di cui è portatrice l'opposizione. Nel giudicare particolarmente discutibili l'introduzione del concordato preventivo e la previsione del rigido restringimento della capacità di effettuare spese da parte degli enti locali, peraltro sottoposti a controverse forme di controllo, ritiene gravemente lesa la funzionalità delle autonomie territoriali.

Esprime altresì profondo rammarico per l'indisponibilità del relatore e della compagine governativa al dialogo con l'opposizione teso al miglioramento del disegno di legge finanziaria, rispetto al quale manifesta il proprio fermo dissenso.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.4549 del relatore, rappresentando la convinzione che esso prefiguri interventi lesivi dell'autonomia degli enti locali, con conseguente grave violazione degli ineludibili recenti pronunciamenti della Corte costituzionale.

Lamenta altresì la mancata instaurazione di un clima di dialogo e interlocuzione all'interno della Commissione, stigmatizzando la chiusura manifestata dal relatore e dagli esponenti della maggioranza.

Rileva poi la necessità di procedere ad una congrua integrazione dei trasferimenti agli enti locali, osservando come essi siano stati gradualmente ridotti, con evidente penalizzazione di tali importanti realtà territoriali e gravi ripercussioni negative sui servizi essenziali resi dalle medesime alla collettività. Si dichiara convinto che non sia certo la politica di contenimento delle spese degli enti locali la misura più consona ad assicurare il risanamento finanziario nazionale, ravvisando al contrario la necessità che si attivino interventi volti a consentire ai medesimi di esplicare in maniera efficiente la propria attività, con l'erogazione di quei servizi sociali importanti per la popolazione.

Silvio LIOTTA (UDC) dichiara la propria astensione dalla votazione dell'emendamento 1.4549 del relatore.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.4549 del relatore, rappresentando l'esigenza che si attivino meccanismi virtuosi tesi a sostenere gli enti locali, che costituiscono una preziosa risorsa per il rilancio e lo sviluppo economico del Paese. Afferma di essere profondamente deluso per i contenuti del disegno di legge finanziaria concernenti il settore degli enti locali, atteso che sono previste rigide ed ottuse limitazioni alle loro spese e investimenti. Lamenta, conclusivamente, che la maggioranza non ha manifestato alcuna disponibilità alla realizzazione di un costruttivo e serio clima dialogante, che avrebbe certamente consentito di addivenire ad una più organica e migliore formulazione del disegno di legge finanziaria.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ribadisce la convinzione che il suo emendamento 1.4549 apporta condivisibili correttivi alle previsioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia di patto di stabilità interno. Sottolinea altresì come debbano ritenersi infondate le obiezioni testé espresse circa l'indisponibilità al dialogo sua e della compagine governativa, essendosi al contrario sviluppato un ampio ed articolato dibattito sulla complessa tematica concernente gli enti locali, che ha condotto anche all'accoglimento di alcune proposte emendative presentate da esponenti dell'opposizione.

Tornando a soffermarsi sui contenuti della sua proposta emendativa, rileva che si è inteso assicurare il pieno rispetto dell'autonomia degli enti locali, fissandosi contestualmente obiettivi su classi demografiche, prevedendosi meccanismi premiali per gli enti che risultino virtuosi, cui è riconosciuta una più ampia capacità di spesa.

Ribadisce, conclusivamente, l'adeguatezza della sua proposta emendativa, che introduce apprezzabili interventi volti al superamento delle penalizzanti previsioni contemplate nel disegno di legge finanziaria in riferimento al patto di stabilità interno.

La Commissione approva l'emendamento 1.4549 del relatore, con le modifiche apportate dal subemendamento approvato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora ad esaminare gli emendamenti in materia di enti locali accantonati nelle precedenti sedute, cominciando dall'emendamento Mariotti 1.164.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Mariotti 1.164.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.164, inteso a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre del 2006, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa al 2001, esprime perplessità per il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo. Ricordando che la Commissione ha approvato l'emendamento 1.4549 del relatore, che reca norme per il concordato preventivo fiscale, esprime il dubbio che la maggioranza intenda favorire l'evasione fiscale, dal momento che, da una parte, ricorre al concordato fiscale e, dall'altra, non mette i comuni nelle condizioni di procedere agli accertamenti relativi all'ICI.

Silvio LIOTTA (UDC) ricorda che gli enti locali sono in difficoltà per l'accertamento dei tributi di loro competenza anche a causa del fatto che le procedure non sono gestite con sistemi informatizzati, salvo in alcuni comuni di grandi dimensioni o in comuni che abbiano appaltato il servizio a privati. Per tale ragione, ritiene opportuna la proroga del termine previsto per gli accertamenti dall'emendamento Mariotti 1.164.

Guido CROSETTO (FI), condividendo le considerazioni fin qui svolte, invita il relatore e il Governo a prendere in seria considerazione i contenuti dell'emendamento Mariotti 1.164.

Lino DUILIO (MARGH-U) ritiene che il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Mariotti 1.164 debba essere favorevole non solo per ragioni di merito, considerate le difficoltà che gli enti locali incontrano negli accertamenti relativi ai tributi di spettanza, ma anche, vista l'approvazione del concordato fiscale, per esigenze di coerenza interna al disegno di legge finanziaria.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, rivede la propria posizione, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Mariotti 1.164.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel rimettersi alla Commissione, fa presente che il concordato fiscale e gli accertamenti comunali sull'ICI, pur essendo collegati, sono tuttavia cose diverse.

Rilevando, per inciso, che la Commissione dovrebbe preoccuparsi non soltanto degli interessi degli enti locali, ma anche di quelli dei contribuenti, propone un «patto tra gentiluomini», nel senso che, se in Assemblea la norma relativa al concordato dovesse venir meno, si intenderà venuta meno anche quella sugli accertamenti relativi all'ICI.

La Commissione approva l'emendamento Mariotti 1.164. Respinge quindi gli emendamenti Cento 1.1875, Russo Spina 1.1906, Manzini 1.1945, Volonté 1.3073, Armani 1.4241, Pasetto 1.1884 e Ventura 1.1864.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo sul suo emendamento 1.1856, volto a incrementare il fondo ordinario per le comunità montane, evidenzia che detto fondo è stato fortemente penalizzato dal disegno di legge finanziaria in esame. Nel sottolineare l'importanza delle comunità montane per lo sviluppo dei territori di montagna, ritiene necessaria una riflessione seria su questo tema. In particolare, ritiene si debba porre mano ad una revisione delle funzioni delle comunità montane e dei loro confini, in vista del superamento della frammentazione dei comuni montani e per evitare che le comunità montane diventino soltanto un duplicato delle unioni di comuni, senza che si tenga conto della specificità delle aree montane.

Luigi OLIVIERI (DS-U), sottolineato che vi sono anche altri emendamenti in materia di comunità montane, anche non segnalati, invita il relatore e il Governo a riflettere attentamente sulla questione. Nel ricordare che non sono mancate proposte di soppressione delle comunità montane e che il relativo fondo è stato progressivamente svuotato, ritiene importante un segnale nel senso della volontà di rilanciare questa istituzione, anche considerato che la grande maggioranza dei piccoli comuni italiani sono comuni di montagna. Sottolineato che la montagna è una risorsa comune del Paese, esprime l'auspicio che le questioni ad essa connesse assumano rilievo ed evidenza nazionali.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) sottoscrive l'emendamento Morgando 1.856, ricordando che le comunità montane rappresentano un'importante risorsa per il territorio nazionale, che non deve essere dispersa. Ritiene che l'emendamento in esame, incrementando il fondo per le comunità montane, favorisca l'aggregazione dei piccoli comuni. Ricorda che le comunità montane hanno difficoltà oggettive non avendo autonomia impositiva e vivendo di trasferimenti erariali. Si tratta di enti che possono contribuire a creare condizioni di sviluppo e prospettive future per i territori di riferimento. Auspica pertanto che il tema delle comunità montane trovi da parte del Governo e della Commissione la giusta attenzione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore* per il disegno di legge finanziaria, considerato che si tratta di un tema condiviso anche dalla maggioranza, s'impegna, in qualità di relatore, a tener conto del problema delle comunità montane nell'ambito dell'emendamento al quale sta lavorando. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Morgando 1.1856.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Morgando 1.1856 si intende accantonato.

Marco STRADIOTTO (MARGH-U) illustra il suo emendamento 1.1886, volto a rivalutare i trasferimenti per gli enti locali in base al tasso di inflazione, invita la maggioranza ed il Governo a studiare una misura di riequilibrio nei trasferimenti tra comune e comune al fine di tener conto dei comuni sottodotati.

La Commissione respinge l'emendamento Stradiotto 1.1886.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Di Gioia 1.1911, di cui è cofirmatario, invita il relatore ed il Governo alla coerenza. Evidenziando come gli stessi abbiano parlato di razionalizzazione della spesa, fa presente che l'emendamento in esame permette per l'appunto risparmi e nel contempo miglioramenti di servizi. Le unioni di comuni, che l'emendamento mira ad incentivare, servono appunto a questo tipo di razionalizzazione della spesa, attraverso le economie di scala. Fa presente che si tratta di un tema da alcuni anni trascurato dal Governo, che ha fatto poco o nulla per incentivare le aggregazioni di comuni.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), nel far presente che la proposta di incremento del contributo per le unioni di comuni proviene da tutta l'Unione, sottolinea che tutta la sua parte politica è infatti convinta dell'importanza delle unioni di comuni, come anche delle comunità montane. Ricordato il considerevole numero delle unioni di comuni e dei comuni che vi partecipano, rileva che il fondo previsto nelle leggi finanziarie degli ultimi anni non è cresciuto ed è anzi divenuto più esiguo in considerazione del fatto che le unioni di comuni sono nel frattempo aumentate di numero e quindi si sono ridotte in proporzione le risorse disponibili per ciascuna di esse.

Lino DUILIO (MARGH-U) chiarisce che la finalità della proposta emendativa dell'Unione è di evitare di frenare il processo di aggregazione dei piccoli comuni. Al riguardo, fa presente che l'associazione dei comuni permette anche di prevenire, grazie ad una più razionale organizzazione, comportamenti di spesa inappropriati e dannosi per la finanza pubblica, anche per quella statale, considerato che lo Stato deve poi intervenire anche imponendo agli enti locali obblighi puntuali e lesivi della loro autonomia.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone l'accantonamento dell'emendamento Di Gioia 1.1911.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Di Gioia 1.1911 si intende accantonato.

Valter ZANETTA (FI) illustra il suo emendamento 1.1987, che affronta il problema del completamento dei pagamenti agli enti locali delle somme destinate alla realizzazione di infrastrutture di interesse locale. Fa presente che il problema riguarda circa 33 opere, che sono state messe nell'incertezza a causa della riduzione di fondi disposta dal decreto-legge cosiddetto «tagliaspese».

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone l'accantonamento dell'emendamento Zanetta 1.1987.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zanetta 1.1987 si intende accantonato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Giudice 1.1965.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Zorzato 1.1918 e Saro 1.1921, nonché gli emendamenti

Osvaldo Napoli 1.4222 e Alberto Giorgetti 1.1904, risultano assorbiti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Romoli 1.1946.

Silvio LIOTTA (UDC), intervenendo sull'emendamento Tucci 1.1902, di cui è cofirmatario, ne illustra il contenuto, sottolineando che alcuni comuni si avvalgono di aziende private per la gestione dei beni patrimoniali disponibili. Nel dichiararsi disponibile all'accantonamento dell'emendamento, richiama l'attenzione del Governo e del relatore su di esso.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone l'accantonamento dell'emendamento Tucci 1.1902.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Tucci 1.1902 si intende accantonato.

La Commissione respinge gli emendamenti D'Agrò 1.1895 e Mariotti 1.1916.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Casero 1.1917 risulta assorbito.

La Commissione respinge l'emendamento Milana 1.1859.

Valter ZANETTA (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.1985, fa presente che il testo è stato elaborato dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, e su di esso è stata registrata un'ampia convergenza dei soggetti interessati. In sostanza, l'emendamento prevede che i piccoli comuni possano gestire il servizio idrico in economia, senza aderire al servizio idrico integrato e ricorrere quindi all'Autorità di ambito.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa osservare che l'emendamento potrebbe determinare distorsioni nella gestione del servizio idrico da parte dei comuni.

Guido CROSETTO (FI) fa presente che non si è ancora avviata a livello nazionale la gestione delle Autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) e che d'altra parte l'attuale gestione da parte dei comuni non ha determinato distorsioni nella qualità del servizio né aumenti tariffari. Esprime inoltre il timore che la gestione delle Autorità di ambito porti ad un aumento delle tariffe. Per tali ragioni, richiama l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 1.1985, che dichiara di sottoscrivere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) e Guido CROSETTO (FI) sottoscrivono l'emendamento Zanetta 1.1985.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone l'accantonamento dell'emendamento Zanetta 1.1985.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità dell'accantonamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zanetta 1.1985 si intende accantonato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Verro 1.1913 e Dussin 1.1922.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Verro 1.1913 e Guido Dussin 1.1922.

Gianpietro SCHERINI (FI), intervenendo sugli analoghi emendamenti Arnoldi 1.1970 e 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996, che attribuiscono risorse al Fondo nazionale per la montagna destinandolo al raggiungimento di determinati obiettivi prioritari, richiama l'attenzione del Governo su di essi, ricordando le questioni connesse ai territori montani già segnalate in precedenza.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ribadisce il suo impegno, in qualità di relatore, a farsi carico del problema dei comuni montani.

Luigi OLIVIERI (DS-U) fa presente che un emendamento di contenuto analogo a quello degli emendamenti Arnoldi 1.1970 e 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996 è stato presentato dal suo gruppo. Tale emendamento, che prevedeva una copertura a valere sulla Tabella C, si differenzia soprattutto per il fatto di prevedere uno stanziamento per la montagna dell'ammontare di 61 milioni di euro. Ricorda che questa era la dotazione del fondo, prima che fosse dimezzato dal decreto legge cosiddetto «tagliaspese» ed infine azzerato. Un'altra differenza è rappresentata dal fatto che gli emendamenti in esame, a differenza di quello del suo gruppo, prevedono l'utilizzo del Fondo per obiettivi specificati. Sottolineando l'importanza del Fondo nazionale per la montagna, anche in quanto efficace moltiplicatore degli investimenti, richiama l'attenzione del relatore e del Governo sugli emendamenti relativi al Fondo nazionale per la montagna.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo sugli emendamenti Arnoldi 1.1970, 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996, prende atto dell'impegno assunto dal relatore ad affrontare i problemi dei piccoli comuni di montagna. Aggiunge che ritiene, a sua volta, più adeguato uno stanziamento di 61 milioni di euro, e con copertura sulla Tabella C.

Giuseppe DETOMAS (Misto-Min.linguist.) ricorda di aver presentato anch'egli un emendamento in favore del Fondo nazionale per la montagna, con copertura in Tabella C.

Valter ZANETTA (FI) preso atto con soddisfazione dell'impegno del relatore, sottolinea l'importanza di ripristinare il Fondo nazionale per la montagna e fa presente che la dotazione di 35 milioni di euro, cui fa riferimento il suo emendamento 1.1996, nonché gli emendamenti Arnoldi 1.1970, 1.1980 e Giudice 1.1989, deve intendersi come dotazione minima al di sotto della quale non è pensabile di andare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Arnoldi 1.1970 e 1.1980, Giudice 1.1989 e Zanetta 1.1996, Russo Spena 1.2023, 1.2024 e Ria 1.918 s'intendono accantonati.

Giuseppe DETOMAS (Misto-Min.linguist.) insiste per la votazione del suo emendamento 1.78, precedentemente accantonato. Illustrando l'emendamento, rappresenta l'esigenza che le regioni a statuto speciale e le province autonome continuino a regolarsi attraverso lo strumento pattizio attualmente previsto, e non siano quindi ricomprese nella disciplina generale definita dal comma 93 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria.

Il viceministro Giuseppe VEGAS invita al ritiro dell'emendamento Detomas 1.78, ritenendo che il precedente regime pattizio non venga modificato dal comma 93 dell'articolo unico del disegno di legge finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Detomas 1.78.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 16.30.

Gianfranco BLASI (FI) ritira il proprio emendamento 1.1104.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Crosetto 1.1103, dichiara voto contrario in quanto esso tende ad irrigidire sul piano della veste giuridica realtà differenziate sul piano regionale.

Guido CROSETTO (FI), illustrando il proprio emendamento 1.1103, osserva che mediante l'attribuzione della personalità giuridica ai distretti produttivi si tende ad individuare una nuova filosofia dei distretti in questione al fine di consentire che essi si esprimano con un'unica voce e che promuovano al loro interno internazionalizzazione e ricerca.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), condividendo il contenuto dell'intervento del deputato Mariotti, osserva che la parte relativa ai distretti produttivi rappresenta una delle più interessanti dell'intera manovra nella prospettiva di una strategia di politica industriale, che tuttavia potrà funzionare solo se supportata da un'apposita struttura che coordini le linee politiche presso il Ministero della attività produttive.

Guido CROSETTO (FI) propone di accantonare il proprio emendamento 1.1103.

Michele VENTURA (DS-U) condivide la proposta del deputato Crosetto di accantonare l'emendamento 1.1103. Osserva che molti distretti produttivi sono sorti spontaneamente o mediante delibere e pertanto l'attribuzione della personalità giuridica potrebbe produrre situazioni discriminatorie. Ritiene inoltre che l'emendamento, essendo volto ad incrementare forme di innovazione tecnologica, andrebbe formulato in maniera diversa.

Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento in esame, osservando che la Commissione di studio istituita per l'attuazione della disciplina difficilmente potrebbe funzionare senza un'apposita dotazione finanziaria.

Gianfranco BLASI (FI) sottolinea la necessità di disciplinare il settore dei distretti produttivi per evitare che si continui ad avere situazioni frammentate a livello locale.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) osserva che in alcune regioni i distretti sono disciplinati con legge regionale mentre in altri, come ad esempio in Abruzzo, con delibera della giunta regionale e pertanto non condivide l'opportunità di prevedere una disciplina generale a livello nazionale che rischierebbe di rendere più difficoltosa l'operatività dei distretti stessi. Per quanto concerne la Commissione di studio, ritiene che questa debba supportare i distretti sotto il profilo della competitività, osservando tuttavia al riguardo come la promozione industriale sia una materia di competenza regionale.

Andrea LULLI (DS-U) esprime perplessità sull'opportunità di attribuire personalità giuridica ai distretti che sono regolati da meccanismi informali. Ritiene che con tale attribuzione si rischierebbe di far perdere forza ed incisività ai distretti stessi, che sono presi anche all'estero come modelli. Ritiene invece che sia necessario fornire ad essi adeguati strumenti piuttosto che la mera personalità giuridica. Rileva infine che i distretti produttivi rappresentano una realtà positiva del Paese ed una risorsa da tutelare.

Guido CROSETTO (FI) osserva che la filosofia dei distretti produttivi come disciplinati dalla legge finanziaria in esame rappresenta un modello diverso da quello fino ad oggi conosciuto, che tende a spostare l'accento dalla mera aggregazione territoriale di industrie ad una loro unione sotto diversi profili di attività, anche in materia fiscale e di politica occupazionale.

Laura Maria PENNACCHI (DS-U) condivide le riflessioni svolte dal deputato Lulli ed esprime perplessità sulla possibile aggregazione di imprese che potrebbero anche dare luogo allo studio ed all'attuazione di manovre fiscali elusive. Ritiene infine poco efficace l'istituzione della Commissione di studio prevista nell'emendamento in esame.

Gianfranco BLASI (FI) condivide l'analisi del deputato Crosetto sulla visione offerta dalla legge finanziaria in esame in ordine alla nuova natura assunta dai distretti finanziari.

Michele VENTURA (DS-U), non condividendo la necessità di prevedere la personalità giuridica per i distretti produttivi, ritiene che si debba maturare una adeguata riflessione sul superamento del concetto tradizionale di distretto produttivo.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) condivide l'invito alla riflessione formulato dal deputato Ventura osservando come nella discussione in corso si stiano confrontando costruttivamente due posizioni molto diverse tra loro. Propone pertanto di accantonare l'emendamento 1.1103.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.1103.

Il viceministro Giuseppe VEGAS condivide l'opportunità di fornire un'apposita struttura ai distretti produttivi alla luce delle funzioni di aggregazione che essi saranno chiamati a svolgere. In questo senso l'attribuzione della personalità giuridica va considerata strumento necessario anche se incide sulla libertà di aggregazione delle forze presenti nel distretto. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.1103.

Guido CROSETTO (FI) chiarisce la portata del proprio emendamento 1.1103 affermando che la personalità giuridica non va riferita ai soggetti preesistenti, ma alle strutture che devono ancora essere costituite.

Michele VENTURA (DS-U) dopo aver osservato che si è svolta una proficua discussione sulla delicata materia dei distretti produttivi, pur rimanendo sulle posizioni enunciate, dichiara a nome dei gruppi di opposizione l'astensione sull'emendamento Crosetto 1.1103.

La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.1103.

Giancarlo GIORGETTI (LNFP) avverte che la seduta proseguirà fino alle ore 24 quando sarà votato il mandato al relatore.

Stefano SAGLIA (AN), dopo aver dichiarato di condividere la posizione espressa dal deputato Crosetto in ordine alla questione dei distretti produttivi, intervenendo sul proprio emendamento 1.2683, ne illustra il contenuto, diretto a promuovere lo sviluppo di progetti dimostrativi finalizzati alla sperimentazione integrata di sistemi di generazione di energia elettrica e termica. Considerate le difficoltà di copertura finanziaria, si dichiara disponibile a modificare il proprio emendamento a tale riguardo sulla base di eventuali suggerimenti del relatore e del Governo.

Massimo POLLEDRI (LNFP) ritiene che il relatore possa valutare la possibilità di inserire il contenuto dell'emendamento in esame all'interno di un proprio emendamento.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 1.2683.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Saglia 1.2683.

Gianfranco BLASI (FI) ritira il proprio emendamento 1.1101.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Scaltritti 1.1109.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Scaltritti 1.1109.

Giovanni RUSSO SPENA (RC), intervenendo sull'emendamento Provera 1.3412, evidenzia che ha la finalità d'incentivare la ricerca e la formazione nel distretto. Non presentando, ne raccomanda l'approvazione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Provera 1.3412.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando come esso ampli le agevolazioni fiscali per i distretti produttivi, recando così un onere non coperto. La Commissione respinge l'emendamento Provera 1.3412.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Alberto Giorgetti 1.1127.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Alberto Giorgetti 1.1127.

Gianfranco BLASI (FI), intervenendo sugli emendamenti identici Crosetto 1.1117 e Alberto Giorgetti 1.1131 si dichiara ad essi favorevole qualora vengano soppresse le parole: «e della trasformazione in banche di credito cooperativo».

Alberto GIORGETTI (AN) e Guido CROSETTO (FI) riformulano i propri emendamenti nel senso indicato dal deputato Blasi.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sugli emendamenti identici Crosetto 1.1117 e Alberto Giorgetti 1.1131, come riformulati.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli emendamenti identici Crosetto 1.1117 e Alberto Giorgetti 1.1131, come riformulati.

La Commissione respinge gli emendamenti Alberto Giorgetti 1.1128, Mazzocchi 1.1123, Vigni 1.4101 e Antonio Leone 1.1135.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Antonio Leone 1.1136.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Antonio Leone 1.1136; l'emendamento Blasi 1.2401 viene accantonato.

Gianfranco BLASI (FI) illustra il contenuto del proprio emendamento 1.2708 diretto ad accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso la riduzione dei costi d'insediamento delle imprese.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Blasi 1.2708, osserva che non ha senso collegare i distretti produttivi ai consorzi di sviluppo industriali.

Gianfranco BLASI (FI), rispondendo all'obiezione mossa dal deputato Mariotti, ritiene che non vi sia connessione tra le due figure essendo l'emendamento riferito ai soli consorzi industriali.

Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) ritiene che l'emendamento in esame prevede competenze che i consorzi di sviluppo industriali possono già esercitare e pertanto lo considera ridondante. Ritiene invece che sarebbe stato più opportuno prevedere forme d'incentivazione per lo sviluppo delle aree industriali.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che l'emendamento Blasi 1.2708 sia superfluo.

Gianfranco BLASI (FI) ritira il proprio emendamento 1.2708, preannunciando che ne trasfonderà il contenuto in un ordine del giorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Blasi 1.2757 è inammissibile.

Il viceministro Giuseppe VEGAS giudica interessante l'emendamento Alfano 1.2358, esprimendo al riguardo dubbi sulla relativa copertura e invitando così il presentatore al ritiro del suo emendamento.

Gioacchino ALFANO (FI) ritira il proprio emendamento 1.2358.

Gianfranco BLASI (FI) illustra il suo emendamento 1.2756, che consente di fatto agli sportelli unici di avvalersi anche delle strutture dei Consorzi di sviluppo industriale con effetti di razionalizzazione nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che quanto previsto dall'emendamento Blasi 1.2756 determinerebbe di fatto la creazione di ulteriori sportelli unici, che aggiungerebbe confusione alla situazione esistente con effetti negativi sulla competitività, atteso che tali organi sono già previsti dalla legislazione vigente.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatrice per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Blasi 1.2756.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Blasi 1.2756.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) illustra l'emendamento Gambini 1.2693, sottolineando che si prefigge di favorire lo sviluppo dei sistemi turistici locali. Rileva la necessità di concentrare l'attenzione sullo sviluppo del settore turistico, al fine di garantire la competitività del sistema- Paese in generale.

Michele VENTURA (DS-U) ricorda che, nel corso della discussione generale, ha segnalato la necessità di rilanciare il settore turistico a fronte di una riduzione consistente delle presenze in Italia rispetto a quanto accaduto in altri paesi europei. Sollecita, quindi, l'attenzione del relatore sull'emendamento Gambini 1.2693, considerato che lo stesso relatore si è personalmente impegnato a sostenere le misure in favore del settore turistico.

Luigi OLIVIERI (DS-U), intervenendo sull'emendamento Gambini 1.2693, reputa indispensabile intervenire sul settore turistico, che incide sul PIL italiano nella misura del 15 per cento. Al fine di evitare un ulteriore crollo delle presenze turistiche, è necessario adottare misure concrete ed adeguate in tale ambito, che diventerà in futuro sempre più importante.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatrice per il disegno di legge finanziaria*, nel ricordare l'importanza del settore turistico, che rappresenta una sfida decisiva per la competitività, avverte che sta approfondendo le relative questioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle considerazioni emerse, ritiene che l'emendamento Gambini 1.2693 debba essere momentaneamente accantonato; avverte, inoltre, che è accantonato anche l'emendamento Degennaro 1.2591.

Giovanni RUSSO SPENA (RC), nell'illustrare l'emendamento 1.2022, di cui è primo firmatario, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Russo Spena 1.2022, Galli 1.4284 e Gambini 1.676.

Valter ZANETTA (FI) illustra l'emendamento 1.2734, di cui è primo firmatario.

Gianpietro SCHERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Zanetta 1.2734, in qualità di cofirmatario ne raccomanda l'approvazione, in quanto è importante dare un segnale in tale materia. Su questa tematica richiama l'attenzione del Governo.

Sergio ROSSI (LNFP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zanetta 1.2734, che è simile all'emendamento Parolo 1.1610.

Alberto GIORGETTI (AN) esprime un orientamento contrario sull'emendamento Zanetta 1.2734 in quanto, pur comprendendo le finalità di tale emendamento, c'è il rischio che quanto ivi disposto abbia conseguenze negative sulle bollette elettriche, con effetti pesanti sugli utenti. Invita quindi i presentatori dell'emendamento Zanetta 1.2734 a riflettere su tale emendamento, ai fini di un'eventuale ripresentazione in Assemblea.

Gianfranco BLASI (FI) rileva l'opportunità di un chiarimento in ordine agli eventuali effetti derivanti dall'emendamento Zanetta 1.2734 sull'aumento delle tariffe.

Luigi OLIVIERI (DS-U), nel sottoscrivere l'emendamento Zanetta 1.2734, ricorda che con la legge n. 959 del 1953, istitutiva dei bacini imbriferi montani, si prevede una sorta di risarcimento per le comunità locali, in particolare dei «comuni rivieraschi», che hanno subito conseguenze pesanti dalla realizzazione di centrali per la produzione di energia idroelettrica. Con l'emendamento si intende di

fatto estendere tale forma di risarcimento a soggetti precedentemente esclusi, il che rappresenterebbe un tardivo riconoscimento di un contributo per il progresso socio-economico.

Eugenio RICCIO (AN), Marco STRADIOTTO (MARGH-U), Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Zanetta 1.2734.

Valter ZANETTA (FI) precisa che dall'emendamento 1.2734 deriverebbero effetti finanziari nell'ordine di circa 15 milioni di euro, che sarebbero di fatto suddivisi tra i consorzi, non gravando sui concessionari.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) segnala l'importanza di dare un messaggio culturale con l'approvazione dell'emendamento Zanetta 1.2734, sulla base del principio che «la gente è padrona a casa propria».

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatrice per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanetta 1.2734.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel ricordare che si rimette alla Commissione in ordine all'approvazione di eventuali emendamenti in materia di settore elettrico, rileva l'opportunità che l'emendamento Zanetta 1.2734 sia valutato più approfonditamente, atteso che da tale emendamento potrebbero derivare ulteriori costi. Dichiarò, inoltre, di non condividere quanto rilevato dal deputato Pagliarini, considerato che in questo caso si parla di servizi pubblici per l'intero territorio nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zanetta 1.2734; respinge quindi gli emendamenti Quartiani 1.6484 e 1.1695.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatrice per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Angelino Alfano 1.2752.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che l'emendamento Angelino Alfano 1.2752 debba essere valutato in maniera approfondita; ne chiede quindi l'accantonamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Angelino Alfano 1.2752 deve quindi ritenersi accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Gastaldi 1.2742.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatrice per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Saglia 1.2745.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano SAGLIA (AN) illustra il suo emendamento 1.2745, sottolineando che tale disposizione consente di migliorare il grado di concorrenzialità del settore elettrico, rappresentando nel contempo uno strumento di garanzia per calmierare le tariffe. Alla luce di tali finalità, ritiene erronea la posizione espressa dal relatore e dal Governo su tale emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, reputa necessaria una riflessione sull'emendamento Saglia 1.2745; avverte quindi che sarà accantonato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che l'emendamento Tab. 2.13 del Governo incrementa di 800 mila euro lo stanziamento relativo agli organi costituzionali coprendo sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. L'emendamento risulta inammissibile per compensazione inidonea, in quanto utilizza le risorse del Fondo spese obbligatorie per ridotare una unità previsionale di base che non rientra nell'elenco, allegato al disegno di legge di bilancio 2006-2008, di quelle per le quali è consentito l'utilizzo del suddetto Fondo.

Ettore PERETTI (UDC), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del Governo e sul sub emendamento 0.211 del Governo, sull'emendamento Tab. 1.1 della VI Commissione e sul suo emendamento Tab. 2.18.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.1 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.211 del Governo, respinge gli emendamenti Antonio Pepe 6.1, Giudice 18.1, 18.2 e 18.3, Ramponi 18.4, approva l'emendamento Tab. 1.1 della VI Commissione, respinge gli emendamenti Calzolaio Tab. 2.1, Tab. 2.2, Finocchiaro Tab. 2.3, Tab. 2.4, Tab. 2.5, Tab. 2.6, Tab. 2.7, Tab. 2.8, Tab. 2.9, Tab. 2.11, Tab. 2.12, Villetti Tab. 2.14, Grignaffini Tab. 2.15, Tab. 2.16, Alberto Giorgetti Tab. 2.17, Finocchiaro Tab. 5.1, Tab. 5.2, Tab. 5.3, Cento Tab. 5.4, Calzolaio Tab. 6.2, Tab. 6.3, Tab. 6.4, Pisa Tab. 12.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà alle 19.15 con l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. A tale riguardo, data l'esiguità del tempo a disposizione per la conclusione dell'esame, invita i gruppi a segnalare un più ristretto numero di emendamenti che intendono porre in votazione.

La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 20.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il relatore ha testé presentato nuovi emendamenti (*vedi allegato 3*) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 21.10. Fa quindi presente che, presumibilmente, il relatore presenterà un ulteriore emendamento di carattere ordinamentale e che verrà conseguentemente fissato altro termine per la presentazione dei subemendamenti ad esso riferiti. Comunica quindi che, nell'ambito degli emendamenti precedentemente segnalati dai gruppi, i gruppi medesimi hanno proceduto alla selezione di alcuni di essi e che, pertanto, nel corso della seduta notturna di oggi si procederà esclusivamente alla loro votazione. Propone pertanto di sospendere la seduta sino alle ore 21.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che, ove la Commissione non fosse in grado di svolgere i propri lavori in modo adeguato nella serata odierna, la seduta potrebbe essere rinviata alla giornata di domani.

Benito PAOLONE (AN) ritiene che la Commissione debba poter disporre di tempi adeguati all'esame delle tematiche non ancora affrontate e di quelle precedentemente accantonate. Al riguardo, auspica che sia fatta quanto prima chiarezza su quale sarà l'organizzazione dei lavori della Commissione.

Alberto GIORGETTI (AN) esprime, a nome del suo gruppo, l'intenzione di proseguire nei lavori in modo adeguato all'importanza delle tematiche affrontate. In particolare, ritiene che la Commissione, facendo seguito alle responsabilità assunte anche in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi, debba concludere i propri lavori nella seduta odierna, affrontando tutte le questioni non ancora esaminate.

Guido CROSETTO (FI) ribadisce la necessità che siano chiarite quali saranno le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione. Auspica quindi che le proposte emendative segnalate dal suo gruppo possano essere sollecitamente esaminate nel corso della seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che compirà ogni sforzo per completare nel miglior modo possibile l'esame in Commissione dei documenti di bilancio. Sospende quindi la seduta, per consentire la predisposizione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore.

La seduta, sospesa alle 20.10, è ripresa alle 21.35.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala, con riferimento all'emendamento 1.4553, che devono considerarsi inammissibili i commi da 303-*bis* a 303-*quater*, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un Osservatorio sul monitoraggio dei finanziamenti alla ricerca agricola in quanto aventi carattere ordinamentale, e con riferimento alla novella all'articolo 58, comma 3-*bis* che autorizza il Ministero delle politiche agricole a partecipare alla ricapitalizzazione dell'Agenzia di Pollenzo SpA, segnala che questo riproduce il contenuto dell'emendamento 1.3256, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto avente carattere localistico, e i commi da 303-*bis* a 303-*quater* in quanto aventi carattere ordinamentale. Con riferimento all'emendamento 1.4554, segnala che devono considerarsi inammissibili il comma 63-*bis*, che conferisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del Corpo forestale dello Stato, posto che riproduce il contenuto dell'emendamento 1.2964 dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al comma 168, che riproduce il contenuto dell'emendamento 1.2964 già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, al comma 302-*bis* che riproduce il contenuto dell'emendamento 1.4491 dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto di carattere localistico, e ai commi da 319- *bis* a 319-*sexies*, che riproducono il contenuto dell'emendamento 1.2682 già dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto di carattere ordinamentale.

Chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sui nuovi emendamenti presentati dal relatore. Fa presente, infine, che sulla base delle indicazioni dei gruppi è stato predisposto un nuovo fascicolo, che contiene gli emendamenti che verranno posti in votazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva, in primo luogo, che l'emendamento 1.4551 del relatore non ha problemi di copertura, anche se i commi 316 e 317 necessitano probabilmente di una correzione, perché sembrerebbero identici. Riguardo all'emendamento 1.4552, in base alle valutazioni degli uffici del Ministero, da tale emendamento derivano oneri eccessivamente elevati non solo nel triennio 2006, 2007 e 2008, ma anche a regime. Ciò vale, in particolare, per le misure concernenti le *baby sitter* e gli asili nido. Ritiene, inoltre, che le disposizioni riguardanti le attività socialmente utili (ASU) andrebbero più opportunamente affrontate in occasione dell'esame degli emendamenti riguardanti i lavoratori socialmente utili. Rileva, peraltro, che la clausola di copertura finanziaria, consistente nella cosiddetta *porno-tax* non è condivisibile, atteso che potrebbe sovrapporsi con l'IVA determinando problemi di compatibilità comunitaria e che non è altresì chiaro l'ambito di applicazione del tributo né le modalità di pagamento. Ne deriva un problema di copertura finanziaria delle misure recate dall'emendamento 1.452. Con riferimento all'emendamento 1.4553, rappresenta l'esigenza di riformulare il comma 302-*bis*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4554, fa presente che i commi 80-*bis* e 175-*bis* presentano profili di onerosità. Rileva, inoltre, che il comma 237 introdurrebbe agevolazioni fiscali a favore della società Poste italiane SpA non condivisibili. Fa presente infine l'esigenza di svolgere opportune verifiche in ordine al comma 399-*bis* e al definanziamento della tabella E, al fine di verificare se vengano ridotte spese di funzionamento, che non dovrebbero essere comprimibili.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ricorda preliminarmente che, nella seduta di ieri, è stato approvato l'emendamento 1.4548 volto ad introdurre alcune modifiche al trattamento giuridico ed economico dei medici specializzandi. A tale fine, l'emendamento prevede l'incremento, nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990, e dall'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2001, destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti. In seguito ad alcune verifiche effettuate con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa e alla luce del contenuto dell'Atto Camera n. 3687, all'esame della Commissione Affari sociali, del quale la proposta emendativa riproduce sostanzialmente il contenuto, è emerso che l'emendamento comporta, nell'anno 2006, oneri inferiori a quelli quantificati dalla copertura finanziaria. Per questo motivo, ha ritenuto di dover utilizzare quota parte delle maggiori entrate per la copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2006, dalle altre proposte emendative presentate nell'odierna seduta.

Rileva che gli emendamenti presentati recano interventi di estrema rilevanza per il sostegno al reddito della famiglia e per lo sviluppo del Paese. L'emendamento 1.4552 riguarda interventi richiesti a gran voce nel campo del sociale, soprattutto da parte delle donne: si introducono misure di sostegno alla famiglia di natura strutturale, al fine di dare un aiuto effettivo e di carattere continuativo alle madri e ai padri. In particolare, sono state introdotte agevolazioni fiscali nel campo dei servizi sociali, prevedendo una deduzione per le spese per le *baby-sitter* legata al reddito. È stata poi aumentata e resa strutturale la detrazione per gli asili-nido. Rileva che anche l'assegno per i neonati costituisce un intervento di grande importanza anche se le limitate risorse non hanno consentito una misura permanente.

Fa presente che anche l'assicurazione per le casalinghe è stata rafforzata ed estesa portando finalmente a termine un intervento atteso troppo a lungo da questa categoria abituata ad avere molti oneri e pochi onori. Altre misure di sostegno riguardano la maternità delle atlete. In proposito, precisa che all'emendamento 1.4552, al comma 304-*bis* le parole: «anche in modo non esclusivo» sono sostituite dalle seguenti: «in modo esclusivo» e le parole da «a fronte di un compenso» fino a: «Federazioni sportive nazionali» sono soppresse. Fa presente che è stato infine implementato il Fondo nazionale per le comunità giovanili. Rileva, infine, che parte di questi interventi nel settore sociale trovano copertura con l'istituzione della tassa sulla pornografia, ispirata alla legislazione francese. In questo momento di difficile reperimento delle risorse ritiene corretto tassare consumi di carattere non indispensabile e che incredibilmente in taluni settori godono finanche di agevolazioni, al fine di destinare risorse a misure di sostegno per la famiglia.

Con riferimento all'emendamento 1.4551, rileva che si prevedono una serie di interventi di carattere fondamentale per l'ammodernamento del paese, privilegiando le infrastrutture inserite nel Programma di infrastrutture strategiche del Governo. Sono poi inserite misure per la ricostruzione di varie zone colpite da calamità naturali e anche nel campo della prevenzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che il rappresentante del Governo ha evidenziato problemi di copertura finanziaria dell'emendamento 1.4552 del relatore, sul quale è opportuno che il relatore individui le possibili correzioni, in accordo con il Governo, al fine di superare le perplessità evidenziate. Fa presente, inoltre, che risulterebbero dei *surplus* di risorse finanziarie, che potrebbero essere utilizzati al fine di risolvere i problemi di copertura. Nel ricordare che le risorse finanziarie derivanti dalla riforma del TFR sono destinate al miglioramento dei saldi, segnala l'impossibilità di porre in votazione l'emendamento 1.4552 fino a quando non verranno risolte le questioni poste dal Governo. Ritiene quindi che nel frattempo la Commissione possa esaminare gli emendamenti segnalati dai gruppi e gli altri emendamenti del relatore con i relativi subemendamenti.

Carla CASTELLANI (AN) ringrazia il relatore per l'introduzione di misure di rilevante importanza per la famiglia e soprattutto per le donne. Rileva l'opportunità di un chiarimento in ordine alle modalità con le quali sono stati quantificate le risorse che dovrebbero essere dirottate dalla riforma

del trattamento giuridico ed economico degli specializzandi, in modo da capire se sia compromessa l'approvazione del provvedimento.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, precisa che la quantificazione del provvedimento era errata.

Grazia LABATE (DS-U) sottolinea che il provvedimento, riguardante i medici specializzandi, recava una quantificazione in difetto, anziché in eccesso rispetto alle reali esigenze come invece erroneamente osservato dal relatore. Tale assunto si basa sull'approfondito esame, che ha svolto la Commissione affari sociali nel corso dell'*iter* del provvedimento. Ritiene quindi che riducendo le risorse destinate a quel provvedimento si mette in dubbio la doverosa risposta alla categoria dei medici specializzandi.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che le considerazioni del rappresentante del Governo abbiano evidenziato profili problematici in ordine agli emendamenti del relatore, che non possono essere ignorati. Si dichiara inoltre perplesso in ordine alle modalità con le quali la Commissione sta procedendo all'esame del disegno di legge finanziaria; ciò vale per la segnalazione degli emendamenti da porre in votazione, che si traduce in un esercizio accademico fine a se stesso. Fa presente che generalmente gli emendamenti presentati dal relatore alla fine dell'esame del disegno di legge finanziaria racchiudono una sintesi delle questioni di fondo emerse nel corso del dibattito. Tale considerazione non vale per quanto sta accadendo. In tali condizioni è difficile proseguire un esame ordinato ed è inevitabile mostrare segni di insofferenza, considerato che a due ore dalla fine programmata dei lavori la Commissione si trova in una condizione di oggettiva difficoltà. È evidente che finché il Governo non avrà sciolto il nodo della copertura finanziaria dell'emendamento 1.4552 non sarà possibile porre in votazione l'emendamento medesimo e i relativi subemendamenti. Per tale ragione è necessario che il Governo chiarisca al più presto la soluzione alle perplessità e ai problemi evidenziati.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) rileva la necessità di sapere se il prosieguo dell'esame si concentrerà solo sull'esame degli emendamenti del relatore ovvero se sarà possibile ritornare su questioni la cui importanza è stata evidenziata nel corso del dibattito e condivisa.

Guido CROSETTO (FI) rileva opportunità che si proceda dapprima all'esame degli emendamenti segnalati dai gruppi e successivamente a quello degli emendamenti del relatore e dei subemendamenti ad essi presentati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che si procederà immediatamente all'esame degli emendamenti segnalati dai gruppi.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) ritiene pregiudiziale ad una corretta prosecuzione dei lavori della Commissione che il relatore e il rappresentante del Governo indichino previamente le materie sulle quali intendono avviare un dibattito che sia realmente costruttivo, consentendo di addivenire ad una migliore formulazione del disegno di legge finanziaria. Si dichiara convinto che, ove non si proceda in tale direzione, il prosieguo della discussione in Commissione rappresenterebbe un puro passaggio rituale privo di reale valenza sostanziale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che vi è il chiaro intendimento dei rappresentanti del gruppo di Forza Italia di far confluire i contenuti del disegno di legge sulla competitività - il cui esame risulta fermo al Senato - nella manovra di finanza pubblica in esame. Risulta parimente evidente che non vi è l'intenzione del Governo di affrontare nella presente fase le complesse e delicate questioni attinenti all'utilizzo delle risorse del TFR.

Intende altresì rimarcare che nelle proposte emendative presentate dal relatore risultano essere state recepite alcune fondamentali istanze emerse nel corso dell'articolato dibattito in Commissione, a testimonianza della disponibilità della maggioranza al dialogo con l'opposizione.

Gianfranco BLASI (FI) riformula il suo emendamento 1.204 nel senso di sopprimere l'ultimo periodo del comma 12-*bis*. Raccomanda l'approvazione di tale proposta emendativa, che intende garantire il sostegno del comparto della radiodiffusione televisiva locale, costituente una preziosa espressione del panorama informativo nazionale.

Marino ZORZATO (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.2404 (*nuova formulazione*), rimarcando la pregnanza delle previsioni nel medesimo contemplate.

Antonio LEONE (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.2404 (*nuova formulazione*), raccomandandone l'approvazione. Reputa fondamentale che si intervenga a favore del comparto della radiodiffusione televisiva locale, al fine di assicurare un reale rafforzamento del pluralismo informativo nazionale. Pur rilevando l'opportunità che si realizzi una implementazione delle risorse destinate al settore, riconosce l'impossibilità di agire in tal senso nell'attuale difficile fase congiunturale del Paese.

Giovanni MARRAS (FI) e Giuseppe TARANTINO (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Blasi 1.2404 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Blasi 1.2404 (*nuova formulazione*) e respinge gli emendamenti Liotta 1.4311 e Polledri 1.2226.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.223, di cui è primo firmatario. Invita il relatore e il rappresentante del Governo a chiarire i loro orientamenti in merito alla delicata e rilevante tematica esaminata in tale proposta emendativa.

Guido CROSETTO (FI) reputa auspicabile che il Governo affronti il complesso della materia in Assemblea, rappresentando altresì il convincimento che occorra assicurare il debito coinvolgimento delle realtà locali coinvolte e sulle quali è destinata ad avere i suoi impatti la realizzazione del progetto di alta capacità ferroviaria Torino-Lione.

Ettore PERETTI (UDC), espressa condivisione in ordine ai rilievi testé formulati dal deputato Crosetto, rileva la necessità che si diano tempestive e serie risposte alla complessa questione attinente alla realizzazione della TAV nella Valle di Susa. Rappresenta al riguardo il convincimento che occorra garantire un saggio ed equilibrato contemperamento tra l'esigenza di assicurare lo sviluppo del sistema delle infrastrutture nazionali e quella parimenti ineludibile di assicurare il rispetto della qualità della vita delle persone che vivono nelle zone in cui si intende procedere alla realizzazione di tali piani strategici.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fornisce assicurazioni circa l'impegno del Governo ad affrontare la materia nel prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria in Assemblea. Sottolinea l'esigenza di individuare procedure volte al coinvolgimento delle realtà locali interessate, sulle quali la realizzazione della TAV è destinata ad avere ricadute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morgando 1.223 e Agostini 1.363.

Michele VENTURA (DS-U), intervenendo in ordine all'emendamento Agostini 1.361, coglie l'occasione per far presente che il suo gruppo ha presentato un subemendamento all'emendamento 1.4551 del relatore volto a favorire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione anche nel Molise.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che la questione attinente alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone colpite da eventi sismici è di notevole serietà e, come tale, richiede tempestive e congrue soluzioni. Invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sul punto.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la confusa organizzazione dell'attività della Commissione, rappresentando la convinzione che si stia consumando un rituale privo di conseguenze sostanziali. Osserva infatti come non sia stata individuata alcuna seria risposta ai problemi più urgenti del Paese. Ritiene altresì che non si debba rinviare alla fase dell'esame in Assemblea la discussione dei punti nodali della manovra di finanza pubblica in esame. Giudica inoltre scorretto che si conferisca una sorta di delega in bianco al Governo, che si è impegnato ad intervenire - con la presentazione di apposita proposta emendativa in Assemblea - in riferimento alla tematica attinente alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone terremotate.

Soffermandosi poi sui contenuti dell'emendamento Agostini 1.361, osserva come esso si ponga nella condivisibile ottica di assicurare il prosieguo delle opere di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria e ne raccomanda l'approvazione.

Lello DI GIOIA (Misto-La Rosa nel Pugno), intervenendo in ordine all'emendamento Agostini 1.361, coglie l'occasione per esprimere il suo profondo sdegno per il fatto che l'emendamento 1.4551 del relatore non preveda alcun riferimento alla ricostruzione dei comuni della provincia di Foggia colpiti dall'evento sismico del 2002, analogamente alle zone del territorio del Molise. Si dichiara quindi profondamente amareggiato per la totale indifferenza manifestata dal Governo e dal relatore in merito alla delicata problematica attinente alla ricostruzione delle aree terremotate presenti nella provincia di Foggia. Ritene che sia doveroso, oltre che dal punto di vista politico, anche da quello morale, che il Governo intervenga in materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Agostini 1.361 si intende accantonato.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) ritira il suo emendamento 1.4087, salutandolo con favore il fatto che i suoi contenuti essenziali siano presenti nell'emendamento 1.4553 del relatore.

Luigi OLIVIERI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Morgando 1.1856, rimarcando il rilievo delle previsioni in esso contemplate. Reputa fondamentale che si assicuri l'incremento del fondo ordinario per le comunità montane, anche alla luce del fatto che esso non risulta implementato da due anni, con evidenti ripercussioni negative per l'efficiente operatività delle comunità montane. Raccomanda quindi l'approvazione di tale proposta emendativa, che risulta porsi nella condivisibile direzione di assicurare la funzionalità di tali importanti realtà territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Morgando 1.1856.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Zanetta 1.1985.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Valter ZANETTA (FI) insiste per la votazione del suo emendamento 1.1985.

La Commissione respinge l'emendamento Zanetta 1.1985.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) illustra il suo emendamento 1.2311, che riprende parte del testo legislativo elaborato dalla IX Commissione trasporti della Camera nell'ambito delle proposte di legge in materia di trasporto pubblico locale e attualmente all'esame dell'Assemblea, che tuttavia potrebbe non riuscire ad approvarlo entro la fine dell'anno, a causa dei molti concomitanti impegni. Ricorda che, in base alla normativa vigente, a partire dal 1° gennaio 2006 dovrà aver luogo la piena liberalizzazione del trasporto pubblico locale prevista dal decreto legislativo n. 422 del 1997; dovrà quindi cessare l'attuale regime e tutti i servizi pubblici dovranno essere affidati mediante gara. L'emendamento consente invece alle regioni, che in molti casi non sono pronte, di prorogare gli attuali affidamenti dei servizi, per quattro anni al massimo. L'emendamento tende altresì ad incentivare il processo di aggregazione societaria nel campo del trasporto pubblico locale in modo da far nascere imprese più grandi, più efficienti e di dimensioni paragonabili a quelle dei competitori europei.

Antonio LEONE (FI), nel segnalare il suo emendamento 1.1075, identico all'emendamento De Laurentiis 1.2311, auspica il parere favorevole del relatore e del Governo, sottolineando che si tratta di disciplina attentamente studiata dalla Commissione di merito ed in procinto di essere approvata dall'Assemblea.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, considerato che gli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio Leone 1.1075 recano un'ampia disciplina su una materia complessa e delicata, ritiene preferibile porre in votazione il solo emendamento Antonio Leone 1.1074, che si limita a prorogare al 31 dicembre 2006 il termine oltre il quale i servizi di trasporto pubblico locale dovranno essere affidati mediante gara pubblica.

Antonio LEONE (FI) chiede che gli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio

Leone 1.1075 e 1.1074 siano posti in votazione tutti e tre.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) chiede al Governo chiarimenti riguardo agli effetti che gli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio Leone 1.1075 e 1.1074 determinerebbero sui saldi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS chiede l'accantonamento degli emendamenti De Laurentiis 1.2311 e Antonio Leone 1.1075 e 1.1074 ai fini di una più attenta valutazione, da parte del Governo, delle conseguenze che la loro eventuale approvazione comporterebbe.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento De Laurentiis 1.2311 s'intende accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.

Ettore PERETTI (UDC) illustra l'emendamento Tucci 1.1902, raccomandandone l'approvazione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Tucci 1.1902.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nell'esprimere parere conforme a quello del relatore, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione si concentrasse sugli emendamenti di maggior rilievo, non essendo possibile, per ragioni di tempo, esaminarli tutti.

La Commissione respinge l'emendamento Tucci 1.1902.

Grazia LABATE (DS-U) illustra il suo emendamento 1.1743, che prevede la concessione di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva, in favore dei genitori di disabili gravissimi interessati contemporaneamente da almeno due deficit. Fa presente la drammatica situazione dei genitori con figli in tali condizioni, soprattutto quando entrambi lavorano. Considerata la difficile situazione delle finanze pubbliche, ha ritenuto di proporre in loro favore soltanto un beneficio modesto come quello anzidetto, ma ritiene che si tratterebbe di un segnale di grande attenzione. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al deputato Labate chiarimenti sul modo in cui è stata effettuata la quantificazione dell'onere dell'intervento, che condivide interamente nel merito.

Grazia LABATE (DS-U) risponde che la quantificazione è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dalle associazioni dei genitori di soggetti disabili gravissimi e sottolinea che il beneficio verrebbe comunque concesso solo su domanda degli aventi diritto.

Lino DUILIO (MARGH-U) sottoscrive l'emendamento Labate 1.1743. Nel ricordare che il viceministro Vegas, intervenendo sugli emendamenti relativi all'istituzione di un fondo per la non autosufficienza, ha espresso parere contrario per ragioni di carattere finanziario, dichiarando tuttavia di condividere i principi etico-politici che ispiravano quegli emendamenti, si aspetta che lo stesso viceministro esprima ora parere favorevole sull'emendamento in esame, che affronta questioni analoghe, ma con un onere modesto e già quantificato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadito di condividere pienamente le finalità dell'emendamento Labate 1.1743, rileva che lo stesso presenta una compensazione inadeguata, non essendo più disponibili risorse in Tabella A. Aggiunge che la quantificazione degli oneri deve in ogni caso essere attentamente verificata, anche ricordando che l'emendamento istituirebbe un diritto soggettivo, con tutto ciò che ne consegue. Si impegna, pertanto, a verificare la possibilità di una copertura adeguata.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprimendo la sua personale mortificazione per il fatto che non è possibile indicare immediatamente una copertura adeguata, assicura anche il proprio impegno di relatore affinché l'emendamento, reperita idonea copertura, sia approvato ed entri nella legge finanziaria.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, premesso che l'importanza degli aiuti alle famiglie è fuori discussione, rileva che il problema è rappresentato dal fatto che l'impatto del beneficio previsto dall'emendamento Labate 1.1743 deve essere calcolato attentamente, anche attraverso la necessaria proiezione decennale. Nell'assicurare l'impegno del Governo ad effettuare le necessarie verifiche, propone l'accantonamento dell'emendamento per il tempo strettamente necessario.

Gianfranco BLASI (FI) chiede al Governo ed al relatore di adoperarsi fino in fondo per la copertura dell'emendamento Labate 1.1743.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), preso atto del consenso unanime rispetto all'emendamento Labate 1.1743, rileva che il Governo ha a disposizione circa una settimana per effettuare la valutazione degli oneri prima della votazione finale del disegno di legge finanziaria in Assemblea.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che, là dove i genitori lavorano entrambi, i disabili gravissimi sono probabilmente assistiti in apposite strutture di ricovero pubbliche.

Grazia LABATE (DS-U) fa presente che molte famiglie con disabili gravissimi abitano in zone in cui non esistono strutture residenziali per questo tipo di *handicap*, per cui devono prendere ferie per poter assistere i figli.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC), premesso di condividere l'emendamento Labate 1.1743, segnala di aver presentato a sua volta un emendamento - peraltro dichiarato inammissibile - volto a risolvere un problema analogo, vale a dire quello delle coppie nelle quali uno dei due componenti non è autosufficiente e l'altro non può assisterlo perché lavora. Il problema che il suo emendamento tendeva a superare è rappresentato dal fatto che in base alla normativa vigente il coniuge non ha diritto al permesso di lavoro.

Ettore PERETTI (UDC) chiede se anche il problema segnalato dal deputato Labate non possa essere risolto mediante la concessione di permessi di lavoro ai genitori dei disabili gravissimi, anziché attraverso il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.

La Commissione respinge l'emendamento Labate 1.1743.

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Banti 1.3472, fa presente che la proposta riguarda al massimo 100 persone in tutta Italia.

La Commissione respinge gli emendamenti Banti 1.3472 e Detomas 1.765.

Massimo POLLEDRI (LNFP) chiede che, in luogo del suo emendamento 1.4464, sia posto in votazione il suo emendamento 1.1614.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, risponde che l'emendamento Poliedri 1.1614 sarà posto in votazione quando sarà il momento, secondo l'ordine di votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Polledri 1.4464.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), illustra il suo emendamento 1.2492, che riformula.

Giampietro SCHERINI sottoscrive l'emendamento Marinello 1.2492 come riformulato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marinello 1.2492.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Marinello 1.2492 (*nuova formulazione*).

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Bindi 1.1167, ne raccomanda l'approvazione osservando che non comporta costi eccessivi e che è finalizzato a migliorare il funzionamento dei consultori familiari, strutture sulle quali si incentrano oggi attenzioni diffuse.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, pur condividendo il contenuto dell'emendamento in esame, esprime parere contrario per carenza di copertura.

La Commissione respinge l'emendamento Bindi 1.1167.

Grazia LABATE (DS-U) illustra il proprio emendamento 1.3620, diretto ad incrementare la dotazione del fondo per i consultori familiari, previsto dall'articolo 5 della legge n. 405 del 1975.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Labate 1.3620.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Labate 1.3620.

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento 1.1194, sottolinea come sia diretto ad assicurare adeguate forme di tutela alla maternità ed alla natalità mediante l'adozione di misure qualificate e qualificanti e non già indifferenziate. Osserva che si tratta di una tutela accordata solo a soggetti che si trovano in particolari condizioni di difficoltà sociale. Chiede al relatore se intenda recepirne il contenuto in un suo emendamento.

Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) ricorda che nell'emendamento già presentato dal relatore nel corso della seduta odierna si estende la tutela della maternità alla categoria delle atlete, dimenticando le donne che si trovano in condizioni di disagio sociale. Osserva che l'emendamento in esame prevede la corresponsione di un assegno mensile già a decorrere dal sesto mese di gravidanza, venendo così a prevedere una forma di tutela stabile a vantaggio esclusivamente di una individuata categoria di soggetti.

Michele VENTURA (DS-U) sottolinea che l'emendamento in esame è diretto a tutelare la maternità in modo stabile, distinguendosi così da forme assistenziali *una tantum* che difficilmente raggiungono lo scopo. Ricorda che l'emendamento in esame è diretto ad assicurare tutela solo a soggetti che percepiscono redditi entro limiti predefiniti.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, dichiara di condividere il contenuto di questo emendamento come di tutti gli altri vertenti sulla medesima materia, osservando tuttavia come sussistano problemi di copertura che la inducono ad esprimere un parere contrario.

Sergio Antonio D'ANTONI (MARGH-U) ricorda che l'assegno attribuito per le nuove natalità è stato riconosciuto indistintamente a prescindere dai redditi percepiti. Ritiene che un costruttivo confronto tra le proposte della maggioranza e le istanze della opposizione potrebbe portare alla maturazione di soluzioni compromissorie che consentirebbero il raggiungimento di maggiori obiettivi. In questo senso le forme di incentivazione alla maternità dovrebbero essere riconosciute soltanto ai soggetti che versano in condizioni economiche difficili, prestandosi altrimenti a strumentalizzazioni propagandistiche.

La Commissione respinge l'emendamento Bindi 1.1194.

Lino DUILIO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Pappaterra 1.2760, ricorda che nel corso della seduta di ieri si era deciso di accantonarlo al fine di trovare adeguate forme di copertura che ne garantissero l'approvazione anche, eventualmente, rivedendone l'entità di spesa.

Michele VENTURA (DS-U) condivide le osservazioni svolte dal deputato Duilio ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo a fornire la risposta annunciata nel corso della seduta di ieri.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, rileva che nell'emendamento 1.4552 da lei presentato nel corso della seduta odierna si è provveduto ad aumentare lo stanziamento per la legge n. 147 del 1992 sul diritto allo studio. Invita pertanto il presentatore dell'emendamento 1.2760 a ritirarlo per presentare un ordine del giorno in Assemblea dal contenuto analogo.

Ettore PERETTI (UDC), intervenendo sull'emendamento Pappaterra 1.2760, invita ad una riflessione per comprendere se, nell'ambito dei generali problemi che investono la Calabria, quello dell'efficienza e della costituzione delle biblioteche informatizzate per le scuole della Locride rappresenti una reale priorità.

Michele VENTURA (DS-U) ritiene che questo sia un problema molto significativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, condivide l'invito rivolto dal relatore al presentatore dell'emendamento 1.2760 finalizzato alla trasformazione dello stesso in un ordine del giorno.

Lino DUILIO (MARGH-U) osserva preliminarmente che lo strumento dell'ordine del giorno di indirizzo abbia subito una sensibile perdita di importanza. Ribadisce la necessità che lo Stato dia un segnale anche simbolico della propria presenza in quella regione, dichiarandosi favorevole anche a rivedere l'entità del finanziamento.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) critica il comportamento tenuto dal relatore, che nel corso della seduta di ieri, dopo aver riconosciuto l'importanza del tema trattato nell'emendamento in esame, ne aveva proposto l'accantonamento al fine di individuare una soluzione che ne garantisse l'approvazione. Ritiene che l'atteggiamento tenuto dal relatore non sia rispettoso nei confronti dei presentatori dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Pappaterra 1.2760.

Lino DUILIO (MARGH-U) intervenendo sull'emendamento Bindi 1.1175 e richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri, precisa di averlo riformulato quale comma aggiuntivo piuttosto che sostitutivo.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Bindi 1.1175.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bindi 1.1175.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Liotta 1.1521 s'intende accantonato.

Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'emendamento Paolone 1.2987, esprime la propria disponibilità a riformularlo, eliminando la copertura finanziaria da esso recata.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, alla luce della proposta di riformulazione dell'emendamento Paolone 1.2987, esprime parere favorevole, atteso che lo stesso, prevedendo una proroga trimestrale per la corresponsione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non comporta oneri per lo Stato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere conforme a quello del rappresentate del Governo.

Lino DUILIO (MARGH-U) invita il rappresentate del Governo a chiarire per quali ragioni l'emendamento Paolone 1.2987 debba considerarsi non oneroso, atteso che esso comporta una spesa pari ai maggiori interessi che dovrebbero essere corrisposti.

Il viceministro Giuseppe VEGAS chiarisce che la contabilizzazione degli interessi si svolge su base annuale e che, pertanto, proroghe di carattere trimestrale non impattano sul loro importo.

Sergio ROSSI (LNFP) precisa che l'emendamento Paolone 1.2987 non si limita a prevedere una proroga del termine per la corresponsione di contributi e premi, ma determina altresì uno sconto pari al 90 per cento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Appare pertanto necessaria l'apposizione di una copertura finanziaria.

Giuseppe MARINELLO (FI) aggiunge la propria firma all'emendamento Paolone 1.2987, osservando come la sua approvazione possa agevolare numerose imprese che versano da anni in una situazione difficile.

La Commissione approva l'emendamento Paolone 1.2987 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'emendamento Angelino Alfano 1.2611 nonché l'emendamento Anna Maria Leone 1.1591.

Stefano SAGLIA (AN), intervenendo sull'emendamento Sergio Rossi 1.1611, propone di riformularlo nel senso di limitare la durata della proroga delle concessioni di gas naturale al 2010 piuttosto che al 2012.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene non condivisibile prorogare ulteriormente la durata delle concessioni per la distribuzione del gas naturale, atteso che nei confronti del nostro paese è già pendente una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea a causa della mancata liberalizzazione del settore.

Massimo POLLEDRI (LNFP), nel ritenere condivisibile la preoccupazione in ordine alla valutazione negativa che la proroga delle concessioni potrebbe ricevere in sede europea, precisa tuttavia come l'emendamento in titolo possa influire sui contenuti dell'accordo di programma tra l'ENI e lo Stato italiano. Pur esprimendo la propria preferenza per l'originaria formulazione dell'emendamento Sergio Rossi 1.1611, ritiene tuttavia che la riformulazione proposta possa essere accettata.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Sergio Rossi 1.1611 ove riformulato nel senso di limitare la proroga al 31 dicembre 2010.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere conforme a quello del rappresentate del Governo.

Luigi OLIVIERI (DS-U) invita il rappresentante del Governo a chiarire quali siano le ragioni per le quali la proroga del termine delle concessioni al 2010 dovrebbe considerarsi conforme alla normativa comunitaria, anche tenuto conto del fatto che è attualmente in corso una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese.

Stefano SAGLIA (AN) precisa come non sia pendente nei confronti del nostro paese alcuna procedura d'infrazione con riguardo alla durata delle concessioni di gas naturale. Al riguardo, fa presente come in Italia sia stato avviato da anni un processo di liberalizzazione del mercato maggiore rispetto a quello riscontrabile in altri paesi. Precisa quindi come l'emendamento in oggetto possa sollecitare un incremento degli investimenti dell'ENI su rete nonché lo sbottigliamento dei gasdotti.

La Commissione approva l'emendamento Sergio Rossi 1.1611 (*nuova formulazione*).

Stefano SAGLIA (AN), intervenendo sul suo emendamento 1.2746, esprime la propria disponibilità ad eventuali riformulazioni.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Saglia 1.2746 ove riformulato nel senso di espungere all'ultimo periodo le parole da «in misura non inferiore al 15 per cento» sino alla fine del comma.

Stefano SAGLIA (AN) ritiene che la proposta di riformulazione del suo emendamento possa essere senz'altro accolta.

La Commissione approva l'emendamento Saglia 1.2746 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Saglia 1.2744 e 1.2745.

Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sull'emendamento Gastaldi 1.2742, sul quale aveva già avuto modo di intervenire nella seduta di ieri, fa presente come lo stesso presenti contenuto analogo a quello recato dalla seconda parte dell'emendamento Crosetto 1.4429 e ritiene pertanto che le questioni poste possano essere affrontate contestualmente.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Angelino Alfano 1.2752.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Angelino Alfano 1.2752.

La Commissione respinge l'emendamento Angelino Alfano 1.2613.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'emendamento Degennaro 1.2591, fa presente come la materia da esso trattata sia oggetto di un provvedimento *ad hoc* in corso di definizione da parte del Governo. Invita quindi il suo presentatore a ritirarlo.

Ettore PERETTI (UDC), esprime la propria disponibilità a ritirare l'emendamento Degennaro 1.2591, che sottoscrive, purché il Governo fornisca una seria assicurazione in ordine alla sua intenzione di intervenire sul punto.

Giuseppe MARINELLO (FI) sottoscrive l'emendamento Degennaro 1.2591.

Ettore PERETTI (UDC) ritira l'emendamento Degennaro 1.2591 di cui è firmatario.

Massimo POLLEDRI (LNFP), intervenendo sul suo emendamento 1.1614, fa presente come esso, concernente il tema dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, è volto ad incentivarne l'utilizzazione, mediante l'istituzione di un soggetto coordinatore di progetti pilota, individuato nel gestore della rete nazionale.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Polledri 1.1614.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNFP) ribadisce la rilevanza dell'emendamento che non comporta né oneri a carico del bilancio statale né aggravii dei costi delle utenze.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento Polledri 1.1614, ritenendo che lo stesso possa invece incrementare gli oneri a carico degli utenti.

La Commissione respinge l'emendamento Polledri 1.1614.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Blasi 1.1144.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Blasi 1.1144.

Guido CROSETTO (FI) fa presente che è pervenuta la richiesta di votare il suo emendamento 1.4429 per parti separate e che la prima parte attiene alla materia del *poison pill*, laddove la seconda parte attiene, tra l'altro, alla definizione del regime previsto per l'espletamento delle gare per la concessione dei servizi da parte degli enti locali.

Massimo POLLEDRI (LNFP) fa presente come la disposizione recata dal comma 272-*decies* dell'emendamento Crosetto 1.4429 sia suscettibile di provocare gravi danni agli enti locali che, per effetto di essa, incontrerebbero notevoli difficoltà nell'indizione delle gare. In proposito, dà conto analiticamente di un cospicuo numero di proteste che ha ricevuto dagli enti locali che risulterebbero pregiudicati.

Marino ZORZATO (FI) ritira la propria firma dall'emendamento Crosetto 1.4429, facendo presente come la disposizione recata dal comma 272-*decies* potrebbe provocare effetti devastanti sui bilanci degli enti locali.

Stefano SAGLIA (AN) ritiene opportuno precisare come la materia delle concessioni dei servizi pubblici locali e del gas naturale fosse disciplinata dal decreto legislativo n. 164 del 2000, che ha avviato la liberalizzazione del settore anche mediante la previsione di meccanismi premiali che consentivano, a determinate condizioni, la possibilità di incrementare la durata delle concessioni medesime. La materia è stata investita dalla legge Marzano che ha ridotto il termine di durata massima delle concessioni, recando un notevole danno alle imprese interessate, che avevano già corrisposto un canone per un periodo superiore. Essendosi creata una situazione di incertezza, la materia è stata oggetto di numerose circolari interpretative del ministero delle attività produttive.

L'emendamento Crosetto 1.4429, consente invece di restituire maggiore certezza alla disciplina del settore, la cui incertezza ha provocato gravi danni ai comuni ed alle aziende municipalizzate interessate.

Luigi OLIVIERI (DS-U) sottolinea la contraddittorietà di quanto sta accadendo. Il deputato Polledri, infatti, ha prospettato la necessità di un ritiro dell'emendamento Crosetto 1.4429, mentre precedentemente ha sostenuto l'approvazione dell'emendamento 1.1611, che proroga le concessioni di distribuzione di gas naturale, un emendamento che di fatto nega alle società municipalizzate la possibilità di stare sul mercato. A suo avviso, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1611 è opportuno approvare anche l'emendamento Crosetto 1.4429, al fine di evitare distorsioni del mercato.

Carla CASTELLANI (AN) chiede al presidente un chiarimento in ordine ai tempi entro i quali la Commissione prevede di concludere l'esame del disegno di legge finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la Commissione debba proseguire l'esame del limitato numero di emendamenti segnalati dai gruppi.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) ritiene che il relatore ed il Governo debbano preliminarmente indicare gli emendamenti sui quali sarà espresso un parere favorevole. In tal modo, sarà forse possibile concludere l'esame in tempi rapidi. Lamenta, infatti, il fatto che la conclusione dei lavori, inizialmente fissata alle ore 20 della giornata odierna, successivamente è stata spostata alle 24 senza alcuna intesa con i gruppi. Ciononostante, la Commissione alle ore 24 si trova ad esaminare un fascicolo di emendamenti segnalati e deve ancora affrontare l'esame dei nuovi emendamenti del relatore e dei relativi numerosi subemendamenti.

Antonio LEONE (FI), considerato che la Commissione sta svolgendo una proficua discussione su un ristretto numero di proposte emendative, segnala l'opportunità di proseguire ad oltranza nell'esame di tali emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la Commissione non può esimersi dal trattare questioni emerse nell'ambito delle Commissioni di merito e condivise anche dai gruppi di opposizione, come ad esempio il trasporto pubblico locale. Ritiene che la Commissione possa rapidamente concludere la trattazione delle predette questioni con la collaborazione di tutti. Alla luce della richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento Crosetto 1.4429 avanzata dal deputato Polledri, propone che tale emendamento, con il parere favorevole del relatore e del Governo possa essere votato per parti separate sopprimendo al comma 272 *decies* le parole da «fatti salvi gli incrementi del periodo transitorio» fino a «in vigore della presente legge».

Massimo POLLEDRI (LNFP) rileva l'opportunità che venga votato dapprima l'emendamento Crosetto 1.4429 senza il comma 272-*decies* e successivamente tale comma.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dal deputato Polledri.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel reputare estremamente complessa la materia di cui si discute, considerati gli effetti negativi che potrebbero derivare per la regolamentazione del mercato, si dichiara favorevole ad un accantonamento dell'emendamento Crosetto 1.4429, ai fini di una eventuale ripresentazione in Assemblea ovvero di una trattazione in un altro provvedimento.

Stefano SAGLIA (AN) ricorda che si tratta di una questione condivisa dalla maggior parte dei gruppi in sede di commissione di merito.

Gianfranco BLASI (FI) propone di riconsiderare l'emendamento Crosetto 1.4429 successivamente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'avvertire che l'emendamento Crosetto 1.4429 sarà posto in votazione nel prosieguo dell'esame, invita il presentatore a individuare una soluzione, che possa essere condivisa.

Antonio LEONE (FI) illustra gli emendamenti 1.1074 e 1.1075, di cui è primo firmatario, vertenti in materia di trasporto pubblico locale.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Leone 1.1074 e 1.1075.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Leone 1.1074, respinge l'emendamento Di Gioia 1.2362, approva l'emendamento Leone 1.1075.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Leone 1.2671.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Leone 1.2671, respinge gli emendamenti Liotta 1.3069 e Sedioli 1.694.

Sergio ROSSI (LNFP) illustra l'emendamento Stucchi 1.2714, che destina le risorse finanziarie inutilizzate del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di disoccupazione speciale ovvero ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle crisi industriali.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Stucchi 1.2714.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Stucchi 1.2714, respinge gli emendamenti Volonté 1.3585, Guerzoni 1.692 e Roberto Barbieri 1.4436.

Marino ZORZATO (FI), intervenendo sull'emendamento Blasi 1.1032, dichiara di condividere la soppressione del comma 312 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che incrementa in maniera ingiustificata le sanzioni economiche per danno ambientale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Blasi 1.1032 e Saglia 1.1044.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente la necessità di accantonare l'emendamento Crosetto 1.2317.

La Commissione respinge l'emendamento Morgando 1.1887.

Francesco Paolo LUCCHESI (UDC) illustra l'emendamento 1.2306, di cui è primo firmatario, che interviene sul decreto-legge n. 203 del 2005, in materia di riorganizzazione strutturale dell'ANAS.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva l'inopportunità di intervenire su questa tematica, al fine di non alterare gli effetti sull'indebitamento della pubblica amministrazione. Non condivide, inoltre, le modifiche introdotte da tale emendamento per affrontare tale rilevante questione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lucchese 1.2306 si intende accantonato.

La Commissione respinge gli emendamenti Lucchese 1.2309, Mereu 1.4314 e De Laurentiis 1.2104.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2101, di cui è primo firmatario, rilevando che esso ha una valenza interpretativa. Specifica infatti che si intende chiarire che nel novero delle fattispecie di cui all'articolo 32, comma 25, seconda parte, della legge n. 236 del 2003 rientrano anche le opere aventi carattere di pubblica utilità o che assolvono a finalità di natura prevalentemente pubblica.

Il viceministro VEGAS esprime parere contrario in ordine all'emendamento De Laurentiis 1.2101, atteso che esso verte sulla materia del condono edilizio, estendendone l'ambito oggettivo di applicazione.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) obietta al viceministro come la finalità perseguita dall'emendamento 1.2101, di cui è primo firmatario, sia unicamente quella di chiarire le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della legge n. 236 del 2003, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo in ordine alla sua portata applicativa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ribadisce la propria contrarietà in ordine all'emendamento De Laurentiis 1.2101, dichiarando di dissentire da ogni tentativo di razionalizzazione della fattispecie del condono edilizio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento De Laurentiis 1.2101 si intende accantonato.

Lino DUILIO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.2662, di cui è primo firmatario. Nello specificare che l'emendamento è volto a garantire l'avvio del fondo di solidarietà a favore delle vittime di fallimenti immobiliari, rimarca l'importanza delle finalità che il medesimo si propone di realizzare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Duilio 1.2662, Alfano 1.2668.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mereu 1.808 risulta privo di adeguata copertura finanziaria a seguito delle proposte emendative approvate dalla Commissione.

La commissione respinge gli emendamenti Giulietti 1.810 e Rosato 1.4007.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), nell'illustrare l'emendamento 1.838, di cui è primo firmatario, ne raccomanda l'approvazione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sull'emendamento Pagliarini 1.838.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pagliarini 1.838.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Verro 1.3157.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Verro 1.3157 e respinge l'emendamento Verro 1.3013.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Alfano 1.2908.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento Alfano 1.2908.

La Commissione approva l'emendamento Alfano 1.2908.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) invita la Commissione ad approvare l'emendamento Pinza 1.1259, evidenziando il notevole rilievo delle previsioni da esso recate. Considera fondamentale che si garantisca l'incremento degli stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, anche al fine di dar seguito a solenni impegni preannunciati sul punto in più occasioni dal Governo.

Lino DUILIO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pinza 1.1259, ritenendo che un incremento dei finanziamenti a favore dei paesi in via di sviluppo possa costituire un significativo segnale di sensibilità politica su una tematica di grande significato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pinza 1.1259 e Agostini 1.1263.

Michele VENTURA (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grignaffini 1.1258, di cui è cofirmatario. Rimarca l'importanza della questione affrontata nella proposta emendativa in esame, che si propone di garantire un incremento degli stanziamenti destinati al Fondo unico per lo spettacolo. Sottolinea come le progressive decurtazioni delle dotazioni di tale fondo nel corso della legislatura abbiano penalizzato fortemente il settore dello spettacolo, che occorre invece valorizzare, per effetto ad un ricorso ad una saggia politica di implementazione delle risorse finanziarie destinate a suo favore.

Il viceministro Giuseppe VEGAS pur dichiarando di condividere le finalità perseguite dall'emendamento Grignaffini 1.1258, sottolinea l'impossibilità di far luogo ad un incremento delle dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo, stante l'attuale complesso quadro economico-finanziario del Paese.

Michele VENTURA (DS-U) sottolinea come i tagli operati nel corso degli ultimi anni a danno del Fondo unico per lo spettacolo abbiano impedito la corretta funzionalità del settore, che rappresenta una componente fondamentale del Paese.

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che le risorse erogate al Fondo unico per lo spettacolo non possano considerarsi del tutto irrisorie, alla luce del difficile e sofferente momento economico vissuto dal Paese. Si dichiara altresì convinto che, al fine del rilancio del settore della cultura, debba anche procedersi ad un ripensamento radicale delle politiche distributive delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, stante la necessità di assicurare meccanismi volti a premiare le realtà culturali presenti nel territorio nazionale meritevoli di finanziamento.

Lino DUILIO (MARGH-U) rileva con profondo sconcerto come le questioni attinenti al rilancio del settore culturale nazionale non siano debitamente affrontate nel disegno di legge finanziaria in esame. Rappresenta il convincimento che ciò testimoni il disinteresse del Governo alla reale valorizzazione di tale preminente comparto, che meriterebbe la massima attenzione, costituendo una significativa espressione dell'identità del Paese. Considera quindi prioritaria l'esigenza di assicurare l'implementazione delle dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo, ritenendo che solo *ex post* possa procedersi ad una rivisitazione dei criteri che presiedono alla distribuzione delle medesime.

La Commissione respinge l'emendamento Grignaffini 1.1258.

Massimo CIALENTE (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Michele Ventura 1.1299, illustrandone i contenuti. Osserva in particolare che tale proposta emendativa si pone nella condivisibile ottica di assicurare il rilancio dei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni, che versano in uno stato di strisciante crisi. Rileva quindi che le imprese operanti in tali comparti necessitano di essere poste nelle condizioni di dar vita alla loro riconversione, che ne consenta la competitività nel mercato nazionale ed internazionale. Sono quindi introdotte disposizioni volte a rendere applicabili ai lavoratori di tali settori le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Michele Ventura 1.1299.

La Commissione respinge l'emendamento Michele Ventura 1.1299.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) sottoscrive l'emendamento Ventura 1.1299, che il suo gruppo ritiene importante.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ribadisce la gravità della situazione di crisi del settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni, particolarmente nella provincia dell'Aquila, e ricorda l'impegno profuso da più parti per trovare nuove prospettive di sviluppo imprenditoriale per tali comparti. Sottolinea che la situazione socio-economica della provincia è difficile e sta provocando tensioni. Ritiene pertanto che l'emendamento Ventura 1.1299 possa servire a lenire tali tensioni.

Carla CASTELLANI (AN), nell'associarsi agli interventi dei deputati Cialente e De Laurentiis, sottolinea che il settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni è stato in passato trainante per l'Abruzzo, ed in particolare per la provincia dell'Aquila, creando occupazione, ma che da alcuni anni è in declino. Ritiene che l'emendamento Ventura 1.1299, condiviso da parlamentari di maggioranza e di opposizione, potrebbe portare sollievo, seppure temporaneo, a tale settore. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento.

Il vicemistro Giuseppe VEGAS osserva che, nell'attuale formulazione, la platea dei lavoratori interessati dall'emendamento Ventura 1.1299 è definita in modo troppo generico. Premesso che il Governo potrebbe essere disponibile a prendere in considerazione una riformulazione meglio mirata e «plafonata» su un tetto più contenuto, chiarisce che sta lavorando con il relatore per verificare la

possibilità di addivenire ad una riformulazione accettabile per il Governo. Propone pertanto l'accantonamento dell'emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ventura 1.1299 s'intende accantonato per essere discusso nel prosieguo dell'esame.

La Commissione respinge gli emendamenti Guerzoni 1.3836 e Maninetti 1.2133.

Alberto GIORGETTI (AN) illustra l'emendamento Paolone 1.3284, di cui è cofirmatario, il quale si prefigge il doppio obiettivo di educare i giovani nelle scuole ad una alimentazione sana e di valorizzare i prodotti tipici nazionali. Aggiunge che il suo gruppo annette grande importanza all'emendamento ed è peraltro disponibile ad una riformulazione relativamente allo stanziamento.

Giuseppe MARINELLO sottoscrive l'emendamento Paolone 1.3284.

Lino DUILIO (MARGH-U) chiede se abbia fondamento scientifico l'affermazione secondo cui il consumo di succhi di arancia e di altra produzione ortofrutticole nazionali aiuti a combattere l'obesità.

Benito PAOLONE (AN), sottolinea che il suo emendamento 1.3284 è serio e importante, ricorda che i prodotti dell'agrumicoltura siciliana sono eccellenti, per le caratteristiche organolettiche e per contrastare i radicali liberi, per cui promuoverne il consumo da parte dei giovani nelle scuole, al posto delle bevande gasate, non può che giovare ai giovani e all'economia nazionale. Ritene che agrumi, frutta e verdura, componenti tipiche della dieta mediterranea, non dovrebbero mancare nella alimentazione dei bambini.

Ettore PERETTI (UDC) si dichiara a favore dell'emendamento Paolone 1.3284, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere la promozione del consumo della frutta in generale da parte dei giovani nelle scuole, anziché soltanto dei succhi d'arancia.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) ritiene che non si possa intervenire con legge per imporre agli italiani di consumare prodotti nazionali.

La Commissione respinge l'emendamento Paolone 1.3284

Luigi OLIVIERI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento Tab.B.77, chiarisce che esso tende a ripristinare, nell'ammontare originario, il Fondo nazionale per la montagna. Pur sapendo che il relatore ha proposto, con l'emendamento 1.4551, di ripristinare il Fondo in questione con una dotazione di 20 milioni di euro, ha voluto prendere la parola sul suo emendamento Tab.B.77 al fine di segnalare che uno stanziamento di 20 milioni non può ritenersi sufficiente, sebbene sia senz'altro più significativo dello stanziamento pari a zero previsto dal testo trasmesso dal Senato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, assicura che sono stati fatti tutti gli sforzi per garantire al Fondo nazionale per la montagna il massimo possibile. Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento Olivieri Tab.B.77.

La Commissione respinge l'emendamento Olivieri Tab.B.77.

Guido CROSETTO (FI) illustra il suo emendamento 1.4285, che ripropone il testo del disegno di legge «competitività», attualmente in discussione al Senato, senza le norme già confluite in altri

strumenti legislativi. Ricordando il lavoro svolto dalla Commissione di merito ed auspicando che non vada sprecato, raccomanda l'approvazione del suo emendamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che alcuni emendamenti approvati dalla Commissione hanno già riproposto disposizioni contenute nel disegno di legge «competitività», avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Crosetto 1.4285, tali disposizioni saranno espunte da quest'ultimo in sede di coordinamento formale.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.4285 a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il capoverso che inizia con le parole «399. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 sono apportate le seguenti modificazioni» fino alle parole «di cui all'articolo 3-bis, nonché del versamento».

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.4285, riformulato nel senso prospettato dal Governo.

Guido CROSETTO (FI) riformula il suo emendamento 1.4285 nel senso prospettato dal viceministro Vegas.

La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.4285 (*nuova formulazione*); respinge quindi l'emendamento Santulli Tab.A.36 ed approva l'emendamento Liotta Tab.A.56.

Alberto GIORGETTI (AN), intervenendo sull'emendamento Menia Tab.B.87, che sottoscrive, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che il suo gruppo annette grande importanza a tale emendamento, che rifinanzia gli interventi per Trieste e Gorizia.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento Menia Tab.B.87 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Stefano SAGLIA (AN) sottolinea l'importanza dell'emendamento, ricordando che negli anni passati gli interventi per Trieste e Gorizia sono sempre stati rifinanziati.

Alberto GIORGETTI (AN) riformula l'emendamento Menia Tab.B.87 nei termini prospettati dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Menia Tab.B.87 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione passa alla votazione di emendamenti precedentemente accantonati.

Michele VENTURA (DS-U), non essendo stato possibile affrontare i problemi dell'editoria, chiede se il Governo sia disponibile ad accogliere come ordine del giorno il dispositivo di una risoluzione sull'editoria approvata dalla VII Commissione cultura della Camera, sottolineando che si tratta di indirizzi che non comportano oneri per la finanza pubblica.

Gianfranco BLASI (FI) invita il relatore a tener conto, anche ai fini della predisposizione della relazione per l'Assemblea, del dibattito svoltosi in Commissione e degli impegni assunti sulle diverse questioni ed in particolare sul tema del condono agricolo previdenziale.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, assicura il suo impegno affinché il condono agricolo previdenziale entri nella legge finanziaria.

Guido CROSETTO (FI) insiste per la votazione del suo emendamento 1.4429, che affronta materia analoga a quella dell'emendamento Gastaldi 1.2742, in particolare per quanto attiene ai capoversi 272-*decies* e 272-*undecies*, che potrebbero essere espunti dal suo emendamento.

Il viceministro Giuseppe VEGAS e Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprimono parere favorevole sull'emendamento Crosetto 1.4429, nell'ipotesi della riformulazione prospettata.

Massimo POLLEDRI (LNFP) propone la votazione per parti separate dell'emendamento Crosetto 1.4429, nel senso di votare separatamente i commi 272-*decies* e 272-*undecies*.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), premesso che sull'emendamento Gastaldi 1.2742 c'era anche la convergenza del suo gruppo, osserva che la nuova formulazione differisce dalla precedente in quanto prevede la possibilità di sommare, a determinate condizioni, le proroghe di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e in quanto non prevede il riferimento al 31 dicembre 2009. Dichiarò pertanto l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'emendamento Crosetto 1.4429 per quanto attiene ai capoversi 272-*decies* e 272-*undecies*.

Michele VENTURA (DS-U) dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'emendamento Crosetto 1.4429 per quanto attiene ai capoversi 272-*decies* e 272-*undecies*.

La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.4429, senza i commi 272-*decies* e 272-*undecies*.

Guido CROSETTO (FI) riformula il comma 272-*decies* del suo emendamento 1.4429 nel senso di eliminare l'ultimo periodo.

Massimo POLLEDRI (LNFP) a nome del suo gruppo esprime contrarietà alla riformulazione ritenendo che la fretta di votare questa profonda modifica sia indice della volontà di favorire interessi specifici. Ricorda infatti che prorogando il termine ordinario del periodo transitorio sarà causata la decadenza delle delibere comunali già adottate per poter indire le gare. Ritiene che il gruppo di Alleanza nazionale, che ha insistito per la riformulazione, abbia causato un grave danno economico ai comuni. La situazione infatti, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, produrrà effetti benefici per gli utenti ed i comuni. Ritiene che i deputati del gruppo della Lega nord abbiano fatto il proprio dovere di amministratori nell'interesse pubblico.

La Commissione approva i commi 272-*decies* (come riformulato) e 272-*undecies* dell'emendamento Crosetto 1.4429.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone una riformulazione dell'emendamento Ventura 1.299.

Massimo CIALENTE (DS-U) accetta la riformulazione dell'emendamento Ventura 1.299 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ventura 1.299 (*nuova formulazione*).

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'emendamento Crosetto 1.2317, in materia di case popolari, suggerisce al presentatore di riformularlo eliminando la lettera c) del comma 219-ter.

Guido CROSETTO (FI) riformula l'emendamento nel senso suggerito dal deputato Verro.

La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.2317, come riformulato.

La Commissione passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento 1.4551 del relatore.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere contrario sui subemendamenti Ventura 0.1.4551.25, Pagliarini 0.1.4551.15, Morgando 0.1.4551.22, Zanetta 0.1.4551.6 e 0.1.4551.7, Morgando 0.1.4551.18, Ventura 0.1.4551.30, Duilio 0.1.4551.23, Lucchese 0.1.4551.14 e 0.1.4551.13, Olivieri 0.1.4551.11 e 0.1.4551.12, Vigni 0.1.4551.28, Morgando 0.1.4551.16 e 0.1.4551.17, Vigni 0.1.4551.27 e Ventura 0.1.4551.29. Esprime poi parere favorevole sui subemendamenti Alberto Giorgetti 0.1.4551.3, Sergio Rossi 0.1.4551.9, Antonio Leone 0.1.4551.20 e 0.1.4551.19, Agostini 0.1.4551.26, Guido Dussin 0.1.4551.1, Peretti 0.1.4551.4, Crosetto 0.1.4551.10 e De Laurentiis 0.1.4551.2. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 1.4551.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ventura 0.1.4551.25; approva il subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4551.3; respinge il subemendamento Paglierini 0.1.4551.15 e approva il subemendamento Sergio Rossi 0.1.4551.9.

Antonio LEONE (FI) illustra la copertura del proprio subemendamento 0.1.4551.20.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Antonio Leone 0.1.4551.20 e 0.1.4551.19; respinge i subemendamenti Morgando 0.1.4551.22, Zanetta 0.1.4551.6 e 0.1.4551.7, Morgando 0.1.4551.18, Ventura 0.1.4551.30 e Duilio 0.1.4551.23.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) propone di accantonare il proprio subemendamento 0.1.4551.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Pagliarini 0.1.4551.8 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Agostini 0.1.4551.26 e Guido Dussin 0.1.4551.1; respinge i subemendamenti Marinello 0.1.4551.14, Peretti 0.1.4551.4, Olivieri 0.1.4551.11 e 0.1.4551.12, Vigni 0.1.4551.28, Morgando 0.1.4551.16 e 0.1.4551.17.

Guido CROSETTO (FI) illustra il proprio subemendamento 0.1.4551.10, sottolineando come esso sia privo di costi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Crosetto 0.1.4551.10; respinge il subemendamento Vigni 0.1.4551.27; approva il subemendamento De Laurentiis 0.1.4551.2 e respinge il subemendamento Ventura 0.1.4551.9.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP), intervenendo sul proprio subemendamento 0.1.4551.8, precedentemente accantonato, osserva come nella redazione dell'emendamento del relatore, in ordine agli interventi sul fiume Po, il regime di contribuzione sia esplicitato con una formula

ambigua che non chiarisce se il relativo contributo di tre milioni vada inteso per il solo anno 2006 o, come appare più ragionevole, per ognuno dei quindici anni previsti per gli interventi. Conclude ribadendo che il proprio subemendamento è diretto a chiarire l'interpretazione della disposizione in esame nel senso di prevedere la durata quindicennale del contributo.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, condivide l'osservazione del deputato Pagliarini ed esprime pertanto parere favorevole sul subemendamento Pagliarini 0.1.4551.8.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4551.8, rileva come lo stesso rechi una copertura idonea e che la questione che esso solleva investe profili di carattere principalmente politico.

Ettore PERETTI (UDC) fa presente che la questione relativa ai finanziamenti destinati alle zone colpite da eventi sismici è di carattere essenzialmente politico in quanto analoghe proposte emendative presentate dal suo gruppo, volte a destinare fondi alle zone del Belice colpite dai terremoti, hanno ricevuto il parere contrario del rappresentante del Governo e del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di riformulare l'emendamento 1.4551 del relatore nel senso di destinare l'importo di 1 milione di euro per 15 anni all'Agenzia interregionale per il fiume Po, disponendo contestualmente dell'importo di 15 milioni di euro per tre anni da destinare alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Molise e infine 2 milioni annui per la ricostruzione delle zone sismiche contemplate dal comma 69 dell'emendamento del relatore.

Antonio LEONE (FI) ricorda come, per effetto dell'approvazione del subemendamento Agostini 0.1.4551.26, 5 dei 15 milioni di euro destinati al Molise, siano ora rivolti alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Umbria e nelle Marche. Sembra pertanto opportuno indirizzare nuovi fondi in favore del Molise.

Francesco LUCCHESI (UDC) denuncia una notevole disparità di trattamento tra le varie regioni d'Italia in ordine alla ripartizione dei fondi volti a far fronte alle calamità naturali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di incrementare lo stanziamento in favore del Molise sino a 7 milioni, destinandone contestualmente 5 all'Umbria e 1 per 15 anni in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. Propone quindi al relatore di riformulare il comma 69 del suo emendamento 1.4551 nel senso testé indicato.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, ritiene che la proposta di riformulazione del suo emendamento possa essere senz'altro condivisa.

Ettore PERETTI (UDC) invita il rappresentante del Governo ad assumere chiaramente l'impegno a destinare stanziamenti anche in favore di zone ulteriori rispetto a quelle contemplate.

Il viceministro Giuseppe VEGAS manifesta l'intenzione del Governo di procedere nel senso richiesto.

Giuseppe MARINELLO (FI) auspica che l'impegno assunto dal Governo si riveli effettivo.

Giancarlo PAGLIARINI (LNFP) ritira quindi il suo subemendamento 0.1.4551.8.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.4551 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dell'emendamento del relatore 1.4553 ed ai subemendamenti ad esso riferiti. Osserva inoltre come il contenuto della prima parte del subemendamento Antonio Leone 0.1.4553.1, laddove sopprime il comma 367 del disegno di legge finanziaria, contiene contenuto normativo analogo a quello recato dagli identici emendamenti Polledri *0.1.4553.2 e Nannicini *0.1.4553.4. Con riferimento alla seconda parte del suddetto emendamento appare invece opportuno acquisire taluni chiarimenti.

Antonio LEONE (FI) accetta la proposta di riformulazione del presidente.

Rolando NANNICINI (DS-U), intervenendo sul suo emendamento *0.1.4553.4, di contenuto analogo alla prima parte dell'emendamento Antonio Leone 0.1.4553.1, ne raccomanda l'approvazione, in quanto recante la soppressione del comma 367 del disegno di legge finanziaria laddove reintroduce situazioni di monopolio nel mercato delle scommesse.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Antonio Leone 0.1.4553.1, nonché sugli identici Polledri *0.1.4553.2 e Nannicini *0.1.4553.4. Ritiene inoltre opportuno procedere ad una riformulazione dell'emendamento, nel senso di prevedere anche la soppressione del punto 2 del comma 12 dell'articolo 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005 e della novella inserita al medesimo comma 12.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Antonio Leone 0.1.4553.1 (*nuova formulazione*), risultando così assorbiti gli identici Polledri *0.1.4553.2 e Nannicini *0.1.4553.4.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il subemendamento Nannicini 0.1.4553.3 deve ritenersi inammissibile.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sul subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6, prospettando l'opportunità di ridurre lo stanziamento previsto dall'emendamento da 6 a 3 milioni.

Alberto GIORGETTI accetta la riformulazione proposta.

Carla CASTELLANI (AN) aggiunge la propria firma al subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6.

La Commissione approva il subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6 (*nuova formulazione*).

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime rammarico rispetto al modo di procedere della Commissione, rilevando in particolare come il subemendamento Alberto Giorgetti 0.1.4553.6 testé approvato si avvalga indebitamente di risorse del Ministero dell'economia piuttosto che di quello delle politiche agricole e forestali, nonostante il cospicuo ammontare dei fondi di sua spettanza.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) esprime estremo disagio rispetto al modo di procedere della Commissione, rilevando come nella seduta odierna si sia assistito al proliferare di interventi poco chiari e non condivisibili. Nel prendere le distanze da quanto sta accadendo in Commissione, ritiene che siano stati approvati emendamenti di difficile interpretazione che creeranno notevoli

problemi in sede attuativa. Alla luce di tali considerazioni, annuncia l'intenzione dei gruppi di opposizione di abbandonare i lavori della Commissione.

Michele VENTURA (DS-U), nel concordare con quanto rilevato dal deputato Morgando, fa presente che l'opposizione non ha partecipato attivamente all'ultima fase dell'esame del disegno di legge finanziaria, limitandosi a subemendare gli emendamenti del relatore. A suo avviso, la maggioranza sta offrendo uno spettacolo sfacciato di contrattazione settoriale, che reputa inaccettabile. Avverte, quindi, che l'opposizione non parteciperà al prosieguo dei lavori della Commissione e che sarà presentata una relazione di minoranza in Assemblea a nome dei gruppi dell'Unione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur comprendendo lo sfogo del deputato Ventura, ricorda che quanto accaduto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001, l'ultima della precedente legislatura, non è dissimile dalla situazione attuale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Morgando 0.1.4553.5 ed approva l'emendamento del relatore 1.4553 con le modifiche apportate dai subemendamenti approvati e dalla dichiarazione di inammissibilità del presidente.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 1.4552 del relatore e dei relativi subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ventura 0.1.4552.7 e 0.1.4552.8.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI) illustra il subemendamento 0.1.4552.1, di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ, *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sul subemendamento Verro 0.1.4552.1.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Verro 0.1.4552.1.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ, *relatore per il disegno di legge finanziaria*, propone una riformulazione del subemendamento Giudice 0.1.4552.2

Gaspare GIUDICE (FI) accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sul subemendamento Giudice 0. 1. 4552.2 Giudice, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Giudice 0.1.4552.2 nella nuova formulazione e respinge il subemendamento Morgando 0.1.4552.6.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) illustra il subemendamento 0.1.4552.5, di cui è primo firmatario, sottolineando che tale emendamento ha valenza su tutto il territorio nazionale.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ, *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sul subemendamento Marinello 0.1.4552.5.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si rimette alla Commissione in ordine al subemendamento Marinello 0.1.4552.5.

La Commissione approva il subemendamento Marinello 0.1.4552.5.

Guido CROSETTO (FI) ritira i suoi emendamenti 0.1.4552.3 e 0.1.4552.4.

Il viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 1.4552 del relatore, attesa l'onerosità di talune disposizioni in esso contenute e l'adeguatezza della copertura finanziaria basata sulla introduzione della cosiddetta *porno tax*. Segnala, infatti, che tale tassa potrebbe essere ritenuta incompatibile con la disciplina comunitaria vigente compromettendo, pertanto, il supposto gettito da essa derivante. Rileva, infine, che dall'emendamento 1.4552 del relatore derivano effetti finanziari onerosi di carattere permanente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* avverte che tale copertura finanziaria potrà essere modificata in occasione dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 1.4552 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 1.4554 del relatore.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, intervenendo sull'emendamento 1.4554 del relatore, nel rilevare che il comma 369-*bis* appare suscettibile di determinare un cospicuo effetto di riduzione di gettito, fa presente che tale disposizione non trova sufficiente copertura nelle riduzioni di spesa operate attraverso i tagli alle tabelle.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala la necessità di individuare una copertura adeguata a far fronte al disposto di cui al comma 369-*bis*.

Antonio LEONE (FI) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.4554.5, volto a porre fine all'annosa vicenda delle controversie aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni dei servizi di vigilanza e custodia svolte a mezzo di guardie giurate, che si trascina dal 1998 e attende di essere tempestivamente definita.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, esprime parere favorevole sul subemendamento Antonio Leone 0.1.4554.5.

Il viceministro Giuseppe VEGAS invita al ritiro dell'emendamento Antonio Leone 0.1.4554.5, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Antonio Leone 0.1.4554.5 e l'emendamento 1.4554 del relatore, come riformulato anche in considerazione delle inammissibilità dichiarate dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di apportare al testo del disegno di legge finanziaria e agli emendamenti approvati alcune modifiche in sede di coordinamento formale. In particolare, per quel che concerne il disegno di legge finanziaria, occorre al comma 192, unificare la dizione «Piano nazionale di contenimento dei tempi d'attesa» ovunque ricorra [nell'alinea, alla lettera *d*) e alla lettera *f*)]; al comma 193, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti: «previsto dall'articolo 137 del codice del consumo

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»; al comma 286, aggiungere, in fine, le parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244»; al comma 294, ultimo periodo, sostituire le parole: «All'articolo 7-*duodecies*» con le seguenti: «All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2005, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 7-*duodecies*»; al comma 301, sostituire le parole: «dal comma 520» con le seguenti: «dall'articolo 21, comma 6-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520»; all'allegato 2, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sostituire la dizione: «Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534» con la seguente: «Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184»; nella tabella C alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire la dizione: «Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» con la seguente: «Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali»; nella tabella F, al totale del settore 27, per gli anni 2009 e successivi, sostituire la cifra: «15.262.893» con la seguente: «15.262.892»; conseguentemente, nel totale generale per gli stessi anni, sostituire la cifra: «49.336.245» con la seguente: «49.336.244». Con riferimento alle proposte emendative approvate formula le seguenti proposte: l'emendamento 1.3149 Leone ed altri deve intendersi sostitutivo del comma 250; con riferimento all'emendamento 1.4547 del relatore, deve intendersi modificato a seguito della sostituzione del comma 256, anche il comma 255, in cui occorre sostituire le parole: «a decorrere dal 2006» con le seguenti: «a decorrere dal 2007». Al medesimo emendamento, capoverso 110-*quaterdecies*, le parole: «a deporre dall'anno 2005» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dall'anno 2006». Con riferimento all'emendamento 1.4551, il comma 295-*quinquies* le parole: «disposizione di cui al comma 1» si intendono: «disposizione di cui al comma 294-*quater*». Al medesimo emendamento le parole: «previste dal presente articolo» devono leggersi: «previste dai commi 313 e 314»; al medesimo emendamento il comma 317 è identico al comma 316, quindi è soppresso; al medesimo emendamento al comma 319-*bis* le parole: «previste dall'articolo 2, comma 3-*ter*» devono leggersi: «previste dall'articolo 3, comma 2-*ter*», la parola: «rimodulate» deve intendersi come «rassegnate» e le parole: «ai sensi» sono soppresse. All'emendamento 1.4553, al comma 302-*bis*, il punto: «comma 12: aggiungere...» diviene comma autonomo con la numerazione di 302-*ter* e il comma 302-*ter* diviene comma 302-*quater*. Infine, con riferimento all'emendamento 1.4554, le parole: «il comma 300 è sostituito dai seguenti» sono sostituite dalle parole: «il comma 300 è sostituito dal seguente». Conseguentemente, alla riga successiva, la parola: «300-*bis*» è sostituita dalla seguente: «300» e il comma 300-*ter* è soppresso.

La Commissione delibera di conferire al relatore Peretti il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Garnero Santanchè a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2006, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione, deliberando altresì l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti non esaminati nel corso dell'esame in Commissione saranno considerati respinti ai fini della loro ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea. Ricorda inoltre che la ripresentazione degli emendamenti respinti dalla Commissione non è automatica, ma presuppone una specifica nuova iniziativa dei presentatori. Comunica infine, riassuntivamente, anche ai fini della predisposizione delle proposte emendative per l'esame in Assemblea, gli emendamenti giudicati inammissibili nel corso dell'esame (*vedi allegato 6*). Si riserva infine la nomina del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 3.30 dell'8 dicembre 2005.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 6, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente al comma 7, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Al comma 8, dopo le parole: del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 42. Stradiotto, Morgando, Milana, Duilio, Ria, Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Marino, Ruta.

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

62-bis. Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido-Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria S.r.l. in «metropolitana leggera di superficie» (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della Città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, da assegnare alla Società di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria S.r.l.

Conseguentemente al comma 388, Tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

1. 1500. Nicodemo Oliverio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:

67-bis. È altresì garantito da parte di Poste Italiane Spa il mantenimento degli uffici postali anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni e gli enti locali, nei comuni con meno di 5000 (cinquemila) abitanti.

1. 1465. Molinari.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:

67-bis. Affinché l'accordo di cui al comma 67 diventi operativo Poste Italiane si impegna a non sopprimere nei prossimi 3 anni alcun ufficio Postale nei comuni con meno di 5000 abitanti.

1. 1466. Molinari.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 217, sostituire le parole: entro 10 mesi *con le seguenti:* entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

1. 376. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.

Al comma 217, sostituire le parole da: dell'Agenzia medesima *fino alla fine del comma con le seguenti:* di appositi accordi di programma con le industrie farmaceutiche, al fine di stabilire i rapporti fra premio di prezzo ed investimenti in innovazione e sviluppo di prodotto e di processo. Gli accordi costituiscono base strategica di validità almeno triennale ai fini del potenziamento della ricerca nel settore farmaceutico.

1. 377. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.

Al comma 217, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze: *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome.

1. 378. Labate, Turco, Galeazzi, Bogi, Bolognesi, Giacco, Lucà, Petrella, Zanotti.

Al comma 218, dopo le parole: il comitato coordinatore *aggiungere le seguenti:* in coerenza delle linee di ricerca e sperimentazione con gli obiettivi di qualificazione del Servizio Sanitario Nazionale.

1. 2496. Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 237 aggiungere il seguente:

237-bis. Per il definitivo completamento dei processi di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni in Legge 29 gennaio 1994 n. 71, si applicano ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 della società Poste italiane spa le previsioni e le procedure di cui agli articoli 14, 15 comma secondo e 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge n. 349/92.

1. 1093. Blasi, Crosetto, Leone.

Dopo il comma 238 aggiungere i seguenti:

238-bis. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

238-ter. La neutralizzazione di cui al comma precedente è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

238-quater. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 238-ter;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 238-ter rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

238-quinquies. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 238-ter, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

238-sexies. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 5 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

238-*septies*. In sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, procede all'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

238-*octies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

1. 4529. Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Galante.

Dopo il comma 279, aggiungere il seguente:

279-*bis*. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sulle navi minori e galleggianti da adibirsi alla pesca o all'acquacoltura di lunghezza pari o inferiore a metri dieci è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché dai funzionari del Corpo delle Capitanerie di Porto competenti, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

1. 1464. Scaltritti, Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:

292-*bis*. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari e internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agroalimentari italiani di qualità, di seguito denominato Fondo. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi finanziati dal Fondo sono realizzati dall'Istituto sviluppo agricolo nell'ambito del limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2006. All'onere conseguente l'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legge 3 novembre 2005, n. 224.

1. 2885. Pagliarini, Vascon.

Inammissibile per compensazione inidonea.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-*bis*. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 10 milioni. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.

Conseguentemente: al comma 394, le parole: in 1.000 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: in 990 milioni euro.

1. 2886. Pagliarini, Vascon.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 319 aggiungere il seguente:

319-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281 del 1997;
- d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

319-ter. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.

319-quater. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44.

1. 1607. Campa.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:

319-bis. Al fine di incentivare la sostituzione delle caldaie obsolete e l'adeguamento degli impianti termici per garantire la sicurezza dei singoli cittadini e della collettività, nonché per la tutela dell'ambiente e la riduzione dei consumi energetici è prevista:

a) l'erogazione di contributi a fondo perduto per la sostituzione delle caldaie obsolete e per l'adeguamento degli impianti termici. L'entità del contributo a fondo perduto erogato ai sensi della presente legge non può superare:

- 1) il 40 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 30 mila euro per nuclei familiari composti da tre persone;
- 2) il 50 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone;
- 3) il 100 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 14 mila euro. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attraverso le regioni;

b) la detraibilità fiscale dell'intervento di cui alla lettera a) per i soggetti percettori di redditi diversi da quello stabilito alla lettera a), numero 3. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di sostituzione o di adeguamento degli impianti termici compete, per le spese sostenute nell'anno 2005, entro l'importo massimo di 5.000 euro, per una quota pari al 36 per cento del valore dell'investimento;

c) la compensazione delle spese per le manutenzioni annuali obbligatorie previste dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. Sono compensate le spese di

manutenzione obbligatoria prevista dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, nel caso in cui il reddito personale imponibile annuo percepito non è superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei familiari composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

319-ter. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti per i quali si richiede l'accesso al contributo a fondo perduto e per l'erogazione dello stesso, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle regioni. L'Ufficio è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

319-quater. Sono requisiti soggettivi ai fini dell'accesso al contributo al fondo perduto:

- a) la residenza in Italia da almeno due anni;
- b) l'iscrizione da almeno un anno negli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- c) un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 14 mila euro; un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

319-quinquies. Criteri di ammissione per la concessione del contributo a fondo perduto sono:

- a) la sostituzione di caldaie installate antecedentemente all'anno 1993;
- b) la sostituzione di caldaie il cui rendimento di combustione, rilevato da un organismo accreditato di cui all'articolo 9 della presente legge, risulti inferiore a quanto prescritto all'articolo 11, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e nel caso in cui non sia possibile ricondurlo a tali valori mediante operazioni di manutenzione;
- c) la sostituzione di caldaie la cui concentrazione di CO, misurata secondo quanto previsto dalla norma UNI 10389 risulti superiore a 1.000 ppm e nel caso in cui non sia possibile ricondurla entro tale valore mediante l'intervento del conduttore o del manutentore;
- d) l'adeguamento di caldaie installate in maniera difforme a quanto prescritto dalla norma UNI 7129 e relativi fogli di aggiornamento.

319-sexies. A pena di decadenza, prima dell'inizio dei lavori, il soggetto che usufruisce del contributo a fondo perduto, della compensazione, nonché della detrazione, deve trasmettere all'Ufficio, con raccomandata semplice e tramite l'apposito modulo:

- a) il preventivo di spesa relativo all'esecuzione dei lavori da parte di un'impresa in possesso dei requisiti previsti;
- b) la dichiarazione dell'impresa di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni indicate nel preventivo;
- c) l'attestato di qualificazione rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 marzo 1990, n. 46.

319-septies. Al soggetto ammesso al contributo a fondo perduto è fatto obbligo di inviare all'Ufficio, a completamento della pratica, copia della fattura inerente i lavori eseguiti oggetto di erogazione del medesimo contributo ovvero di detraibilità fiscale, unitamente alla dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, resa dall'impresa esecutrice dei lavori. Per i medesimi soggetti è altresì obbligatorio conservare e tenere a

disposizione degli uffici competenti le fatture e le ricevute fiscali, o altra idonea documentazione fiscale, nonché la quietanza di pagamento delle spese sostenute.

319-*octies*. Sono organismi accreditati le imprese iscritte nell'elenco di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività di verifica degli impianti termici ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in possesso della certificazione di qualità UNI EN 29000 per la specifica attività.

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi *con le seguenti:* un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsti dall'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

1. 1652. Giuseppe Gianni, Liotta, Volontè.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:

331-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

- a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981 n. 692;
- c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77; l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 4529. Pistone.

Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:

388-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti motivazioni:

- a) all'articolo 128, comma 1 le parole: «nove precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro precedenti».
- b) all'articolo 141 le parole: «nove precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro precedenti».
- c) all'articolo 115, comma 11, le parole: «nove precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro precedenti».

388-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto per il periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2005.

1. 4169. Alberto Giorgetti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:

62-*bis*. Per il finanziamento ulteriore delle opere della «Trasversale delle Serre» nel tratto Serra San Bruno-Troppa e Chiaravalle Centrale-Gagliato è autorizzata la spesa di euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 da assegnare all'ANAS.

Conseguentemente al comma 388, Tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

1. 2243.Nicodemo Oliverio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di Concessione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156.

1. 2052. Zanetta, Pezzella, Floresta, De Laurentiis.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del DL 261/99, è aggiunto il seguente:

5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

1. 1072. Crosetto, Blasi, Zorzato, Verro, Leone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 75, aggiungere il seguente:

75-bis. Le ritenute operate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e sui redditi di capitale, dai soggetti ivi indicati operanti nella Regione siciliana, sono attribuite alle stessa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074, anche se l'operazione contabile della riscossione delle predette imposte avviene fuori dal territorio della Regione.

75-ter. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità necessarie a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente.

1. 3198.Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:

83-bis. L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.

1. 3177.Romoli, Zuin.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:

89-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 19,5 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 397, aggiungere il seguente:

397-bis. La misura massima per l'utilizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dei crediti di imposta previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è elevata:

per l'anno 2006 dal 6 per cento al 40 per cento;

per l'anno 2007 dal 6 per cento all'80 per cento;

per l'anno 2008 dal 6 per cento al 100 per cento.

1. 4452. Tagliatalata.

Dopo il comma 92, aggiungere i seguenti:

92-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: 1° gennaio 1998» sono sostituite dalle parole: 1° gennaio 2006».

92-ter. All'onere derivante dall'approvazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;

5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;

6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;

7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;

8) articolo 9, legge n. 77/83;

9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;

11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;

12) articolo decreto-legge n. 461/97.

1. 4487. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Dopo il comma 190, aggiungere i seguenti commi:

190-bis. Fino al raggiungimento della piena autosufficienza delle Regioni nel finanziamento della spesa sanitaria, al fine di razionalizzare e accelerare l'estinzione dei crediti maturati dalle aziende sanitarie private operanti in regime di accreditamento, anche provvisorio, con il Servizio Sanitario Nazionale, i suddetti crediti possono essere convertiti, fino alla misura massima del 30 per cento degli stessi e nei limiti di cui al comma 3, in crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Gli importi dei crediti ammessi in conversione di cui al comma 1 sono computati in detrazione in sede di determinazione dei trasferimenti statali alle Regioni per la copertura del fabbisogno sanitario.

190-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Sanità e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'ammissione delle aziende sanitarie private alla conversione in crediti d'imposta dei crediti esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni regionali sulla base dei seguenti criteri;

a) riconoscimento a ciascuna delle aziende creditrici nelle condizioni di cui alla lettera c) della facoltà di optare, decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, per la parziale conversione in credito d'imposta del credito vantato nei confronti dell'amministrazione regionale;

b) nel caso di accesso all'opzione di conversione, previsione per le imprese creditrici dell'obbligo di comunicazione all'amministrazione regionale della percentuale del credito complessivo che si intende convertire in credito d'imposta entro il limite massimo del 30 per cento dello stesso;

c) ai fini dell'accesso alla facoltà di cui al comma 1, previsione dell'obbligo per le imprese creditrici di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali per tutto il periodo di godimento del credito d'imposta.

1. 4504. Paolo Russo.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

239-bis. Alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il comma 467 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Conseguentemente dopo il comma 397 aggiungere il seguente:

397-bis. L'articolo 13 ed il comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di successioni e donazioni vigente precedentemente l'entrata in vigore della citata legge 383/2001.

1. 4203. Villetti.

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

239-bis. Alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il comma 467 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

1. 2975. Ruzzante, Motta.

Dopo il comma 294, aggiungere i seguenti:

294-bis. Le PMI, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi nella misura massima annua di 50.000 euro fino ad esaurimento del credito secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

294-ter. In alternativa alla disposizione di cui al comma 294-bis, le PMI possono chiedere all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei crediti d'imposta non rimborsati, di cui al comma precedente, che deve essere rilasciata entro tre mesi dalla domanda. La certificazione ha valore di garanzia rilasciata dello Stato, mediante decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, con validità fino al rimborso del credito, da utilizzarsi ai fini della concessione di finanziamenti presso gli istituti di credito. La garanzia suddetta è concessa senza il beneficio della preventiva escussione.

294-quater. Le persone fisiche, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle

dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi in sede di dichiarazione dei redditi nella misura massima annua di 300 euro fino ad esaurimento del credito, avvalendosi anche delle procedure in materia di assistenza fiscale.

295-quinquies. L'adesione alla compensazione di cui ai precedenti commi importa la rinuncia agli interessi sulle eccedenze di imposta non rimborsate.

295-sexies. Per la compensazione di cui ai commi 294-bis e 294-quater è autorizzata per l'anno 2006 la spesa annua entro il limite di 300 milioni di euro. Per ciascuno degli anni 2007 e 2008 lo stanziamento è pari a 100 milioni di euro. Le compensazioni sono autorizzate dall'Agenzia delle entrate secondo il criterio dell'anzianità del credito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le modalità di attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

Conseguentemente:

anno 2006: Lo stanziamento di cui al comma 22 è ridotto di 300 milioni di euro.

Anni 2007 e 2008: Alla Tabella C alla Rubrica Ministero degli affari esteri alla voce «L. 7 del 1981 e L. 49 del 1987 Upb 9.1.1.0. ..Paesi in via di sviluppo...» apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000.

1. 4455. Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini.

Inammissibile per compensazione inidonea.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. 1. A partire dall'anno 2006, entro il 30 giugno di ciascun anno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanziare le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano, altresì, il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:

394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

1. 2349. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.

Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:

303-bis. 1. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari,

alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e gli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia.

Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere il seguente:

394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2006 ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

1. 3230. Rava, Rossiello, Borrelli, Sedioli, Preda, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Zanella.

Dopo il comma 369 aggiungere il seguente:

L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.

1. 4369. Saglia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 600).

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente comma: «Sono riscosso mediante versamento diretto alla Tesoreria delle Regioni cui è attribuito il relativo gettito, le ritenute operate dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei casi di redditi di lavoro prodotti nel territorio delle Regioni medesime».

2. Alla prima parte del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «dovuta dai percipienti», sono aggiunte le seguenti parole: «salvo i casi di versamenti diretti in tesoreria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

1. 3199. Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 386, aggiungere i seguenti:

386-bis. All'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-*quinquies*. In caso di assunzione in locazione di unità immobiliare a seguito del trasferimento della residenza ad altro comune, che disti dal primo non meno di 50 chilometri in linea d'aria, accompagnato dalla contestuale cessione in locazione di unità immobiliare di proprietà precedentemente adibita ad abitazione principale nel comune di provenienza, il reddito di quest'ultima è determinato in misura pari all'eventuale maggiore importo del relativo canone di locazione rispetto al costo sostenuto per la locazione dell'unità immobiliare situata nel comune di destinazione. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, si ha contestualità quando le date dei due contratti di locazione differiscono di non oltre sessanta giorni.

386-ter. All'alinea del comma 39 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».

1. 4243. Benvenuto, Vigni, Grandi, Lettieri, Michele Ventura, Pistone.

Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:

87-bis. Per la prosecuzione degli interventi di sviluppo e ammodernamento della rete ferroviaria convenzionale, gli apporti al capitale sociale di FS, di cui al capitolo 7122 della Tabella D, sono incrementati, rispettivamente di 418 milioni di euro nel 2006, e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Analogamente gli importi iscritti in Tabella F al capitolo 7122, sono incrementati di 1.360 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-bis. Al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005».

1. 2343. Albonetti, Raffaldini, Duca, Mazzarello, Meta, De Luca, Susini, Tidei, Panattoni.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.

ULTERIORI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1. 4551 del relatore.

Sopprimere il comma 62.

0. 1. 4551. 25. Ventura, Vigni, Maurandi, Pennacchi.

Al comma 62, aliena, sostituire le parole: 200 milioni di euro, con le seguenti: 197 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 62-sexies, inserire il seguente 62-septies:

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

0. 1. 4551. 3. Alberto Giorgetti.

Al capoverso comma 62, lettera c) sostituire le parole: i capoluoghi di provincia interessati, con le seguenti: il capoluogo della provincia di Treviso.

0. 1. 4551. 15. Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 62, lettera c) sostituire le parole: 0,5 per cento, con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente sopprimere la lettera m).

0. 1. 4551. 9. Sergio Rossi.

Al comma 62, lettera h) sostituire le parole: per un importo pari a 1 milione di euro per 15 anni, con le seguenti: per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 331, inserire i seguenti:

331-bis. L'Agenzia del Territorio invia ai Comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006. I Comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai Comuni, sono segnalate all'Agenzia del Territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza. Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai Comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.

331-ter. Al comma 1 dell'articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole «1° gennaio dell'anno successivo a quello», sono sostituite con le parole: «trenta giorni dal momento».

331-quater. Le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già

censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del predetto Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

331-quinquies. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.

331-sexies. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3; E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinate ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato.

331-septies. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma precedente richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto entro il 30 settembre 2006 da parte dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, anche su segnalazione dei comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

331-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *331-sexies* e *331-septies*, oltre agli oneri di cui al comma *331-septies*.

331-nonies. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi dei commi da *331-sexies* a *331-octies* producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2006.

331-decies. L'articolo *3-bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:

1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, alla iscrizione ed alla annotazione nei registri immobiliari ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare, emanati dai Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti. Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti

chi cui all'articolo 10, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi di cui all'articolo 10, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreti dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:

- a*) la richiesta di registrazione;
- b*) la domanda di annotazione;
- c*) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione.

La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale anche la presentazione del titolo al Conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione delle relative formalità, per singoli ambiti territoriali, avviene esclusivamente per via telematica. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

7. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale viene avviato, a titolo sperimentale, un regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica, da parte di determinati soggetti, tenendo conto dell'oggettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte degli stessi, presso specifiche aree geografiche e per particolari tipologie di atti. Con lo stesso decreto sono approvate le connesse procedure e specifiche tecniche.

8. Durante il regime transitorio facoltativo di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2678 del codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, s'intenderanno presentate:

- a*) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
- b*) il giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.

9. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.

331-*undecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, a parità di gettito, le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dalla presente legge, il cui importo è determinato in misura forfettaria, nonché in proporzione ed in funzione degli adempimenti correlati.

331-*duodecies*. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a

chiunque, nel rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, con le seguenti modalità:

- a) su base convenzionale (obbligatorio per i soggetti esenti dal pagamento di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali dovuti a fronte delle consultazioni);
- b) senza stipula di convenzione, con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata.

331-terdecies. Le tasse ipotecarie, stabilite con la tabella allegata al decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche, ed i tributi speciali catastali, stabiliti al Titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, dovuti per l'accesso telematico ai servizi senza convenzione, di cui alla precedente lettera b), sono aumentati del 50 per cento.

331-quaterdecies. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare sentita la Ragioneria Generale dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, modalità e condizioni per l'accesso al servizio, sono approvati i nuovi schemi di convenzione, per la concessione del collegamento telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria e sono altresì stabiliti, ferma, rimanendola debenza delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali; l'importo del canone, l'importo della cauzione, da graduare anche in relazione all'eventuale pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, e dei tributi speciali catastali dovuti, e le modalità di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali dovuti. Nel caso di pagamento con modalità telematiche o elettroniche, gli importi riscossi dovranno essere riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.

331-quinquiesdecies. A decorrere dal 30 giugno 2006 i certificati catastali possono essere richiesti dagli interessati all'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. I certificati catastali elaborati dall'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure automatizzate, richiesti con le modalità anzidette, possono essere trasmessi agli interessati avvalendosi di procedure telematiche; anche integrate con il servizio postale. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo stesso. Con il provvedimento dell'Agenzia del Territorio sono stabilite:

- a) le misure da adottare contro la duplicazione e la contraffazione dei certificati catastali;
- b) le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
- c) specifiche ulteriori modalità per la fornitura del servizio presso gli sportelli catastali decentrati presso i Comuni, previa intesa con l'ANCI;
- d) le modalità di versamento dei tributi: dovuti, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

331-sexiesdecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa

con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ai comuni.

331-*septiesdecies*. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli Enti gestori agli eventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare sono quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data di valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al primo semestre 2005».

331-*duodevicies*. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito dal seguente: «Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11».

0. 1. 4551. 20. Antonio Leone.

Al comma 62, lettera l), sostituire le parole: della realizzazione del Corridoio Tirrenico, *con le parole:* della realizzazione del tratto Lazio-Campania del Corridoio Tirrenico, Pedemontano e Formia.

0. 1. 4551. 19. Antonio Leone.

Al comma 62, lettera l) sostituire le parole: Corridoio Tirrenico, *con le seguenti:* adeguamento e messa in sicurezza della Strada Statale Pontina.

0. 1. 4551. 22. Morgando, Pasetto, Duilio.

Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) è autorizzato un contributo alla Città di Alcamo (TP) per uno «Studio di fattibilità» e progettazione preliminare per l'interramento della linea ferroviaria Palermo-Trapani tra il km 62 ed il km 67 circa, in corrispondenza dell'abitato di Alcamo (località Alcamo Marina), da affidare mediante convenzione alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per un importo di 600.000 euro.

0. 1. 4551. 24. Lucchese.

Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) del riordino della linea ferroviaria nel centro abitato di Bra nella linea Alba-Torino a favore del comune di Bra per un importo pari a 1,5 milioni di euro per 15 anni.

0. 1. 4551. 5. Zanetta.

Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) progettazione esecutiva Valico del Sempione (Galleria di Isabelle) a favore di R.F.I. per un importo pari a 1,5 milioni di euro.

0. 1. 4551. 6. Zanetta.

Al comma 62, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) del completamento Pedemontano Piemontese tratto Rolino-Romagnano Serio a favore delle province di Vercelli e Biella per un importo pari a 1,5 milioni di euro per 15 anni.

0. 1. 4551. 7. Zanetta.

Al comma 62, aggiungere la lettera:

a-bis) dell'adeguamento e messa in sicurezza della strada statale Aurelia fra Civitavecchia e Monte Argentario, in una misura non inferiore all' i per cento delle risorse disponibili.

0. 1. 4551. 18. Morgando, Realacci.

Sopprimere il comma 62-sexies.

0. 1. 4551. 30. Ventura, Nannacini, Di Gioia, Mariotti.

Dopo il comma 62-sexies inserire i seguenti:

62-sexies. 1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che ha istituito il Piano nazionale per la sicurezza stradale e del Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione (2001) 370, il presente articolo reca misure finanziarie finalizzate a dimezzare il numero delle vittime della strada italiane entro il 2010.

62-sexies. 2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata a favore della Cassa Depositi e Prestiti la spesa di 850 milioni di euro per il finanziamento del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente:

395-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 395-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4551. 23. Duilio, Morgando, Stradiotto, Pasetto, Rosato.

Dopo il comma 62-sexies, inserire il seguente:

281-bis. Nell'elenco 1, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole «Autorità portuali».

Conseguentemente, dopo il comma 394, inserire il seguente:

394-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento».

0. 1. 4551. 21. Morgando, Pasetto, Duilio, Rosato, Stradiotto.

Al capoverso comma 69, ultimo periodo, dopo la parola: annui, sostituire la parola: per, con la seguente: dal.

0. 1. 4551. 8. Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 69 dopo le parole: Mouse, aggiungere: e dei quali 5 milioni annui è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

0. 1. 4551. 26. Agostini, Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Gasperoni, Paola Mariani, Duca, Calzolaio, Galeazzi, Giacco, Lion, Lusetti, Bellillo.

Dopo il comma 69, inserire il seguente:

69-bis. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Interno, variare gli importi come segue:

2006: - 2000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

0. 1. 4551. 1. Guido Dussin.

Dopo il comma 69 aggiungere: Per il completamento degli interventi di cui alla legge 536 del 1981, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 369 sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

0. 1. 4551. 14. Lucchese, Marinello.

Dopo il comma 69, aggiungere: Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64; in tal caso i rapporti tra il Provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 369 sostituire le parole: mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi con le seguenti: un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

0. 1. 4551. 13. Lucchese, Marinello.

Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

69-bis. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4 le parole: «successivamente alla data del 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2008»;

b) ai commi 4 e 5 le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»:

0. 1. 4551. 4. Peretti.

Al capoverso 108-bis, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 61 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 41.000.

0. 1. 4551. 11. Olivieri.

Al capoverso 108-bis, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 40 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000.

0. 1. 4551. 12. Olivieri.

Sopprimere i commi da 313 a 317.

0. 1. 4551. 28. Vigni, Ventura.

Al comma 315 sopprimere le parole da: ai danni ambientali, fino a: entro il 28 febbraio 2006, né.

0. 1. 4551. 16. Morgando, Realacci.

Sopprimere il comma 316.

0. 1. 4551. 17. Morgando, Realacci.

Dopo il comma 317, inserire i seguenti:

317-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 la parola «quindici» è sostituita con la seguente: «venticinque».

317-ter. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 25.

317-quater. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 319-bis si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

317-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 319-bis eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3, tra Mediocredito centrale s.p.a. e Artigiancassa s.p.a., saranno preventivamente autorizzate dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento.

0. 1. 4551. 10. Crosetto.

Sopprimere il comma 319-ter.

0. 1. 4551. 27. Vigni, Ventura.

Sostituire il comma 387-bis, con il seguente: L'articolo 11-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convegno internazionale interconfessionale) è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 11-bis (interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale), comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005, *aggiungere:* e 5 milioni per l'anno 2006.

0. 1. 4551. 2. De Laurentiis.

Sopprimere le modifiche alla Tabella E alla voce: Ministero dell'istruzione e della ricerca *e alla voce:* legge n. 311 del 2004 articolo 1, comma 28.

Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

395-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

0. 1. 4551. 29. Ventura, Vigni, Grignaffini, Maurandi, Pennacchi, Mariotti.

Sostituire il comma 62 con i seguenti:

62. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento:

- a) degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001;
- b) degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- c) del potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
- d) della circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
- e) della realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
- f) del completamento del «sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
- g) della realizzazione delle opere di cui al sistema «Accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
- h) del consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successive al 30 giugno 2003, per un importo pari a 1 milione di euro annui per quindici anni;
- i) dell'interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella I del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;
- l) della realizzazione del Corridoio tirrenico, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;
- m) della realizzazione delle opere di variante alla SS 47 Valsugana, tratto Pian degli Zocchi-Pove del Grappa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
- n) della realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, è autorizzata la spesa di i milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;
- o) di opere complementari all'Autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a

favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo.

62-bis. 1. La società Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti società per azioni, di seguito nominata CDP, la quale assume tutti i beni, diritti, e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

62-ter. L'atto costitutivo di CDP non subisce modificazioni.

62-quater. La CDP continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni assegnate ad Infrastrutture S.p.A. dall'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

62-quinquies. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A. ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

62-sexies. La pubblicazione della presente disposizione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.

Al comma 69, dopo le parole: quindici anni, aggiungere le seguenti: dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, *e dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le seguenti:* A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 della Legge 23 gennaio 1992 n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici., *e aggiungere in fine il seguente periodo:* A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 3 milioni annui per l'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume PO, sentita l'Autorità di Bacino competente.

Dopo il comma 108 inserire il seguente:

108-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

295-bis. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, prima delle parole: «secondo i criteri stabiliti dal CIPE», sono aggiunte le seguenti parole: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della predetta legge n. 289 del 2002 e».

295-ter. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo le parole: «propri fondi», sopprimere le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del periodo.

295-quater. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni

dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

295-quinquies. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività.

Al comma 305, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

I commi da 313 a 317 sono sostituiti dai seguenti:

313. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale così come definito e disciplinato dalla Direttiva 2004/35/CE e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale così come definito dalla Direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale così come definito e disciplinato dalla richiamata Direttiva comunitaria.

314. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla predetta Direttiva comunitaria e dei suoi allegati 1 e 2. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma precedente è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

315. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22 del 1997 e decreto ministeriale n. 471 del 1999.

316. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:

319-bis. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dell'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

319-ter. All'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, è apportata la seguente modifica: Al comma 1, lettera e), comma 5-bis, dopo le parole: «reale o figurativo», inserire le seguenti: «o corrispettivi di servizi».

319-quater. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110 della legge n. 311 del 2004 e articolo 18 della legge n. 203 del 1991, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione.

Al comma 341, sostituire le parole da: acquisti di immobili, *fino alla fine del comma con le seguenti:* acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse Amministrazioni dello Stato nei rispetto della normativa vigente.

Dopo il comma 341, inserire il seguente:

341-bis. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della PA, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'articolo I, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

Dopo il comma 387 inserire il seguente:

387-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 80.000.

Alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): - articolo 4, comma 86: trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382), *con i seguenti importi:*
2006: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria:

2007: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28, variare gli importi come segue:

2006: - 50.000;

2007: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria, variare gli importi come segue:

2006: - 50.000.

1. 4551. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 4552.

Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:

235. Dal 1° gennaio 2006, al fine di estendere la tutela sociale in favore della maternità è concesso, a partire dal 6° mese di gravidanza e sino ai 12 mesi successivi alla data del parto, un assegno mensile pari a 250 euro in favore delle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento, interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'assegno è attribuito qualora il nucleo familiare al quale appartiene la madre non abbia un reddito superiore a 40 mila euro all'anno calcolato in base all'Indicatore della situazione economica ISE di cui alla Tabella i allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998.

236. Per le ragazze madri in gravi condizioni di disagio sociale ed economico e comunque con un reddito non superiore a 25 mila euro annui l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è attribuito a partire dal 3° mese di gravidanza. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attribuzione dell'assegno di cui ai commi 235 e 236.

Al comma 239, lettera a), sub 4-bis, sostituire le parole: 2.150 euro, con le seguenti: 4.300 euro.

Al comma 239, lettera b), sub d-bis sostituire le parole: 2.150, con le seguenti: 2.510.

Al comma 243-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:

394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 394-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4552. 7. Ventura, Mariotti, Maurandi, Turco, Bindi, Morgando, Duilio, Bianco, Zanotti, Magnolfi, Finocchiaro.

All'emendamento 1.4552 del relatore, sostituire il comma 235 con i seguenti:

235. Al fine di estendere le tutele sociali della maternità, per ogni figlio concepito nell'anno 2006, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso, da almeno 1 anno dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 235-*quinquies* di regolare permesso di soggiorno, che si trovino nella condizione di disoccupazione, non iscritte alle liste di collocamento o interessate dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso, a partire dal sesto mese di gravidanza e per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto, un assegno mensile di importo pari ad euro 250.

235-*bis*. L'assegno è concesso dai comuni e spetta alle puerpere il cui nucleo familiare di appartenenza risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, pari ad euro 35.000 annui con riferimento ai nuclei familiari con due componenti.

235-*ter*. Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico di cui al comma 235-*bis* è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

235-*quater*. Per le ragazze madri in presenza di gravi condizioni di disagio sociale ed economico, da definirsi con i decreti di cui al comma 235-*nonies*, e comunque con un reddito, determinato ai sensi del comma 235-*bis*, non superiore a 25 mila euro annui, l'assegno di cui al comma 235 è pari a 350 euro mensili ed è concesso a partire dal terzo mese di gravidanza.

235-*quinquies*. L'assegno è corrisposto a seguito di apposita domanda in carta libera presentata dall'interessata al comune di residenza entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio della gravidanza.

235-*sexies*. La domanda deve essere corredata da una certificazione medica, rilasciata dal medico di famiglia o dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio o dai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, comprovante la data di inizio della gravidanza, nonché la data presunta del parto.

235-*septies*. Ai fini della fruizione del beneficio, i comuni provvedono ad informare le interessate invitandole a certificare altresì il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, e, successivamente, la data effettiva del parto e dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati, ovvero l'eventuale interruzione della gravidanza nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

235-*octies*. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS, anche avvalendosi, tramite apposita convenzione, di Poste italiane spa, sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi. A tal fine è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria di 258 milioni di euro.

235-*nonies*. Entro il 15 gennaio 2006, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione dei commi da 235 a 235-*octies*. Restano fermi tutti i benefici e le indennità previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

0. 1. 4552. 8. Ventura, Mariotti, Maurandi, Turco, Bindi, Morgando, Duilio, Bianco, Zanotti, Magnolfi, Finocchiaro.

Dopo il comma 239, inserire il seguente:

239-*bis*. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non bancari

per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

- a) età non superiore a 35 anni;
- b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
- c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

Conseguentemente alla tabella B voce: Ministero dell'economia e finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000.

0. 1. 4552. 1. Verro, Lupi.

Sostituire il comma 243-bis con il seguente:

Art. 243-bis.

1. È istituita la fondazione denominata Ricerca biotecnologica nel Mediterraneo (Ri.Med) con lo scopo di promuovere nel Mediterraneo la ricerca traslazionale nel campo delle biotecnologie. La fondazione instaura rapporti con organismi omologhi a livello internazionale ed assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri.
2. Lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I soci fondatori sono la Presidenza del Consiglio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Presidenza della Regione Siciliana, University of Pittsburgh e University of Pittsburgh Medical Center.
4. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati, nazionali e stranieri. Le attività, oltre che da mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato.
5. Per consentire il rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto della Presidenza del Consiglio, da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato il presidente.
6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2006, di 20 milioni di Euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di Euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella F, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002 - articolo 61 comma 1 Fondo per le aree sotto utilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 60.000.

0. 1. 4552. 2. Giudice.

Sostituire i commi 304-ter, 304-quater, 304-quinquies con i seguenti:

1. Nel quadro delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del l'Agenda di Lisbona in

materia di partecipazione al lavoro delle donne, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso l'assunzione, nelle condizioni di cui al comma 5, di giovani lavoratrici, è concesso il credito di imposta di cui al comma 2. Sono esclusi all'ambito di applicazione del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2004. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che

incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 10 gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4-*quinquies*. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5-*sexies*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) le lavoratrici assunte siano di età non superiore a 32 anni;

b) le lavoratrici assunte siano residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, come determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto a quello maschile, ovvero in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 5 per cento quello maschile;

c) le lavoratrici assunte non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;

d) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

e) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.500 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia

di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente dopo il comma 395, inserire il seguente:

395-bis. Sono apportate le seguenti variazioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «Per il solo anno 2005»;

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati;

c) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

1) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

3) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

0. 1. 4552. 6. Morgando, Annunziata, Bianchi, Milana, Stradiotto, Duilio, Carbonella, Villari, Lettieri.

Al comma 304-quinquies, dopo le parole: è prorogato al 31 dicembre 2006. aggiungere le seguenti:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, con i Comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3 comma 82 della Legge 350 del 24 dicembre 2003 e articolo 1 comma 263 Legge 20 dicembre 2004 n. 311.

Conseguentemente, al comma 304-quinquies, sostituire le parole: 36 milioni, con le seguenti: 35 milioni.

0. 1. 4552. 5. Marinello, Giudice.

Dopo il comma 304 inserire il seguente: Per l'anno 2006 è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro a favore della Fondazione «Arte e Mestieri» di Torino.

0. 1. 4552. 3. Crosetto.

Dopo il comma 304 inserire il seguente:

304-septies. È autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2006 a favore dell'Associazione Premio Cavour Grinzane per la realizzazione di interventi in occasione della ricorrenza del venticinquesimo anno della sua istituzione.

0. 1. 4552. 4. Crosetto.

Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:

235. Il medesimo assegno di cui al comma 234 è concesso per ogni figlio nell'anno 2006 nato, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli minori di cui ai commi 234 e 235, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Sogei s.p.a..

Conseguentemente: al comma 237, sostituire le parole: 6 milioni di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro; al comma 238 sostituire le parole: 800 milioni di euro, con le seguenti: 795 milioni di euro.

Sostituire il comma 239 con i seguenti:

239. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, in materia di deduzioni per oneri di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-bis. 1. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 2.150 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette all'assistenza e alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età.»;

2) al comma 4-ter, le parole: «e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-bis e 4-bis. 1».

b) all'articolo 15, comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 2.150 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;».

239-bis. Le disposizioni del comma 239 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

239-ter. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, della le parole: «per invalidità permanente derivante», sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».

2) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

3) al comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento».

c) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: *2-bis.* Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

239-quater. All'attuazione del comma 239-ter si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Conseguentemente, dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009. Ai fini di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri può promuovere ovvero partecipare alla costituzione di appositi organismi anche mediante la collaborazione con omologhi organismi di eccellenza a livello internazionale, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e l'utilizzo di ricercatori italiani e stranieri.

243-ter. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGL4M), provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-bis. Alle atlete, che esercitano l'attività sportiva anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, anche se non hanno conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali, è assicurata una tutela per la maternità secondo quanto previsto dai commi 304-ter e 304-quater.

304-ter. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle atlete, a valere sulle retribuzioni degli atleti di entrambi i sessi, nella misura prevista per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

304-quater. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, l'indennità di maternità, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo, è corrisposta con le modalità previste dal

decreto ministeriale 4 aprile 2002, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è posta a carico dei soggetti che erogano i compensi un contributo nella misura percentuale dello 0,5 per cento degli stessi compensi, determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi..

304-quinquies. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993 è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006.

304-sexies. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Conseguentemente, dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:

331-bis. È istituita un'imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico.

L'imposta si applica alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite internet o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non sia a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale. La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per la vendita o per il noleggio, computato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento. L'imposta è dovuta dal venditore o noleggiatore o comunque dal soggetto che percepisce il corrispettivo. La disciplina per la liquidazione, il versamento, l'accertamento e la riscossione dell'imposta è stabilita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, avente carattere pornografico, nonché ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche. Non costituisce materiale pornografico l'opera d'arte.

331-ter. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».

Al comma 374, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro.

Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:

386-bis. Per la realizzazione di interventi di protezione ambientale dell'area montana del Gennargentu, sono destinati ai comuni 3,5 milioni di euro nell'anno 2006, a valere sul Fondo unico

per gli investimenti a difesa del suolo e della tutela ambientale di cui all'U.P.B. 1.2.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che viene conseguentemente integrato della medesima somma. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «è istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è altresì soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, relativo alla costituzione del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Il riparto dello stanziamento tra i comuni è effettuato sulla base dell'estensione delle aree precedentemente vincolate. La costituzione di un'area parco è definita attraverso apposita Intesa Stato-Regione Sardegna. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'Intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.».

Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2007: - 1.000.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variare gli importi come segue:
2006: - 5.000;
2008:- 1.000.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2006: - 3500.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992 (diritto allo studio), variare gli importi come segue:
2006: + 30.000.

1. 4552. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 4553.

Al comma 302-bis, sopprimere le parole: In via sperimentale per l'anno 2006.

Conseguentemente, dopo il comma 394, aggiungere i seguenti:

394-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

394-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 394-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 4553. 7. Ventura, Gambini.

Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367, *al comma 302-bis sopprimere le parole:* Comma 5: Sopprimere e Comma 12: sopprimere punto 1).

0. 1. 4553. 1. Antonio Leone.

Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367.

* **0. 1. 4553. 2.** Polledri, Pagliarini, Sergio Rossi.

Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367.

* **0. 1. 4553. 4.** Nannacini, Ventura.

Al comma 302-bis, dopo le parole: comma 5: sopprimere, *aggiungere le seguenti:* comma 6: sopprimere.

0. 1. 4553. 3. Nannacini, Ventura.

Dopo il comma 302-bis, inserire il seguente:

302-ter. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 6.000.

0. 1. 4553. 6. Alberto Giorgetti.

Sostituire i commi 303-bis, 303-ter, con il seguente:

303-bis. Al fine di supportare il Ministero dell'interno, è istituito l'Osservatorio sul Monitoraggio dei finanziamenti destinati alla riduzione del disagio sociale delle periferie urbane.

Conseguentemente, al comma 303-quater, le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali, *sono sostituite dalle seguenti:* Ministero dell'interno.

0. 1. 4553. 5. Morgando, Duilio.

Dopo il comma 302, è aggiunto il seguente:

302-bis. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima da cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Dopo il comma 303, è aggiunto il seguente:

303-bis. Al fine di supportare il Ministero delle politiche agricole e forestali e le altre amministrazioni pubbliche competenti in materia di programmazione della ricerca agricola, agroalimentare e della pesca è istituito l'Osservatorio sul monitoraggio dei finanziamenti alla ricerca agricola, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei finanziamenti attribuiti alla ricerca agricola, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura da soggetti pubblici e privati;

b) esaminare le problematiche connesse alla ricerca anche in relazione ai diversi ambiti settoriali in cui si articola la ricerca di cui alla lettera a);

c) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento della ricerca di cui alla lettera a).

303-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma I, nonché l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, la cui gestione può essere attribuita, anche mediante procedura di affidamento diretto, ad una associazione senza fini di lucro.

303-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in euro 1,5 milioni per il triennio 2006-2008, si provvede, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Sopprimere il comma 367.

Dopo il comma 302, sono aggiunti i seguenti:

302-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, all'articolo 11-*quinquiesdecies* sono apportate le seguenti modificazioni:

Comma 1: dopo le parole «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi,» aggiungere: «nonché l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».

Comma 5: Sopprimere.

Comma 9: dopo le parole «Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato» aggiungere «sentita l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».

Comma 12: sopprimere punto 1).

Comma 12: aggiungere all'inizio del periodo «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentita l'accettazione della scommessa denominata TRIS, prevista dall'articolo 1 lettera a) del decreto interministeriale 15 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 17 giugno 1998 n. 139».

Comma 12 punto 2 dopo le parole «per ogni tipo di scommessa ippica al totalizzatore e a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 498 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»: sostituire «15,70 per cento» ed aggiungere «Le risorse pari al minore gettito per l'erario dell'entrata in vigore dell'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, sono attribuite all'UNIRE per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».

302-ter. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE.

All'articolo 58, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare alla ricapitalizzazione dell'Agenzia di Pollenzo s.p.a. nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2006, nonché a partecipare alla costituzione di una fondazione, senza scopo di lucro, al fine di tutelare e valorizzare le produzioni tipiche e di qualità, nella misura massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006.

Dopo il comma 303, sono aggiunti i seguenti:

303-bis. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria».

303-ter. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410»;

b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono aggiunte le seguenti: «di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter».

303-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: 1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da otto membri, scelti tra esperti di comprovata professionalità ed esperienza nella materia, anche esterni alla pubblica amministrazione. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 200.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 100;

2007: - 100;

2008: - 100.

Alla tabella C, voce: Ministero delle attività produttive: legge n. 549/95, articolo 1, comma 43 (cap. 2280), sono apportate le seguenti variazioni:

2006: - 100;

2007: - 100;

2008: - 100.

1. 4553. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 4554.

Dopo il comma 175-ter, aggiungere: In considerazione dell'esito del contenzioso definito e di quello tutt'ora pendente, e per la riduzione dei conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, le controversie in corso aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di soli servizi di vigilanza e custodia svolti a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993 dai soggetti di cui al regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526 sono estinte con compensazione tra le parti delle relative spese processuali, e, anche in caso di sentenza passata in giudicato, non si procede al rimborso di somme versate né alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle predette prestazioni.

0. 1. 4554. 5. Antonio Leone.

Al comma 249-bis, dopo le parole: della sicurezza, aggiungere le seguenti: stradale.

0. 1. 4554. 4. Morgando, Pasetto, Realacci, Duilio.

Al comma 249-bis, dopo le parole: sicurezza, aggiungere le seguenti: alimentare.

0. 1. 4554. 3. Morgando, Marcora, Duilio.

Al comma 249-bis, dopo le parole: sicurezza, aggiungere le seguenti: ferroviaria.

0. 1. 4554. 2. Morgando, Duilio, Pasetto.

Alla fine del comma 302-bis aggiungere le seguenti parole: Anche ai fini della presente disposizione l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 24, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante «Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado» vanno interpretati nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa come delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 non comprende le valli da pesca arginate di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima disposizione normativa limitatamente alle porzioni recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e contenimento ittico; le disposizioni di cui al presente articolo interpretano con ogni effetto retroattivo la vigente normativa per le fattispecie in questione. Sempre ai fini della presente disposizione per «gondoliere» s'intende il titolare di apposita licenza rilasciata dal Comune di Venezia ed iscritto nel ruolo specifico dei gondolieri. Tale soggetto è il solo autorizzato a trasportare persone e/o cose a mezzo gondola nel Comune di Venezia, nonché ad effettuare qualsiasi servizio di trasporto con la gondola, secondo gli usi, le consuetudini e le tradizioni.

0. 1. 4554. 1. Alberto Giorgetti, Zuin.

Sopprimere il comma 303-bis.

0. 1. 4554. 7. Rava, Ventura, Maurandi, Mariotti.

Sopprimere le modifiche alle Tabelle D e E.

0. 1. 4554. 6. Rava, Ventura, Maurandi, Mariotti.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. C. 6178 Governo.

ULTERIORI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 2.1 del Governo.

Inserire nella parte consequenziale le seguenti variazioni per l'anno finanziario 2006 in termini di competenza e cassa:

«Tabella 02:

3.1.5.1 - Organi costituzionali: + 800.000.

1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi: - 800.000.

Tabella 10:

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi: - 2.145.725.

5.1.1.0 - Funzionamento: + 2.145.725.

0.2.1.1. Il Governo.

All'articolo 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative -, aggiungere, in fine, il seguente comma:

33-bis. Per l'anno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

Conseguentemente, alla tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per gli anni 2007 e 2008, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.14 - Fondo canoni di locazione:

2007: + 100.000.000;

2008: + 100.000.000.

4.1.5.2. Altri fondi di riserva:

2007: - 100.000.000;

2008: - 100.000.000.

Nella tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2006 2008 (competenza e cassa per il 2006):

6.1.2.15 - Crediti di imposta: - 249.287.681;

6.2.3.12 - Crediti di imposta: + 249.287.681.

Per l'anno finanziario 2006 in termini di competenza e di cassa:

4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine: - 2.145.725

Nella tabella 03 - Stato di previsione del Ministero delle attività produttive - e nella tabella 04 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2006, apportare le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

Tabella 03:

3.2.3.8 - Fondo investimenti incentivi alle imprese:

+ 15.000.000;

+ 15.000.000.

Tabella 04:

11.2.3.1 - Contributi capitari alle imprese:

- 15.000.000;

- 15.000.000.

Nella tabella 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti - per l'anno finanziario 2006, apportare le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

5.2.3.14 - Opere varie:

CP: - 33.569.698;

CS: - 44.569.698.

3.2.3.9 - Opere varie:

CP: + 33.569.698;

CS: + 44.569.698.

5.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 2.145.725;

CS: + 2.145.725.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base 2.1.1.0 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

Alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla unità previsionale di base 3.2.3.1 - edilizia di servizio, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

Tab. 2. 18. Il Relatore.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) C. 6177 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 93 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il comma 94 è sostituito dal seguente:

«94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento».

Il comma 95 è sostituito dai seguenti:

95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:

a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media *pro capite* inferiore a quella media *pro capite* della classe demografica di appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media *pro capite* sono così individuate:

- 1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km², spesa media *pro capite* pari a 153,87 euro;
- 2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spesa media *pro capite* pari a 176,47 euro;
- 3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km², spesa media *pro capite* pari a 102,03 euro;
- 4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spesa media *pro capite* pari a 113,24 euro;
- 5) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 589,89 euro;
- 6) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 617,49 euro;
- 7) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 662,74 euro;
- 8) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 768,37 euro;
- 9) per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 854,59 euro;

10) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media *pro capite* pari a 1.167,47 euro;

b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

e) spese per interessi passivi;

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

Al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

c) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;

d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

0. 1. 4549. 52. Il Governo.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 48 inserire il seguente:

48-bis. Le disposizioni di cui ai commi 42, 43, 44, 45, 46 e 48 non si applicano alle Regioni alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

Il comma 94 è sostituito dal seguente:

94. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 96, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dall'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in

conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corriere ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,1 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Conseguentemente, il comma 95 è sostituito dai seguenti:

95. Per gli stessi fini di cui al comma 93:

a) per l'anno 2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 96, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6 per cento limitatamente agli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media *pro capite* della classe demografica di appartenenza e diminuito del 7,3 per cento- per i restanti enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la riduzione è del 6 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto delle media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per l'individuazione della popolazione, ai fini della appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa media *pro capite* sono così individuate:

- 1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km², spesa media *pro capite* pari a 153,87 euro;
 - 2) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spesa media *pro capite* pari a 176,47 euro;
 - 3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km², spesa media *pro capite* pari a 102,03 euro;
 - 4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km², spese medie *pro capite* pari a 113,24 euro;
 - 5) per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, spese media *pro capite* pari a 636,42 euro;
 - 6) per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, spese media *pro capite* pari a 589,89 euro;
 - 7) per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 617,49 euro;
 - 8) per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 662,74 euro;
 - 9) per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media *pro capite* pari a 768,37 euro;
 - 10) per i comuni da 100.000 a 249.999 , spesa media *pro capite* pari a 854,59 euro;
 - 11) per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, spese media *pro capite* pari a 1.194,38 euro;
 - 12) per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media *pro capite* pari a 1.167,47 euro;
- b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 93, si applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2008 e, per l'anno 2008, si applica un aumento dell'1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007.

95-bis. Per gli stessi enti locali di cui al comma 93, il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 97, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato dell'8,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

Conseguentemente, al comma 96, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

e) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle

regioni, assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.

Conseguentemente, al comma 97, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

c) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'aumento del 6,1 per cento, ai sensi del comma 94, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.

Conseguentemente dopo il comma 98 inserire i seguenti:

98-bis. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 94 e 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per l'alienazione di beni immobili e mobili, nonché per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

98-ter. I comuni possano eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 95 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

98-quater. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 94 e 95 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Conseguentemente, i commi 101 e 103 sono soppressi.

Conseguentemente, al comma 102, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'articolo 1, comma 30, della richiamata legge n. 311 del 2004 le parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo il comma 107 aggiungere i seguenti:

107-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2006.

107-ter. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

Dopo il comma 109, inserire i seguenti:

109-bis. Le regioni, le province e i comuni possono introdurre, con riferimento ai tributi propri, in concordato preventivo, di durata non inferiore al biennio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

109-ter. Sono ammessi al concordato preventivo, di cui al comma 107-bis, i titolari di reddito di imprese e gli esercenti arti e professioni.

109-quater. L'adesione al concordato preventivo comporta:

a) la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti;

b) la limitazione dei poteri di accertamento. La sottoscrizione del concordato preclude l'emissione di avvisi di accertamento per le imposte, tasse e canoni oggetto di concordato per le annualità prese a riferimento, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel corso delle annualità oggetto di concordato.

109-quinquies. L'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non può essere inferiore all'ammontare di quanto dovuto per l'anno in cui avviene la sottoscrizione moltiplicato per

il numero delle annualità oggetto di concordato.

109-*sexies*. Al fine di favorire l'adesione al concordato, le regioni, le province e i comuni possono istituire banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, anche avvalendosi dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire mediante procedure semplificate previste da norme regolamentari. A tal fine, gli enti territoriali possono rinegoziare i contratti in essere con i concessionari in ragione dei servizi aggiuntivi, richiesti e disporre il rinnovo alla scadenza per assicurare la continuità nelle attività di controllo della correttezza dei dati assunti alla base del concordato.

109-*septies*. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Dopo il comma 177, inserire il seguente:

177-*bis*. All'articolo 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, dopo le parole: «un contributo complessivo» inserire le seguenti: «*una tantum*», e sopprimere le parole: «a tempo determinato»; allo stesso articolo sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «230.000 abitanti».

Dopo il comma 331, inserire il seguente:

331-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo il comma 25-*bis*, è inserito il seguente:

«25-*ter*. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione S.p.a. o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-*bis*, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».

Dopo il comma 369, inserire il seguente:

369-*bis*. In deroga al primo comma dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2000, n. 289, emanato ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura minima di capitale sociale, interamente versato, richiesto per l'iscrizione all'Albo disciplinato con il decreto ministeriale succitato è determinata in modo uniforme per tutti i soggetti iscritti in euro 5.000.000. L'adeguamento del capitale sociale all'importo suddetto dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2006, fermo restando che la mancata applicazione di quanto sopra, nei prodotti termini, comporta l'immediata decadenza del concessionario dai contratti in corso.

Dopo il comma 339, inserire il seguente:

339-*bis*. Per il potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-*decies* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-*octies* e 2-*novies* del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-*sexies* e 2-*septies* del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.

1. 4549. Il Relatore.

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente comma:

105-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive.

1. 164. Mariotti, Maurandi, Ventura.

Dopo il comma 109, inserire il seguente:

109-bis. Nel comma 61, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».

1. 1913. Verro, Antonio Leone, Tarantino.

Dopo il comma 109 inserire il seguente:

109-bis. La disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000, abitanti.

1. 1922. Guido Dussin, Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 263, dopo le parole: «libere aggregazioni», inserire le seguenti: «dotate di personalità giuridica».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è istituita una commissione di studio, senza oneri per la finanza pubblica, volta ad indicare le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 264 a 267».

1. 1103. Crosetto, Blasi, Zorzato, Verro, Antonio Leone.

Al comma 264, sostituire le parole: ed agricole, con le seguenti: agricole e della pesca.

***1. 1109.** Scaltritti, Giudice.

Al comma 265, alla lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

«3) I distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile».

*** 1. 1127.** Alberto Giorgetti.

Al comma 265, lettera c), punto 5.2), inserire, dopo le parole: loro operatività; le seguenti: anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

*** 1. 1117.** (Nuova formulazione) Crosetto, Zorzato, Blasi, Verro, Antonio Leone.

Al comma 265, lettera c), punto 5.2), inserire, dopo le parole: loro operatività; le seguenti: anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile, di cui al comma 20 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai Confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

*** 1. 1131.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 266, inserire il comma:

266-bis. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei Consorzi di Sviluppo

industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

1. 2756. Blasi.

Dopo il comma 268, inserire il seguente:

268-bis. I sovracaroni idroelettrici previsti ai sensi dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

1. 2734. Zanetta, Arnoldi, Scherini, Paniz.

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

232-bis. Le violazioni alle disposizioni, relative al settore oleario nel caso in cui riguardano quantitativi di prodotto eccedenti i 10000; ettoltri costituiscono reato ai sensi degli articolo 515 e 517 C.P.

3. «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui si comma affluiscono, per una quota pari al 50 per cento, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità - amministrativa - Ispettorato centrale repressione frodi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

1. 2492. Marinello, Alfano.

Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

260-bis. Ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dell'articolo 1, comma, 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano le disposizioni di legge di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine il termine di versamento di cui al secondo periodo del citato comma 17 è fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo comma è fissato al 1° ottobre 2006.

1. 2987. Paolone, Alberto Giorgetti, Strano, Catanoso, Trantino, Fatuzzo, Filippo Drago, Palumbo, Floresta, Giudice, La Grua.

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

268-bis. Relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge del 29 ottobre 2003, n. 239, è prorogata al 31 dicembre 2010.

1. 1611. (Nuova formulazione) Sergio Rossi.

Dopo il comma 268, inserire il seguente:

268-bis. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.

1. 2746. (Nuova formulazione) Saglia.

Dopo il comma 268, inserire il seguente:

268-bis. Il comma 8 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dai seguenti:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel Registro delle Imprese e nel REA presentate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalle

imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche, ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti. *8-bis*. A tal fine il Ministero della Attività produttive integra la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attraverso il loro sistema informatico trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative al soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it.

8-ter. A partire dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dal presente articolo, comunque obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2007 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.

8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, *8-bis* e *8-ter* non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. 2752. Gioacchino Alfano, Marinello.

Al comma 269, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 270, è istituito il Comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma».

1. 1144. Blasi, Antonio Leone, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Giudice, Tarantino, Crosetto.

Dopo il comma 281 aggiungere il seguente:

281-bis. Al comma *3-bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: del «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

1. 1074. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.

Dopo il comma 281 aggiungere i seguenti:

281-bis. Dopo il comma *3-bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*3-ter*. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di quattro anni, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma *3-bis*, soddisfino una delle seguenti condizioni:

a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorzi, purché non partecipate da regioni o da enti locali;

b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico unità da contiguità territoriale in modo tale che

tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.

3-quater. Durante i periodi di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 119/169 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: *a)* al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; *b)* al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; *c)* alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma *3-quinquies*.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-quater* si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai precitati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto.

3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 5 lettera *e)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purché non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.

3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* per tutta la durata della proroga stessa, non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi».

1. 1075. Antonio Leone, Blasi, Zorzato, Verro, Crosetto.

Dopo il comma 285, inserire il seguente:

285-bis. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel Patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l'applicazione dell'articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e fa venire meno l'eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonché gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione, il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1. 2671. Antonio Leone.

Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:

294-bis. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del presente comma ed ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e non completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in

deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni interessate d'intesa con le province e il supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del Ministero del Lavoro. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive proroghe in deroga. All'articolo 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2006». Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d'intesa con le province e con supporto tecnico delle Agenzie Strumentali del Ministero del Lavoro. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

1. 2714. Stucchi, Caparini, Galli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 341, inserire il seguente:

341-bis. Nell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma *2-bis* nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma *2-bis*, residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».

1. 3157. Verro.

Al comma 358, dopo le parole: ai sensi degli articoli 86 od 88, aggiungere le seguenti: ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69.

1. 2908. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 399, aggiungere i seguenti:

399-*bis*. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.

399-*ter*. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli spedizionieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione, contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

399-*quater*. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

399-*quinquies*. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dai seguenti «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».

399-*sexies*. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 399-*quinquies* si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente

legge.

399-septies. La denaturazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si effettua solo a seguito di specifica determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, che attesta la vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore nella misura percentuale di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante. Con la medesima determinazione sono fissati i tempi, la formula e le modalità della denaturazione.

399-octies. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.

399-novies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del procedimento unico di cui ai commi da *399-septies* a *399-decies*, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

399-decies. Il Ministro delle attività produttive adotta, con proprio decreto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui ai commi da *399-septies* a *399-novies*, nel rispetto del principio di semplificazione, e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

399-undecies. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

399-duodecies. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma *399-undecies*, favorendo criteri di mercato e tempestività.

399-terdecies. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

399-quaterdecies. In sede di predisposizione del programma di cui al comma *399-terdecies*, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le

esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transuazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati, assegnando priorità ai progetti di miglioramento della mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;

e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

399-quinquiesdecies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma *399-sexiesdecies*, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

399-sexiesdecies. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle linee guida di cui al comma *399-quinquiesdecies*, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma *399-vicies*.

399-septiesdecies. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma *399-quaterdecies*, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;

c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

d) costituzione delle società di cui al comma *399-vicies*.

399-duodevicies. Ai piani trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità e i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma *399-quinquiesdecies*.

399-undevicies. I comuni, individuati ai sensi del comma *399-sexiesdecies*, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica la conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.

399-vicies. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

399-*vicies semel*. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

399-*vicies bis*. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

399-*vicies ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 399-*terdecies* a 399-*vicies quater* si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Con la legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è individuata la quota parte delle risorse di cui alla citata legge n. 443 del 2001, da destinare agli interventi di cui ai commi da 399-*terdecies* a 399-*vicies quater*.

399-*vicies quater*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 399-*quaterdecies*, lettera b), e al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata, gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare esclusivamente i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.

399-*vicies quinquies*. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative realizzate da aggregazioni di piccole e medie imprese, una quota delle risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi nei settori del tessile, dell'alimentare, delle nanotecnologie, delle tecnologie dell'idrogeno applicate al trasporto e alla produzione di energia, delle biotecnologie in ambito farmaceutico e sanitario, delle tecnologie della comunicazione e delle tecnologie spaziali, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione della relativa relazione tecnica, dello studio di fattibilità dell'eventuale prototipo, le forme dell'eventuale revoca dei contributi assegnati e le modalità di costituzione di dette aggregazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le regioni, sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima applicazione il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

399-*vicies sexies*. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 399-*vicies quinquies* è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che devono prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

399-*vicies septies*. Le domande di finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 399-*vicies quinquies* sono valutate entro tre mesi dalla presentazione e i contributi sono erogati entro i tre mesi successivi alla data di approvazione.

399-*duodeticies*. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma

399-vicies quinquies è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

399-undetricies. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo di cui al comma *399-vicies quinquies* da destinare agli interventi di cui ai commi *399-vicies quinquies* e *399-vicies sexies* del presente articolo, nonché al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

399-tricies. Una quota, pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo di cui al comma *399-vicies quinquies* è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato, nelle aree sottoutilizzate determinate con le indagini conoscitive di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1999, di cui alla convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei 30 luglio 2001.

399-tricies semel. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

399-tricies bis. Al fine di cui al comma 430, una quota delle risorse annualmente destinate agli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è utilizzata per la concessione degli incentivi e dei finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.

399-tricies ter. Il Ministro delle attività produttive provvede, con il decreto di cui al comma *399-tricies semel*, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

399-tricies quater. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;
- b*) il comma 19 è abrogato;
- c*) il comma 43 è abrogato.

399-trices quinquies. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo medesimo.

399-trices sexies. A valere sul fondo rotativo di cui al comma *399-trices quinquies*, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, come definite dalla normativa comunitaria in vigore. Le tipologie delle iniziative, volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale, sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50.000 euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni

di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.

399-tricies septies. In attesa della unificazione dei fondi rotativi destinati ad operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 29 luglio 2003, n. 229, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56, il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui all'articolo 5 del decreto del vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2003, può, in caso di esaurimento dei fondi destinati ad un'area geografica o a determinate categorie di imprese, autorizzare l'imputazione di singole operazioni su fondi destinati ad altra area geografica o ad altra categoria di imprese.

399-duodequadrices. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al comma *399-triciesquinquies* possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti per attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.

399-undequadrices. Ai fini di quanto previsto al comma *399-duodequadrices* per piccole e medie imprese si intendono le imprese definite tali dal Ministro delle attività produttive, con i decreti in vigore emanati in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, e la cui quota di ricavi esteri risulti congruente con le finalità di internazionalizzazione del progetto presentato.

399-quadrices. L'importo massimo del finanziamento concedibile ai sensi del comma *399-tricies sexies* è pari al 100 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili, ancora da sostenere. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile è pari ad euro 500.000 per ciascun programma di innovazione. Tale importo è elevabile fino ad euro 1.000.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio.

399-quadrices semel. Il tasso di interesse fisso del finanziamento di cui al comma *399-tricies sexies* è pari al 15 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del relativo contratto, applicabile alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile effettuate con raccolta sul mercato interno, stabilito con decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994. Il finanziamento può essere concesso per una durata non superiore a sei anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e quattro di ammortamento.

399-quadrices bis. A totale copertura del rimborso del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, le imprese beneficiarie devono prestare idonee garanzie. Le imprese possono essere ammesse al beneficio della garanzia integrativa e sussidiaria di cui all'articolo 22, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, introdotto dall'articolo 21, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

399-quadrices ter. Le condizioni, le modalità e i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, nonché le tipologie e le modalità delle garanzie sono determinate dal Comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione europea. Il Comitato stabilisce altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare nel caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al comma *399-tricies sexies*.

399-quadrices quater. Il Ministero delle attività produttive, anche mediante ispezioni *in loco*, può accertare la realizzazione del programma finanziato e verificarne il relativo stato di attuazione. A tale fine il Ministero può avvalersi della collaborazione di propri uffici, enti e società ad esso collegate. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo di cui al

comma 399-*tricies quinquies*.

399-*quadricies quinquies*. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 399-*duodequadricies* e 399-*quadricies quater* e di tutti gli interventi effettuati a valere sul fondo rotativo di cui al comma 399-*tricies quinquies*, si applicano gli stessi parametri per la determinazione delle commissioni e quanto altro stabilito dalla convenzione sottoscritta tra la SIMEST Spa e il Ministero delle attività produttive per la gestione di detto fondo, ad eccezione di quanto previsto per la quantificazione complessiva delle commissioni. La revisione della citata convenzione dovrà essere effettuata limitatamente all'introduzione del pieno criterio di proporzionalità tra le commissioni da corrispondere alla SIMEST Spa e l'attività da essa svolta per la gestione di tutti gli interventi effettuati a valere sul predetto fondo in ciascun anno di riferimento.

399-*quadricies sexies*. Le disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, trovano applicazione nei comuni nei cui territori hanno sede gli stabilimenti industriali interessati e nei comuni confinanti, fermo restando che, in ogni caso, gli ambiti territoriali non possono eccedere il territorio della provincia di appartenenza.

399-*quadricies septies*. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di *personal computer* con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni ivi previste, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

399-*duodequingages*. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo che non sia già oggetto di specifica e dedicata procedura informatizzata. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all'originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all'altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all'altro mediante l'utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

399-*undequingages*. L'obbligo di cui al comma 39-*duodequingages* a decorrere, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.

399.50. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute nei commi 39-*duodequingages* e 399-*undequingages* a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze.

399.51. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

399.52. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 399-*duodequingages* a 399.52 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

399.53. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riprodotto del documento originale cartaceo.

399.54. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 399-*quingages quinquies*, lettera *a*), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.

399.55. Per l'attuazione dei commi da 399 a 399 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

399.56. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti operanti con regime monofase si intendono ricompresi nell'ambito di cui alla lettera *a*) del secondo comma del predetto articolo 30.

399.57. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse, possono stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per disciplinare modalità, tempi e corrispettivi del procedimento di trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza destinati alle pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

399.58. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adeguamento di opere pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere contratti di locazione finanziaria (*leasing*), previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

399.59. Le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere acquisite dalle amministrazioni pubbliche mediante contratti di locazione finanziaria sono realizzate, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto espressamente disposto dai commi da 399.58 a 399-*duodeseptuagici*.

399.60. Ai fini di quanto disposto dai commi da 399.58 a 399-*duodeseptuagici*, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitano per lo svolgimento delle proprie funzioni.

399.61. Ai fini di quanto disposto dai commi da 399-*sexagici* a 399-*duodeseptuagici*, si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

399.61. Le opere pubbliche da realizzare mediante ricorso allo strumento della locazione finanziaria sono inserite nell'elenco delle opere pubbliche predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

399.62. Le opere pubbliche sono realizzate a cura e spese di un soggetto finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1994.

399.64. La progettazione definitiva delle opere pubbliche è a cura e spese delle amministrazioni aggiudicatrici, che vi provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, nonché in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni della normativa vigente in materia.

399.65. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ai sensi del comma 399-*sexagies*, indica le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, alle quali intende affidare l'esecuzione dei lavori. In sede di partecipazione alla gara, il soggetto finanziatore indica altresì il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 109 del 1994, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

399.66. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori di cui al comma 399-*sexagies septies*, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso. Il verificatore è competente all'accertamento della regolare e tempestiva esecuzione delle opere in relazione a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori.

399.67. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 399-*septuagies bis*, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.

399.68. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 399-*undeseptuagies* non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 399-*undesepties* a 399-*untoecties*, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.

399.69. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 399-*undesepties* a 399-*untoecties* sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da 399-*undesepties* a 399-*untoecties* devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 399-*septuagies bis* a 399-*unteoctogies* a 479 e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

399.70. Possono presentare le proposte di cui al comma 399-*unteseptagies* gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

399.71 Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano L finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 399-*septuagies ter*. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

399.72. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

339.73. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.

399.74. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 478, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

399.75. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

399.76. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

399.77. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai commi da 399-*uneseptuagies* 399-*untoectogies*, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

399.78. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è inserita la seguente: «cultura,»;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero

dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e 1-*quinquies*).

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.400;

2007: - 3.400;

2008: - 1.800.

1. 4285. (Nuova formulazione) Crosetto, Antonio Leone, Zorzato, Verro, Blasi.

Alla tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2006: + 500;

2007: + 500;

2008: + 500.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi- 3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap.

2280, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 500;

2007: - 500;

2008: - 500.

Tab. A. 56. Liotta, Volontè.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e Finanza, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera b) Fondo per Trieste (4.2.3.7 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)

2006: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera c) Fondo per Gorizia (3.2.3.6 Fondo per gli interventi nel territorio di Gorizia - cap. 7380)

2006: + 4.000.

Tab. B. 87. Menia, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 272, con i seguenti:

272. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sono inserite prima della parola «strumenti» le seguenti parole: «prodotti e»;

b) alla lettera h) dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti parole: «e prodotti finanziari».

272-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, sono inserite prima della parola «strumenti» le seguenti parole: «prodotti e».

272-ter. Al fine di favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell'investimento azionario, gli statuti delle società possono prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi

dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione alla quota di capitale detenuta all'atto dell'attribuzione del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati anche in base all'ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile.

272-quater. Le deliberazioni dell'assemblea che creano le categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma *272-ter*, nonché quelle di cui al comma *277-sexies*, non danno diritto al recesso.

272-quinquies. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

272-sexies. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma *272-ter*. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

272-septies. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

272-octies. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma *383-bis*, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

272-novies. L'esercizio delle funzioni attribuite al MEF - Dipartimento del Tesoro in materia di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere delegata alle Direzioni dei servizi vari.

272-decies. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sostituire le parole: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 termina entro il 31 dicembre 2007,» con le

seguenti parole: «Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, commi 5 e 7 termina il 31 dicembre 2007,». Dopo le parole: «qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.» aggiungere le seguenti parole: «Il periodo transitorio è ulteriormente incrementato, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

272-undecies. Sono abrogati l'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, e l'articolo 1, commi 224, 225, 226 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Cessano conseguentemente gli effetti dei provvedimenti e delle convenzioni adottati ai sensi delle leggi medesime.

272-duodecies. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa, il Ministero dell'economia e delle finanze può trasferire a titolo oneroso a società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, attività e rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, attualmente facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

272-terdecies. Le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formeranno patrimonio autonomo e separato ad ogni effetto di legge della società acquirente.

272-quaterdecies. Il corrispettivo del trasferimento sarà determinato sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata scelta di comune intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui al comma *277-duodecies*.

272-quinquiesdecies. In caso di mancato soddisfacimento da parte della società di cui al comma *272-duodecies* dei creditori non rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, così come individuate dall'articolo 9, comma 1-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, continua ad applicarsi la garanzia dello Stato già prevista dall'articolo 9, comma 1-*bis* della medesima legge 15 giugno 2002, n. 112.

272-sexiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, definisce le modalità di esecuzione del presente articolo, ivi compresi il perimetro delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire, nonché le eventuali ulteriori manleve da parte dello Stato necessarie per il trasferimento medesimo.

272-septiesdecies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:

«*71-bis.* I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».

272-duodevicies. All'articolo 7, comma 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «67, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «67, comma 4».

Consequentemente sopprimere i commi da 273 a 277.

1. 4429.(Nuova formulazione)Crosetto, Blasi, Antonio Leone, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 385 è inserito il seguente:

385-bis. Nei limiti di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 è finanziato un piano diretto a prevedere il beneficio del mantenimento delle disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, nei confronti di coloro che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in

mobilità ovvero siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni. Nel predetto piano da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive saranno definite le modalità selettive ed applicative.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti modifiche:

Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 (3.1.2.4. - cap. 2280):

2006: -;

2007: -;

2008: - 10.000.

1. 1299.(Nuova formulazione) Il relatore.

Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:

319-bis. 1. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e i trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

319-ter. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto dovranno consentire a che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti Leggi Regionali, ovvero, laddove non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, che subentrino - con facoltà di rinuncia - nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

319-quater. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.

319-quinquies. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

1. 2317. (Nuova formulazione) Crosetto, Blasi, Verro, Zorzato, Gioacchino Alfano, Savo, Giudice, Marras, Saro, Tarantino, Milanato, Zanetta, Nicotra, Galli.

Al comma 62, aliena, sostituire le parole: 200 milioni di euro, con le seguenti: 197 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 62-sexies, inserire il seguente 62-septies:

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

0. 1. 4551. 3. Alberto Giorgetti.

Al comma 62, lettera c) sostituire le parole: 0,5 per cento, con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente sopprimere la lettera m).

0. 1. 4551. 9. Sergio Rossi.

Al comma 62, lettera h) sostituire le parole: per un importo pari a 1 milione di euro per 15 anni, con le seguenti: per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 331, inserire i seguenti:

331-bis. L'Agenzia del Territorio invia ai Comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006. I Comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze, riscontrate dai Comuni, sono segnalate all'Agenzia del Territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai Comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d'interscambio.

331-ter. Al comma 1 dell'articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole «1° gennaio dell'anno successivo a quello», sono sostituite con le parole: «trenta giorni dal momento».

331-quater. Le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del predetto Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

331-quinquies. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale.

331-sexies. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3; E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinate ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato.

331-*septies*. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma precedente richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto entro il 30 settembre 2006 da parte dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, anche su segnalazione dei comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

331-*octies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 331-*sexies* e 331-*septies*, oltre agli oneri di cui al comma 331-*septies*.

331-*nonies*. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi dei commi da 331-*sexies* a 331-*octies* producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2006.

331-*decies*. L'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è sostituito dal seguente:

1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, alla iscrizione ed alla annotazione nei registri immobiliari ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare, emanati dai Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche e a particolari tipologie di atti. Con i medesimi decreti si provvede all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti chi cui all'articolo 10, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi di cui all'articolo 10, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreti dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:

- a) la richiesta di registrazione;
- b) la domanda di annotazione;
- c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione.

La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia,

è stabilita la data a decorrere dalla quale anche la presentazione del titolo al Conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione delle relative formalità, per singoli ambiti territoriali, avviene esclusivamente per via telematica. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

7. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio di concerto con il Ministero della giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale viene avviato, a titolo sperimentale, un regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica, da parte di determinati soggetti, tenendo conto dell'oggettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte degli stessi, presso specifiche aree geografiche e per particolari tipologie di atti. Con lo stesso decreto sono approvate le connesse procedure e specifiche tecniche.

8. Durante il regime transitorio facoltativo di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2678 del codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, s'intenderanno presentate:

- a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
- b) il giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.

9. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.

331-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, a parità di gettito, le nuove tariffe dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dalla presente legge, il cui importo è determinato in misura forfettaria, nonché in proporzione ed in funzione degli adempimenti correlati.

331-duodecies. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque, nel rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali, con le seguenti modalità:

- a) su base convenzionale (obbligatorio per i soggetti esenti dal pagamento di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali dovuti a fronte delle consultazioni);
- b) senza stipula di convenzione, con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata.

331-terdecies. Le tasse ipotecarie, stabilite con la tabella allegata al decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche, ed i tributi speciali catastali, stabiliti al Titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modifiche, dovuti per l'accesso telematico ai servizi senza convenzione, di cui alla precedente lettera b), sono aumentati del 50 per cento.

331-quaterdecies. Con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare sentita la Ragioneria Generale dello Stato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, modalità e condizioni per l'accesso al servizio, sono approvati i nuovi schemi di convenzione, per la concessione del collegamento telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria e sono altresì stabiliti, ferma, rimanendola debenza delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali; l'importo del canone, l'importo della cauzione, da graduare anche in relazione all'eventuale pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, e dei tributi speciali catastali dovuti, e le modalità di

pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi catastali dovuti. Nel caso di pagamento con modalità telematiche o elettroniche, gli importi riscossi dovranno essere riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.

331-quinquiesdecies. A decorrere dal 30 giugno 2006 i certificati catastali possono essere richiesti dagli interessati all'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate con il servizio postale. I certificati catastali elaborati dall'Agenzia del territorio avvalendosi di procedure automatizzate, richiesti con le modalità anzidette, possono essere trasmessi agli interessati avvalendosi di procedure telematiche; anche integrate con il servizio postale. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo stesso. Con il provvedimento dell'Agenzia del Territorio sono stabilite:

- a) le misure da adottare contro la duplicazione e la contraffazione dei certificati catastali;
- b) le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo;
- c) specifiche ulteriori modalità per la fornitura del servizio presso gli sportelli catastali decentrati presso i Comuni, previa intesa con l'ANCI;
- d) le modalità di versamento dei tributi: dovuti, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

331-sexiesdecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ai comuni.

331-septiesdecies. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004 n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli Enti gestori agli eventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare sono quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data di valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al primo semestre 2005».

331-duodevicies. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito dal seguente: «Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11».

0. 1. 4551. 20. Antonio Leone.

Al comma 62, lettera l), sostituire le parole: della realizzazione del Corridoio Tirrenico, *con le parole:* della realizzazione del tratto Lazio-Campania del Corridoio Tirrenico, Pedemontano e Formia.

0. 1. 4551. 19. Antonio Leone.

Al comma 69 dopo le parole: Mouse, *aggiungere:* e dei quali 5 milioni annui è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

0. 1. 4551. 26. Agostini, Abbondanzieri, Sereni, Giulietti, Gasperoni, Paola Mariani, Duca, Calzolaio, Galeazzi, Giacco, Lion, Lusetti, Bellillo.

Dopo il comma 69, inserire il seguente:

69-bis. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 a favore degli enti locali organizzatori.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Interno, *variare gli importi come segue:*

2006: - 2000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

0. 1. 4551. 1. Guido Dussin.

Dopo il comma 317, inserire i seguenti:

317-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 la parola «quindici» è sostituita con la seguente: «venticinque».

317-ter. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 25.

317-quater. All'attuazione degli interventi previsti dal comma 319-bis si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

317-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 319-bis eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3, tra Mediocredito centrale s.p.a. e Artigiancassa s.p.a., saranno preventivamente autorizzate dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento.

0. 1. 4551. 10. Crosetto.

Sostituire il comma 387-bis, con il seguente: L'articolo 11-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convegno internazionale interconfessionale) è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 11-bis (interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale), comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005, *aggiungere:* e 5 milioni per l'anno 2006.

0. 1. 4551. 2. De Laurentiis.

Sostituire il comma 62 con i seguenti:

62. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento:

a) degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui

alla legge n. 443 del 2001;

b) degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) del potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

d) della circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione veneto e correlata alle opere del Passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

e) della realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

f) del completamento del «sistema Accessibilità Valcamonica, SS 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

g) della realizzazione delle opere di cui al sistema «Accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

h) del consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successive al 30 giugno 2003, per un importo pari a 1 milione di euro annui per quindici anni;

i) dell'interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

l) della realizzazione del Corridoio tirrenico, in una misura non inferiore all'i per cento delle risorse disponibili;

m) della realizzazione delle opere di variante alla SS 47 Valsugana, tratto Pian degli Zocchi-Pove del Grappa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

n) della realizzazione delle opere di ammodernamento della SS 12, con collegamento alla SP 450, è autorizzata la spesa di i milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

o) di opere complementari all'Autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo.

62-bis. 1. La società Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti società per azioni, di seguito nominata CDP, la quale assume tutti i beni, diritti, e rapporti giuridici attivi e passivi di Infrastrutture S.p.A., incluso il patrimonio separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

62-ter. L'atto costitutivo di CDP non subisce modificazioni.

62-quater. La CDP continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le funzioni assegnate ad Infrastrutture S.p.A. dall'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

62-quinquies. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture S.p.A. ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.

62-sexies. La pubblicazione della presente disposizione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.

Al comma 69, dopo le parole: quindici anni, aggiungere le seguenti: dei quali 7 milioni di euro annui sono destinati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, e dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, aggiungere le

seguenti: A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2 della Legge 23 gennaio 1992 n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici., *e aggiungere in fine il seguente periodo:* A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2006 per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del Fiume PO, sentita l'Autorità di Bacino competente.

Dopo il comma 108 inserire il seguente:

108-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:

295-bis. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, prima delle parole: «secondo i criteri stabiliti dal CIPE», sono aggiunte le seguenti parole: «in attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma 1, della predetta legge n. 289 del 2002 e».

295-ter. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dopo le parole: «propri fondi», sopprimere le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del periodo.

295-quater. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

295-quinquies. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività.

Al comma 305, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

I commi da 313 a 317 sono sostituiti dai seguenti:

313. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale così come definito e disciplinato dalla Direttiva 2004/35/CE e non siano avviate le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge al

responsabile il ripristino della situazione ambientale così come definito dalla Direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno ambientale così come definito e disciplinato dalla richiamata Direttiva comunitaria.

314. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di cui alla predetta Direttiva comunitaria e dei suoi allegati 1 e 2. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma precedente è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo all'operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dell'interesse proprietario leso. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

315. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione entro il 28 febbraio 2006, né alle situazioni di inquinamento per le quali sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22 del 1997 e decreto ministeriale n. 471 del 1999.

316. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

317. Avverso l'ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:

319-*bis*. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate dell'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale dipartimentale nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato adottato alcun provvedimento di attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

319-*ter*. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, è apportata la seguente modifica: Al comma 1, lettera e), comma 5-*bis*, dopo le parole: «reale o figurativo», inserire le seguenti: «o corrispettivi di servizi».

319-*quater*. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi abitativi di cui all'articolo 1, comma 110 della legge n. 311 del 2004 e articolo 18 della legge n. 203 del 1991, è abolito l'obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono essere localizzati in più ambiti all'interno della stessa Regione.

Al comma 341, sostituire le parole da: acquisti di immobili, fino alla fine del comma con le seguenti: acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonché ai

fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse Amministrazioni dello Stato nei rispetto della normativa vigente.

Dopo il comma 341, inserire il seguente:

341-bis. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della PA, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell'articolo I, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

Dopo il comma 387 inserire il seguente:

387-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 80.000.

Alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): - articolo 4, comma 86: trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382), con i seguenti importi:
2006: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria:

2007: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella E, alla voce: Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28, variare gli importi come segue:

2006: - 50.000;

2007: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Legge finanziaria n. 910 del 1986: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria, variare gli importi come segue:

2006: - 50.000.

1. 4551. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Sopprimere le parole: Sopprimere il comma 367. *Al comma 302-bis sopprimere le parole:* Comma 5: Sopprimere e Comma 12: sopprimere i punti 1.

0. 1. 4553. 1. (Nuova formulazione) Antonio Leone.

Dopo il comma 302-bis, inserire il seguente:

302-ter. Al fine di razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad a partecipare, anche attraverso l'acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000.

0. 1. 4553. 6. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 302, è aggiunto il seguente:

302-bis. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima da cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Sopprimere il comma 367.

Dopo il comma 302, sono aggiunti i seguenti:

302-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, all'articolo 11-*quinquiesdecies* sono apportate le seguenti modificazioni:

Comma 1: dopo le parole «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi,» aggiungere: «nonché l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».

Comma 5: Sopprimere.

Comma 9: dopo le parole «Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato» aggiungere «sentita l'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli».

Comma 12: sopprimere i punti 1) e 2).

302-ter. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell'UNIRE.

1. 4553. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 239, inserire il seguente:

239-bis. Per l'anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, dagli intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:

a) età non superiore a 35 anni;

b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;

c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

Conseguentemente alla tabella B voce: Ministero dell'economia e finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000.

0. 1. 4552. 1. Verro, Lupi.

Sostituire il comma 243-bis con il seguente:

243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. È autorizzata a questo fine la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009.

0. 1. 4552. 2.(Nuova formulazione) Giudice.

Al comma 304-quinquies, dopo le parole: è prorogato al 31 dicembre 2006. *aggiungere le seguenti:* Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, con i Comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno 7 anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3 comma 82 della Legge 350 del 24 dicembre 2003 e articolo 1 comma 263 Legge 20 dicembre 2004 n. 311.

Conseguentemente, al comma 304-quinquies, sostituire le parole: 36 milioni, *con le seguenti:* 35 milioni.

0. 1. 4552. 5. Marinello, Giudice.

Sostituire i commi 235 e 236 con i seguenti:

235. Il medesimo assegno di cui al comma 234 è concesso per ogni figlio nell'anno 2006 nato, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

236. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli minori di cui ai commi 234 e 235, sempreché residente, cittadino italiano ovvero comunitario. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Sogei s.p.a..

Conseguentemente: al comma 237, sostituire le parole: 6 milioni di euro, *con le seguenti:* 5 milioni di euro; *al comma 238 sostituire le parole:* 800 milioni di euro, *con le seguenti:* 795 milioni di euro.

Sostituire il comma 239 con i seguenti:

239. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, in materia di deduzioni per oneri di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-bis. 1. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 2.150 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per le persone addette all'assistenza e alla cura dei bambini fino al compimento del sesto anno di età.»;

2) al comma 4-ter, le parole: «e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-bis e 4-bis. 1».

b) all'articolo 15, comma 1, in materia di detrazioni per oneri, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla

frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 2.150 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;».

239-bis. Le disposizioni del comma 239 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

239-ter. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, della le parole: «per invalidità permanente derivante», sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».

b) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».

2) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

3) al comma 4, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento».

c) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

d) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: *2-bis.* Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

239-quater. All'attuazione del comma 239-ter si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Conseguentemente, dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

243-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 60 milioni di euro per l'anno 2009. Ai fini di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri può promuovere ovvero partecipare alla costituzione di appositi organismi anche mediante la collaborazione con omologhi organismi di eccellenza a livello internazionale, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e l'utilizzo di ricercatori italiani e stranieri.

243-ter. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l'individuazione di nuove tecnologie e metodologie avanzate, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) insieme al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGL4M), provvedono alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree del territorio. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.

Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

304-bis. Alle atlete, che esercitano l'attività sportiva anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, anche se non hanno conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di

sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali, è assicurata una tutela per la maternità secondo quanto previsto dai commi 304-ter e 304-quater.

304-ter. Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di tutela e sostegno della maternità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante il versamento obbligatorio da parte dei datori di lavoro del contributo per l'assicurazione per la maternità delle atlete, a valere sulle retribuzioni degli atleti di entrambi i sessi, nella misura prevista per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

304-quater. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, l'indennità di maternità, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo, è corrisposta con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2002, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, è posta a carico dei soggetti che erogano i compensi un contributo nella misura percentuale dello 0,5 per cento degli stessi compensi, determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

304-quinquies. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2006. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993 è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2006.

304-sexies. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge n. 163 del 1985, è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Conseguentemente, dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:

331-bis. È istituita un'imposta speciale sulla vendita e sul noleggio di materiale pornografico. L'imposta si applica alle operazioni di vendita o di noleggio, inclusa la messa a disposizione tramite internet o attraverso canali televisivi a pagamento o comunque in via telematica o telefonica, effettuate nell'esercizio di un'attività commerciale, nei riguardi di soggetti la cui attività non sia a sua volta costituita dalla vendita o dal noleggio del medesimo materiale. La base imponibile è costituita dal corrispettivo dovuto per la vendita o per il noleggio, computato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento. L'imposta è dovuta dal venditore o noleggiatore o comunque dal soggetto che percepisce il corrispettivo. La disciplina per la liquidazione, il versamento, l'accertamento e la riscossione dell'imposta è stabilita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata

o riprodotta su supporto informatico o telematico, avente carattere pornografico, nonché ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche. Non costituisce materiale pornografico l'opera d'arte.

331-ter. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico».

Al comma 374, sostituire le parole: 5 milioni di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro.

Dopo il comma 386, aggiungere il seguente:

386-bis. Per la realizzazione di interventi di protezione ambientale dell'area montana del Gennargentu, sono destinati ai comuni 3,5 milioni di euro nell'anno 2006, a valere sul Fondo unico per gli investimenti a difesa del suolo e della tutela ambientale di cui all'U.P.B. 1.2.3.6 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, che viene conseguentemente integrato della medesima somma. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «è istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei del Gennargentu.

Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è altresì soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, relativo alla costituzione del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Il riparto dello stanziamento tra i comuni è effettuato sulla base dell'estensione delle aree precedentemente vincolate. La costituzione di un'area parco è definita attraverso apposita Intesa Stato-Regione Sardegna. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'Intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.».

Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2007: - 1.000.

Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variare gli importi come segue:
2006: - 5.000;
2008:- 1.000.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:
2006: - 3500.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992 (diritto allo studio), variare gli importi come segue:
2006: + 30.000.

1. 4552. Il Relatore.

Dopo il comma 175-ter, aggiungere: In considerazione dell'esito del contenzioso definito e di quello tutt'ora pendente, e per la riduzione dei conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, le controversie in corso aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di soli servizi di vigilanza e custodia svolti a mezzo di guardie giurate dipendenti nel periodo dal 2 marzo 1983 al 29 dicembre 1993 dai soggetti di cui al regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526 sono estinte con compensazione tra le parti delle relative spese processuali, e, anche in caso di sentenza passata in giudicato, non si procede al rimborso di somme versate né alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle predette

prestazioni.

0. 1. 4554. 5. Antonio Leone.

Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:

Dopo il comma 80, inserire il seguente:

80-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione».

Dopo il comma 175, inserire i seguenti:

175-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «l'Alto Commissario» sono aggiunte le seguenti: «che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario.»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'Ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».

175-ter. Per le finalità di cui al comma 175-bis è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006.

Dopo il comma 237 inserire il seguente:

237-bis. Per il definitivo completamento dei processi di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, si applicano ai bilanci di esercizio 2005 e 2006 della Società Poste Italiane S.p.A le previsioni e le procedure di cui agli articoli 14, 15, comma secondo, e 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Dopo il comma 249, inserire il seguente:

249-bis. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006. Il Fondo di cui al periodo precedente viene ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

Il comma 261 è sostituito dal seguente:

261. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di

prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica registratisi, per l'INAIL, nella legge di bilancio dell'anno precedente.

Dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre, n. 350 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Il comma 300 è sostituito dai seguenti:

300-bis. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite con le seguenti: «un contingente annuo di 200 mila tonnellate da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazioni, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera.»;

b) dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».

300-ter. Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale.

Il comma 301 è sostituito dal seguente:

301. L'importo previsto dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 20 milioni di euro per l'aumento fino a 40.000 tonnellate del contingente di cui al comma 300, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al comma 300, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere e agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzarsi tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

Sostituire il comma 302 con il seguente:

302. La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

Al comma 303, le parole: ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, *sono sostituite dalle seguenti:* ai sensi dell'articolo 1 commi 4 e 5 del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71».

Dopo il comma 303, inserire il seguente:

303-bis. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102», sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».

Il comma 312 è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: -3.000;

Ministero dell'interno:

2006: -3.000;

2007: -2.000;

2008: -3.000;

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: -2.155;

2007: -2.155;

2008: -1.155.

Alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Decreto Legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, co. 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap 7411).

Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, co. 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439), apportare le seguenti variazioni:

2006: + 80.000;

2007: + 100.000;

2008: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella E, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, co. 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), modificare gli importi come segue:

2006: - 50.000.

1. 4554. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. C. 6178 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Subemendamento all'emendamento 2.1 del Governo.

Inserire nella parte consequenziale le seguenti variazioni per l'anno finanziario 2006 in termini di competenza e cassa:

«Tabella 02:

3.1.5.1 - Organi costituzionali: + 800.000.

1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi: - 800.000.

Tabella 10:

2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi: - 2.145.725.

5.1.1.0 - Funzionamento: + 2.145.725.

0. 2. 1. 1. Il Governo.

All'articolo 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative -, aggiungere, in fine, il seguente comma:

33-bis. Per l'anno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

Conseguentemente, alla tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per gli anni 2007 e 2008, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.14 - Fondo canoni di locazione:

2007: + 100.000.000;

2008: + 100.000.000.

4.1.5.2. Altri fondi di riserva:

2007: - 100.000.000;

2008: - 100.000.000.

Nella tabella 02 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2006 2008 (competenza e cassa per il 2006):

6.1.2.15 - Crediti di imposta: - 249.287.681;

6.2.3.12 - Crediti di imposta: + 249.287.681.

Per l'anno finanziario 2006 in termini di competenza e di cassa:

4.1.5.10 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine: - 2.145.725

Nella tabella 03 - Stato di previsione del Ministero delle attività produttive - e nella tabella 04 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2006, apportare le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

Tabella 03:

3.2.3.8 - Fondo investimenti incentivi alle imprese:

+ 15.000.000;

+ 15.000.000.

Tabella 04:

11.2.3.1 - Contributi capitari alle imprese:

- 15.000.000;

- 15.000.000.

Nella tabella 10 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti - per l'anno finanziario 2006, apportare le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

5.2.3.14 - Opere varie:

CP: - 33.569.698;

CS: - 44.569.698.

3.2.3.9 - Opere varie:

CP: + 33.569.698;

CS: + 44.569.698.

5.1.1.0 - Funzionamento:

CP: + 2.145.725;

CS: + 2.145.725.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base 2.1.1.0 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

Alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla unità previsionale di base 3.2.3.1 - edilizia di servizio, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

Tab. 2. 18. Il Relatore.

Alla tabella 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006, (1.3.1 Proventi della vendita di immobili ed altri cespiti) apportare le seguenti modificazioni:

2006: -;

2007: - 2.000.000.000;

2008: - 2.300.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella (6.2.1. Redditi da capitale), apportare le seguenti modificazioni:

2006: -;

2007: + 1.000.000.000;

2008: + 1.000.000.000.

Tab. 1. 1. La VI Commissione.

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). C. 6177 Governo.

EMENDAMENTI INAMMISSIBILI

1.2; 1.3; 1.6; 1.7; 1.9; 1.12; 1.13; 1.16; 1.17; 1.18; 1.22; 1.23; 1.31; 1.47; 1.49; 1.50; 1.52; 1.102; 1.103; 1.104; 1.56; 1.108; 1.109; 1.57; 1.306; 1.110; 1.61; 1.113; 1.307; 1.308; 1.309; 1.311; 1.118; 1.202; 1.121; 1.59; 1.60; 1.203; 1.204; 1.69; 1.85; 1.87; 1.88; 1.91; 1.94; 1.95; 1.96; 1.137; 1.139; 1.140; 1.222; 1.141; 1.143; 1.144; 1.502; 1.145; 1.146; 1.147; 1.148; 1.150; 1.508; 1.509; 1.511; 1.231; 1.512; 1.513; 1.514; 1.234; 1.154; 1.237; 1.238; 1.239; 1.240; 1.521; 1.246; 1.341; 1.525; 1.526; 1.165; 1.166; 1.530; 1.533; 1.169; 1.254; 1.534; 1.172; 1.536; 1.537; 1.538; 1.539; 1.180; 1.544; 1.548; 1.550; 1.185; 1.358; 1.359; 1.362; 1.267; 1.270; 1.189; 1.271; 1.558; 1.190; 1.559; 1.193; 1.273; 1.562; 1.563; 1.197; 1.198; 1.199; 1.277; 1.702; 1.703; 1.704; 1.367; 1.373; 1.570; 1.572; 1.375; 1.573; 1.291; 1.575; 1.292; 1.293; 1.583; 1.380; 1.298; 1.299; 1.300; 1.594; 1.596; 1.599; 1.605; 1.607; 1.608; 1.615; 1.616; 1.617; 1.618; 1.620; 1.622; 1.623; 1.624; 1.705; 1.706; 1.628; 1.382; 1.414; 1.710; 1.416; 1.385; 1.714; 1.715; 1.386; 1.421; 1.731; 1.635; 1.732; 1.733; 1.427; 1.741; 1.433; 1.439; 1.647; 1.648; 1.441; 1.444; 1.651; 1.445; 1.446; 1.447; 1.449; 1.452; 1.453; 1.395; 1.397; 1.461; 1.661; 1.398; 1.1001; 1.400; 1.1002; 1.800; 1.802; 1.671; 1.804; 1.471; 1.805; 1.1003; 1.677; 1.474; 1.806; 1.807; 1.809; 1.812; 1.813; 1.1006; 1.814; 1.815; 1.680; 1.816; 1.478; 1.681; 1.817; 1.682; 1.818; 1.819; 1.820; 1.821; 1.822; 1.823; 1.685; 1.824; 1.687; 1.688; 1.1009; 1.829; 1.830; 1.1010; 1.834; 1.835; 1.837; 1.839; 1.489; 1.842; 1.843; 1.846; 1.493; 1.494; 1.496; 1.499; 1.500; 1.853; 1.855; 1.856; 1.857; 1.858; 1.866; 1.867; 1.1204; 1.1206; 1.869; 1.1207; 1.1209; 1.872; 1.1210; 1.1401; 1.880; 1.881; 1.884; 1.888; 1.889; 1.901; 1.902; 1.903; 1.905; 1.906; 1.907; 1.908; 1.909; 1.910; 1.912; 1.922; 1.925; 1.930; 1.933; 1.935; 1.936; 1.1149; 1.1151; 1.1152; 1.1153; 1.1154; 1.1156; 1.1157; 1.1160; 1.1404; 1.1163; 1.1405; 1.1406; 1.1055; 1.1407; 1.1408; 1.1409; 1.1410; 1.1178; 1.1056; 1.1181; 1.1182; 1.1183; 1.1184; 1.1411; 1.1186; 1.1412; 1.1188; 1.1059; 1.1189; 1.1413; 1.1193; 1.1414; 1.1199; 1.1416; 1.1417; 1.1418; 1.1066; 1.1419; 1.1067; 1.944; 1.945; 1.947; 1.1068; 1.948; 1.950; 1.1420; 1.1421; 1.952; 1.1422; 1.953; 1.1423; 1.959; 1.1426; 1.1071; 1.960; 1.1427; 1.1428; 1.1072; 1.1073; 1.961; 1.962; 1.963; 1.1429; 1.1430; 1.1431; 1.967; 1.968; 1.1433; 1.1076; 1.1434; 1.1077; 1.1435; 1.1436; 1.1437; 1.1078; 1.1438; 1.1501; 1.1439; 1.1079; 1.971; 1.1080; 1.972; 1.973; 1.975; 1.1502; 1.976; 1.1082; 1.979; 1.1505; 1.980; 1.1083; 1.1507; 1.982; 1.983; 1.1221; 1.1512; 1.990; 1.1514; 1.1516; 1.992; 1.993; 1.994; 1.995; 1.996; 1.997; 1.1522; 1.1000; 1.1087; 1.1524; 1.1525; 1.1526; 1.1527; 1.1089; 1.1529; 1.1530; 1.1531; 1.1536; 1.1537; 1.1702; 1.1703; 1.1704; 1.1707; 1.1708; 1.1539; 1.1714; 1.1449; 1.1716; 1.1718; 1.1719; 1.1451; 1.1720; 1.1722; 1.1093; 1.1724; 1.1725; 1.1726; 1.1727; 1.1728; 1.1095; 1.1453; 1.1454; 1.1734; 1.1455; 1.1735; 1.1737; 1.1097; 1.1738; 1.1457; 1.1458; 1.1741; 1.1742; 1.1748; 1.1749; 1.1750; 1.1244; 1.1245; 1.1246; 1.1249; 1.1250; 1.1099; 1.1100; 1.1460; 1.1461; 1.1751; 1.1462; 1.1752; 1.2003; 1.1755; 1.1757; 1.1758; 1.1759; 1.1760; 1.1463; 1.1761; 1.1763; 1.1765; 1.1766; 1.1767; 1.1547; 1.1768; 1.1549; 1.1550; 1.1551; 1.2004; 1.1561; 1.1567; 1.1464; 1.1465; 1.1466; 1.1570; 1.1468; 1.1469; 1.1571; Tab.A.1; 1.1470; Tab.A.2; 1.1471; Tab.A.3; Tab.A.4; 1.1472; 1.2007; 1.1473; Tab.A.7; Tab.A.8; 1.2008; Tab.A.9; 1.1475; Tab.A.10; Tab.A.11; 1.1477; 1.2009; 1.2010; Tab.A.14; 1.1773; 1.1484; 1.1485; 1.1776; 1.1579; Tab.A.18; 1.1777; 1.1487; Tab.A.19; Tab.A.20; Tab.A.21; 1.1581; 1.1489; Tab.A.22; Tab.A.23; Tab.A.24; 1.1492; 1.1493; 1.1494; 1.1586; 1.1495; 1.1778; 1.1588; 1.1779; Tab.A.29; Tab.A.30; Tab.A.31; 1.1500; 1.1784; Tab.A.32; 1.2201; 1.1785; 1.1786; 1.1590; 1.1787; 1.2012; 1.2205; 1.1788; 1.1592; 1.2206; 1.1593; 1.2013; 1.1594; 1.1792; 1.2208; 1.1595; 1.2209; 1.2210; 1.1794; 1.2211; Tab.A.40; 1.2014; 1.1597; 1.2212; 1.1797; 1.1598; 1.1599; 1.2216; 1.1600; Tab.A.45; 1.2219; Tab.A.46; Tab.A.47; 1.2016; 1.2220; 1.1604; 1.1605; 1.2224; 1.2225; 1.2226; 1.1606; 1.2227; 1.2228; 1.1607;

1.2230; 1.2231; 1.1798; 1.2301; 1.1609; 1.1799; 1.2232; 1.2303; 1.2304; 1.1801; 1.2305; 1.1612; 1.1802; 1.1803; 1.1804; 1.2307; Tab.A.50; 1.2308; Tab.A.51; 1.2233; 1.1806; 1.1615; Tab.A.55; 1.2235; 1.1807; 1.1616; 1.2236; 1.1808; 1.2313; 1.2314; 1.2237; 1.1809; 1.2315; 1.1618; 1.2238; 1.1810; 1.2239; 1.2316; 1.1619; 1.1811; 1.1812; 1.2240; 1.1620; 1.2241; 1.1813; 1.1621; 1.2242; 1.2243; 1.1815; 1.2320; 1.2244; 1.2321; 1.2245; 1.2246; 1.1817; 1.2247; Tab.B.4; Tab.B.5; 1.2325; 1.2248; 1.2249; 1.1819; 1.1820; 1.2250; 1.1822; 1.2251; 1.2330; 1.1823; 1.2331; 1.2252; 1.2017; 1.1624; 1.1824; 1.2253; 1.2332; 1.1625; 1.2018; 1.2254; 1.1626; 1.1825; 1.2019; 1.1826; 1.2020; 1.1827; 1.1828; 1.2021; 1.2258; 1.2259; 1.1830; 1.1629; 1.2260; 1.2261; 1.2334; 1.2262; 1.2335; 1.2026; 1.2263; 1.2336; 1.1835; 1.2265; 1.2337; 1.2028; 1.2029; 1.2268; 1.2269; 1.2270; 1.2342; 1.2271; 1.2030; 1.1633; 1.2031; 1.1841; 1.2346; 1.2347; 1.2032; 1.1843; 1.1634; 1.2033; 1.1635; 1.1636; 1.1637; 1.2351; 1.2034; 1.2352; 1.2035; 1.2272; 1.2353; 1.2402; 1.2037; 1.2354; 1.2403; 1.2038; 1.2355; 1.1640; 1.2039; 1.1641; 1.1643; 1.2359; 1.2360; 1.1645; 1.2040; 1.2273; 1.2274; 1.1844; 1.2042; 1.1647; 1.2275; 1.2043; 1.2276; 1.2044; 1.2277; 1.2278; 1.2045; 1.2279; 1.1651; 1.2282; 1.1652; 1.2408; 1.2283; 1.2410; 1.2286; 1.2287; 1.2288; Tab.B.63; 1.2290; 1.2293; 1.1654; 1.2294; 1.1655; 1.2415; 1.2295; 1.2363; 1.2364; 1.1657; 1.2046; 1.2366; 1.2047; 1.2420; 1.1846; 1.2048; 1.2049; 1.2298; 1.2422; 1.1849; 1.1851; 1.2052; 1.2426; 1.1852; 1.1853; 1.2054; 1.1661; 1.2368; 1.1662; 1.1857; 1.2369; 1.1664; 1.2370; 1.1858; 1.1665; 1.2371; 1.2372; 1.1860; 1.2374; 1.2375; 1.2056; 1.2376; 1.2501; 1.1667; 1.2057; 1.2058; 1.2433; 1.2059; 1.2502; 1.1866; 1.1669; 1.1867; 1.2505; 1.2062; 1.2506; 1.1868; 1.1869; 1.2508; 1.1870; 1.2509; 1.2380; 1.2512; 1.1873; 1.2515; 1.1874; 1.1674; 1.2518; 1.2519; 1.2520; 1.2521; 1.2067; 1.2522; Tab.B.90; 1.1879; 1.2523; 1.2068; 1.1881; 1.2524; 1.2381; 1.2525; 1.2382; 1.2526; 1.1678; 1.2527; Tab.B.97; 1.1885; 1.2528; 1.2529; 1.2530; Tab.B.99; 1.2072; 1.1888; 1.2532; 1.1889; 1.2440; 1.2389; 1.2074; 1.2534; 1.2075; 1.2391; 1.2538; 1.2077; 1.2539; 1.2540; 1.2541; 1.1677; 1.2543; 1.2544; 1.2393; 1.2394; 1.2549; 1.2550; 1.1682; 1.2078; 1.1683; 1.2452; 1.2552; 1.2079; 1.2396; 1.2553; 1.2554; 1.2398; 1.2555; 1.2455; 1.1897; 1.1686; 1.2562; 1.2564; 1.1690; 1.2080; 1.2566; 1.2567; 1.2610; 1.2461; 1.2568; 1.1693; 1.2569; 1.2612; 1.2601; 1.2085; 1.2463; 1.2571; 1.2087; 1.1697; 1.2615; 1.2573; 1.1698; 1.2574; 1.2616; 1.2617; 1.2472; 1.2618; 1.2575; 1.2619; 1.2092; 1.2093; 1.2475; 1.2576; 1.2094; 1.2621; 1.2095; 1.2577; 1.2477; 1.2578; 1.2478; 1.2623; 1.2579; 1.2580; 1.2581; 1.2626; 1.2582; 1.2627; 1.2484; 1.2585; 1.2628; 1.2586; 1.2486; 1.2487; 1.2630; 1.2096; 1.2587; 1.2631; 1.2488; 1.2489; 1.2490; 1.2632; 1.2588; 1.2633; 1.2702; 1.2634; 1.2590; 1.2097; 1.2703; 1.2636; 1.2637; 1.2099; 1.2638; 1.2593; 1.2705; 1.1930; 1.2706; 1.2594; 1.2102; 1.1932; 1.2641; 1.2596; 1.2642; 1.2500; 1.1936; 1.1937; 1.2105; 1.1939; 1.2108; Tab.C.3; 1.2109; 1.1942; 1.2801; 1.2647; 1.2802; 1.2902; 1.2803; 1.1944; Tab.C.5; 1.2649; 1.2805; Tab.C.6; 1.2905; 1.2806; 1.2650; 1.2807; 1.2809; 1.2810; 1.2652; 1.2653; 1.2111; 1.2811; 1.2911; Tab.C.8; 1.2654; 1.1947; 1.2707; 1.1948; 1.2113; 1.2655; 1.2913; 1.1949; 1.2914; 1.2812; 1.2656; 1.2915; 1.1951; 1.2813; Tab.C.9; 1.2814; 1.2709; 1.2815; 1.1953; Tab.C.11; 1.2710; 1.2659; Tab.C.12; 1.2817; 1.1955; 1.2660; 1.2711; 1.2661; 1.2712; 1.1956; 1.2819; 1.2713; 1.1957; 1.2664; 1.2820; 1.2114; 1.2821; 1.2666; 1.2667; 1.2825; 1.1963; 1.2669; 1.2829; 1.2830; 1.2831; 1.2672; 1.2832; 1.2833; 1.1967; 1.2834; 1.2837; 1.2838; 1.2725; 1.2839; 1.2840; 1.2726; 1.2842; 1.2678; 1.2679; 1.2728; 1.2844; 1.2680; 1.1971; 1.2681; 1.2731; Tab.C.16; 1.1973; 1.2682; Tab.C.17; 1.1974; 1.2847; Tab.C.18; 1.2733; 1.1975; Tab.C.19; 1.1976; 1.2849; 1.1977; 1.2685; 1.2115; 1.1978; 1.2736; Tab.C.20; 1.2116; 1.2687; Tab.C.21; 1.2854; Tab.C.22; Tab.C.23; 1.2855; 1.2738; 1.2689; 1.2856; 1.2739; 1.1979; 1.2740; 1.2692; 1.1981; 1.2741; 1.1982; 1.1983; 1.2859; 1.2860; 1.2861; 1.2862; 1.2699; 1.2863; 1.2700; Tab.A.60; 1.2865; 1.2747; Tab.A.61; 1.2124; 1.2749; 1.2125; 1.2866; 1.2750; 1.2867; Tab.A.62; 1.2127; 1.2868; 1.2128; 1.2129; 1.2869; 1.2870; 1.2131; 1.2871; 1.2872; 1.2873; 1.2874; 1.2754; 1.2875; 1.1990; 1.2879; 1.2134; 1.2755; 1.1992; 1.2881; 1.2882; 1.2136; 1.2883; 1.2916; 1.2884; 1.2885; 1.2757; 1.2886; 1.2919; 1.2887; 1.2758; 1.1998; 1.2890; 1.2921; 1.2140; 1.2891; 1.2000; 1.2141; 1.2892; 1.2893; 1.2142; 1.2894; 1.2895; 1.2925; 1.2143; 1.2759; 1.2929; 1.2930; 1.3001; 1.2145; 1.2931; 1.2761; 1.2935; 1.3201; 1.2936; 1.2762; 1.3202; 1.3203; 1.3004; 1.2938; 1.2764; 1.2146; 1.3207; 1.3005; 1.2147; 1.3209; 1.3210; 1.3213; Tab.C.24; 1.2770; 1.2772; 1.3215; 1.2148; 1.2773; 1.3216; 1.3217; 1.2775; 1.2776; 1.2777; 1.3219; 1.2778; 1.2779; 1.2153; 1.2780; 1.3222; 1.2781;

1.3224; 1.2782; 1.2155; 1.2940; 1.2783; 1.2941; 1.2942; 1.2943; 1.2945; 1.2785; 1.2947; 1.2948;
1.2156; 1.3232; 1.2157; 1.2158; 1.2949; 1.2787; 1.3006; 1.2950; 1.2160; 1.2788; 1.3234; 1.3235;
1.2951; 1.3301; 1.3008; 1.3236; 1.3237; 1.3009; 1.3302; 1.3238; 1.2161; 1.3303; 1.2953; 1.3012;
1.2162; 1.3239; 1.2790; 1.3014; 1.3240; 1.2954; 1.2163; 1.3304; 1.3241; 1.2164; 1.2955; 1.2165;
1.3242; 1.2166; 1.3017; 1.2167; 1.3018; 1.3019; 1.2957; 1.3020; 1.2169; 1.3245; 1.3021; 1.2171;
1.2958; 1.2172; 1.3246; 1.2174; 1.2176; 1.3026; 1.2793; 1.2794; 1.3305; 1.2178; 1.3306; 1.3249;
1.2179; 1.3307; 1.3250; 1.3251; 1.3252; 1.2184; 1.3255; 1.2185; 1.3308; 1.3256; 1.2186; 1.2961;
1.3257; 1.3309; 1.3258; 1.3259; 1.2799; 1.3260; 1.3311; 1.3261; 1.3312; 1.2192; 1.3262; 1.3313;
1.3314; 1.3315; 1.3316; 1.2197; 1.3401; 1.2198; 1.3034; 1.2962; 1.3265; 1.2963; 1.2199; 1.3267;
1.2964; 1.2965; 1.2200; 1.2966; Tab.C.25; 1.3041; 1.3271; 1.2967; 1.3042; 1.2968; 1.3273; 1.3274;
1.3319; 1.3043; 1.2969; 1.3044; 1.3045; Tab.C.26; 1.3320; 1.2970; 1.3046; Tab.C.27; 1.2971;
1.3047; 1.3501; 1.3408; 1.2972; Tab.C.28; 1.3409; 1.3502; Tab.C.29; 1.3282; 1.3504; 1.3283;
1.3505; 1.3325; 1.2976; 1.3052; 1.3413; 1.3506; Tab.A.66; 1.2978; 1.3285; 1.2979; 1.3327; 1.3507;
1.3416; 1.3328; 1.2981; 1.3508; 1.3056; 1.3418; 1.3419; 1.3510; 1.3332; 1.3511; 1.3060; 1.3061;
1.3512; 1.3423; 1.3513; 1.3424; 1.3063; 1.3064; Tab.B.112; 1.3295; 1.3065; 1.3066; 1.3425;
1.2986; 1.3296; 1.3067; 1.3426; 1.3297; 1.3517; 1.3518; 1.3298; 1.3427; 1.2988; 1.3519; 1.3068;
1.3428; 1.3521; 1.3429; 1.3070; 1.3071; 1.3523; 1.3074; 1.3434; 1.3524; 1.3075; 1.2993; 1.3526;
1.2994; 1.3079; 1.2995; 1.3437; 1.3081; 1.2996; 1.3438; 1.3082; 1.3529; 1.3083; 1.2999; 1.3531;
1.3532; 1.3442; 1.3533; 1.3000; 1.3338; 1.3443; 1.3444; 1.3445; 1.3536; 1.3340; 1.3537; 1.3447;
1.3342; 1.3084; 1.3448; 1.3343; 1.3539; 1.3540; 1.3450; 1.3451; 1.3541; 1.3601; 1.3452; 1.3087;
Tab.B.125; 1.3344; 1.3602; 1.3088; 1.3453; 1.3543; 1.3089; Tab.B.126; 1.3090; 1.3454; 1.3605;
1.3544; 1.3455; 1.3345; 1.3456; 1.3091; 1.3608; 1.3346; 1.3609; 1.3092; 1.3611; 1.3612; 1.3458;
1.3094; 1.3613; 1.3096; 1.3614; 1.3615; 1.3459; 1.3616; 1.3527; 1.3099; 1.3460; 1.3618; 1.3461;
1.3100; 1.3545; 1.3102; 1.3619; 1.3103; 1.3546; 1.3463; 1.3621; 1.3464; 1.3549; 1.3352; 1.3466;
1.3467; 1.3353; 1.3551; 1.3354; 1.3469; 1.3355; 1.3356; 1.3557; 1.3357; 1.3358; 1.3562; 1.3359;
1.3105; 1.3563; 1.3106; 1.3108; 1.3109; 1.3361; 1.3110; 1.3363; 1.3364; 1.3365; 1.3366; 1.3367;
1.3368; 1.3369; 1.3370; 1.3122; 1.3124; 1.3125; 1.3126; 1.3127; 1.3372; 1.3128; 1.3373; 1.3374;
1.3375; 1.3376; 1.3377; 1.3129; 1.3379; 1.3130; 1.3131; 1.3380; 1.3133; 1.3381; 1.3135; 1.3382;
1.3137; 1.3471; Tab.F.1; Tab.F.2; 1.3140; 1.3473; Tab.F.3; Tab.F.4; 1.3474; 1.3387; 1.3477;
1.3389; 1.3478; 1.3146; 1.3391; 1.3482; 1.3393; 1.3148; 1.3483; 1.3485; 1.3151; 1.1265; 1.3152;
1.1266; 1.3488; 1.1267; 1.3625; 1.3491; 1.3493; 1.3628; 1.3495; 1.3496; 1.3630; 1.3631; 1.3497;
1.3632; 1.3633; 1.3397; 1.3634; 1.3635; 1.3637; 1.3638; 1.3158; 1.3159; 1.3160; 1.3161; 1.3162;
1.3163; 1.3567; 1.3644; 1.3645; 1.3164; 1.3646; 1.3166; 1.3167; 1.3168; 1.3170; 1.3570; 1.3172;
1.3573; 1.3574; 1.3174; 1.3575; 1.3577; 1.3177; 1.3579; 1.3581; 1.3179; 1.3180; 1.3584; 1.3186;
1.3588; 1.3589; 1.3188; 1.3590; 1.3189; 1.3591; 1.3190; 1.3192; 1.3593; 1.3594; 1.3194; 1.2583;
1.1273; 1.2005; 1.1275; 1.1276; 1.1278; 1.3198; 1.1280; 1.3199; 1.3200; 1.1283; 1.1285; 1.1287;
1.3597; 1.3598; 1.1288; 1.3599; 1.1289; 1.3600; 1.1290; 1.1291; 1.2121; 1.3704; 1.1292; 1.3705;
1.3706; 1.1293; 1.3707; 1.1294; 1.3708; 1.3709; 1.3751; 1.3753; 1.3711; 1.1353; 1.3755; 1.3756;
1.1355; 1.1356; 1.3757; 1.3713; 1.1357; 1.3399; 1.1358; 1.3655; 1.1359; 1.3714; 1.3656; 1.1360;
1.3758; 1.3716; 1.3658; 1.1361; 1.3759; 1.1362; 1.3760; 1.3718; 1.3661; 1.3662; 1.3761; 1.1364;
1.3719; 1.1298; 1.3762; 1.3720; 1.3763; 1.3721; 1.3665; 1.3764; 1.3765; 1.3723; 1.3766; 1.3666;
1.1300; 1.3667; 1.3767; 1.1301; 1.3768; 1.3668; 1.1302; 1.3669; 1.3770; 1.1303; 1.3771; 1.1369;
1.1304; 1.3772; 1.1305; 1.3671; 1.3773; 1.3726; 1.3774; 1.3727; 1.1370; 1.3673; 1.3775; 1.1306;
1.3674; 1.3730; 1.3675; 1.1307; 1.3676; 1.3777; 1.3732; 1.3778; 1.1308; 1.1372; 1.3779; 1.3734;
1.3780; 1.3679; 1.3781; 1.1310; 1.3680; 1.3782; 1.3735; 1.3681; 1.3736; 1.3682; 1.1312; 1.3737;
1.1373; 1.3738; 1.1314; 1.3785; 1.3739; 1.1374; 1.3741; 1.3688; 1.1376; 1.3788; 1.1377; 1.3742;
1.3789; 1.1315; 1.1316; 1.1379; 1.3791; 1.1317; 1.3792; 1.1318; 1.3793; 1.1381; 1.3795; 1.3695;
1.1321; 1.1322; 1.1382; 1.1383; 1.1323; 1.3798; 1.1384; 1.1386; 1.1326; 1.1327; 1.1387; 1.1388;
1.1329; 1.3749; 1.1390; 1.1391; 1.1392; 1.1393; 1.1394; 1.1395; 1.1396; 1.1330; 1.1331; 1.1332;
1.1333; 1.1397; 1.1335; 1.1337; 1.3802; 1.1338; 1.1399; 1.1400; 1.1340; 1.3806; 1.1341; 1.1342;
1.3810; 1.1344; 1.1346; 1.1347; 1.1350; 1.3811; 1.3815; 1.3842; 1.3844; 1.3816; 1.3817; Tab.A.67;

1.3901; 1.3902; 1.3903; 1.3818; 1.3904; 1.3819; 1.3905; 1.3820; 1.3847; 1.3821; 1.3906; 1.3822;
1.3907; 1.3823; 1.3908; 1.3824; 1.3825; Tab.C.31; Tab.C.32; 1.3827; Tab.C.33; 1.3854; 1.3830;
1.3857; 1.3831; 1.3858; 1.3833; 1.3861; Tab.B.147; Tab.B.151; 1.3867; 1.3869; 1.3870; 1.3871;
1.3872; 1.3874; 1.3875; 1.3876; 1.3877; 1.3880; 1.3881; 1.3883; 1.3884; 1.3885; 1.3886; 1.2939;
1.3887; Tab.C.34; 1.3888; 1.3890; 1.3891; 1.3892; 1.3650; 1.3893; 1.3894; 1.3895; 1.3896; 1.3897;
1.3898; 1.3900; 1.3909; 1.3910; 1.3911; 1.3912; 1.3913; 1.3914; 1.3916; 1.3919; 1.3921; 1.3922;
1.3923; 1.3924; 1.3925; 1.3926; 1.3927; 1.3928; 1.3929; 1.3930; 1.3932; 1.3933; 1.3934; 1.3935;
1.3936; 1.3937; 1.3938; 1.3939; 1.3941; 1.3942; 1.3944; 1.3945; 1.3947; 1.3948; 1.3951; 1.3952;
1.3953; 1.3954; 1.3958; 1.3959; 1.3960; 1.3961; 1.3963; 1.3967; 1.3968; 1.3971; 1.3973; 1.3974;
1.3977; 1.3978; 1.3983; 1.3984; 1.3985; 1.3989; Tab.C.35; 1.3997; 1.3998; 1.4000; 1.4001; 1.4002;
1.4005; 1.4006; 1.4014; 1.4015; 1.4017; 1.4020; 1.4025; 1.4026; 1.4027; 1.4028; 1.4031; 1.4034;
1.4035; 1.4036; 1.4037; 1.4039; 1.4040; 1.4043; 1.4044; 1.4045; 1.4048; 1.4049; 1.4050; 1.4054;
1.4056; 1.4064; 1.4066; 1.4067; 1.4068; 1.4069; 1.4070; 1.4073; 1.4074; 1.4076; 1.4077; 1.4078;
1.4081; 1.4082; 1.4086; 1.4088; 1.4092; 1.4094; 1.4095; 1.4099; 1.4100; 1.4102; 1.4104; 1.4106;
1.4108; 1.4117; 1.4126; 1.4135; 1.4137; 1.4138; 1.4139; 1.4140; 1.4143; 1.4144; 1.4146; 1.4147;
1.4148; 1.4149; 1.4151; 1.4156; 1.4157; 1.4163; 1.4164; 1.4165; 1.4167; 1.4169; 1.4170; 1.4171;
1.4172; 1.4174; 1.4176; 1.4181; 1.4183; 1.4186; 1.4187; 1.4190; 1.4191; 1.4193; 1.4194; 1.4195;
1.4196; 1.4197; 1.4198; 1.4200; 1.4201; 1.4205; 1.4206; 1.4208; 1.4211; 1.4215; 1.4217; 1.4223;
1.4225; 1.4226; 1.4230; 1.4232; 1.4236; 1.4237; 1.4238; 1.4239; 1.4240; 1.4244; 1.4247; 1.4248;
1.4250; 1.4252; 1.4258; 1.4259; 1.4263; 1.4264; 1.4266; 1.4267; 1.4273; 1.4274; 1.4275; 1.4278;
1.4285; 1.4289; 1.4290; 1.4291; 1.4292; 1.4299; 1.4302; 1.4303; 1.4305; 1.4308; 1.4316; 1.4320;
1.4322; 1.4324; 1.4331; 1.4332; 1.4335; 1.4336; 1.4338; 1.4340; 1.4343; 1.4346; 1.4347; 1.4348;
1.4350; 1.4354; 1.4355; 1.4356; 1.4357; 1.4360; 1.4362; 1.4363; 1.4364; 1.4367; 1.4369; 1.4374;
1.4375; 1.4377; 1.4378; 1.4379; 1.4380; 1.4384; 1.4388; 1.4389; 1.4391; 1.4393; 1.4394; 1.4396;
1.4397; 1.4398; 1.4399; 1.4400; 1.4408; 1.4410; 1.4412; 1.4414; 1.4416; 1.4417; 1.4420; 1.4422;
1.4424; 1.4426; 1.4427; 1.4428; 1.4434; 1.4437; 1.4439; 1.4441; 1.4442; 1.4445; 1.4446; 1.4448;
1.4452; 1.4454; 1.4455; 1.4456; 1.4462; 1.4466; 1.4470; 1.4471; 1.4472; 1.4473; 1.4475; 1.4477;
1.4478; 1.4479; 1.4481; 1.4482; 1.4483; 1.4485; 1.4486; 1.4488; 1.4491; 1.4494; 1.4495; 1.4496;
1.4497; 1.4500; 1.4501; 1.4504; 1.4505; 1.4506; 1.4507; 1.4510; 1.4511; 1.4518; 1.4521; 1.4524;
Tab.C.36; 1.4527; 1.4528; 1.4530; 1.4535; 1.4542; 1.4543; Tab.B.157; Tab.B.158; 1.4545.